SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 12 luglio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 2 maggio 2001, n. **277.**

Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 17 settembre 1993, ed in particolare l'articolo 75, comma 3 che prevede che con decreto del Ministro dei trasporti siano stabilite le norme relative alle procedure di omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi e loro componenti ed entità tecniche, nonché gli articoli 107 comma 3, e 114 commi 3 e 5, che prevedono rispettivamente per le macchine agricole e per le macchine operatrici che con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), siano stabilite le modalità per il rilascio delle omologazioni delle predette macchine e loro componenti ed entità tecniche;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1992, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 4 dicembre 1996;

Visti gli articoli 72 comma 8, 75 commi 5 e 6, 76 commi 6 e 7, 77 comma 1, 106 comma 7, del citato codice della strada;

Visto l'articolo 17 commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988;

Vista la legge 28 luglio 1993 n. 300, di ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo spazio economico europeo stipulato ad Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 1993;

Sentito il comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.) nella riunione del 5 gennaio 2001, ai sensi dell'articolo 107, comma 3 del codice della strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 16 gennaio 1995, n. 94, con cui è stato adottato il regolamento recante norme sulle procedure amministrative di omologazione di veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Considerata la necessità di armonizzare le vigenti procedure di omologazione con il quadro normativo comunitario, e di razionalizzare le stesse nell'ambito del processo di semplificazione delle prassi amministrative in atto presso il Ministero dei trasporti e della navigazione;

Visti i decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e 4 agosto 1998 di recepimento rispettivamente delle direttive 92/53/CEE e 98/14/CE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994 relativo al recepimento della direttiva 92/61/CE inerente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per l'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, concernente le disposizioni di carattere generale relative alla omologazione CEE di trattori agricoli o forestali a ruote, e norme di attuazione delle prescrizioni tecniche concernenti taluni loro elementi e caratteristiche;

Visto il decreto 28 dicembre 1998, n. 148/T, del Ministro dei trasporti e della navigazione, così come modificato dal decreto 25 luglio 2000, n. 94/T, del Ministro dei trasporti e della navigazione, con cui è stato definito un nuovo assetto delle strutture ministeriali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, nota n. 1236 del 5 aprile 2001 e relativa nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DAGL1/1.1.4/31890/4.11.96 del 19 aprile 2001;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le norme del presente regolamento riguardano le procedure di omologazione dei veicoli di cui agli articoli 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del codice della strada,

nonché le procedure di omologazione dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati all'impiego nei suddetti veicoli.

2. Il presente regolamento non riguarda le procedure di omologazione comunitaria dei veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche destinate all'impiego nei suddetti veicoli.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui:

a) all'articolo 2 del decreto 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE, e successive modifiche, inerente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

b) all'articolo 2 del decreto 5 aprile 1994, e successive modifiche, relativo al recepimento della direttiva 92/61/CEE per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote;

c) al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, e successive modifiche, relativo ai trattori agricoli e forestali a ruote.

2. Si definisce, «Omologazione» l'atto previsto dagli articoli 75, comma 3, 107, comma 3, 114, comma 3 del codice della strada, in base ai quali si certifica che un tipo di veicolo, componente ed entità tecnica è conforme alle prescrizioni tecniche emanate con il sopracitato codice o in attuazione dello stesso. Le omologazioni si distinguono in:

a) nazionali;

b) limitate per piccole serie;

c) temporanee.

4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle direttive comunitarie sulla materia, la nozione di veicolo è definita dall'articolo 46 del codice della strada, e la classificazione dei veicoli è indicata al comma 1 dell'articolo 47 del suddetto codice.

Art. 3.

Competenze

1. Al rilascio delle omologazioni nazionali e temporanee di autoveicoli e loro rimorchi, ciclomotori, filoveicoli e dei loro sistemi, macchine agricole ed operatrici e dei loro sistemi, veicoli atipici, nonché al rilascio di omologazioni di sistemi in adempimento di direttive comunitarie particolari provvede:

il «Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre - Unità operativa MOT 2», di seguito denominato Ufficio del Ministero.

2. Al rilascio di omologazioni limitate per piccole serie, dei componenti e delle entità tecniche relative ai veicoli di cui al comma 1, provvedono i Centri prova autoveicoli del Ministero dei trasporti e della navigazione, di seguito denominati Centri.

3. All'effettuazione delle verifiche e prove di omologazione dei veicoli di cui al comma 1, dei loro sistemi e dei componenti ed entità tecniche ad essi destinati provvedono i Centri.

Art. 4.

Domanda e documentazione

1. Le richieste di omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente ed entità tecnica possono essere presentate dal costruttore o da un suo rappresentante accreditato presso il Ministero dei trasporti e della navigazione presso un qualsiasi Centro.

2. Nel caso di veicoli, sistemi, componenti od entità tecniche prodotti da costruttori esteri non aventi sede nel territorio comunitario o negli stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo stipulato ad Oporto il 2 maggio 1992, la domanda va corredata anche di un atto che attribuisca a persona, residente in uno Stato membro della Unione europea, o in uno Stato aderente al suddetto Accordo, i poteri a gestire l'omologazione nell'ambito delle responsabilità che la definizione di «costruttore» implica. Gli atti di cui sopra debbono essere conformi alle norme vigenti sulla documentazione amministrativa e sull'autenticazione delle firme. Qualora gli atti di cui trattasi siano stati presentati in occasione di una precedente omologazione, è sufficiente fare riferimento a quest'ultima.

3. Alla domanda, redatta in triplice copia di cui una in bollo, devono essere allegate le attestazioni dei versamenti effettuati in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni. Nel caso di omologazione nazionale o temporanea di veicoli, e di omologazione di sistemi, sulla copia che verrà successivamente trasmessa all'Ufficio del Ministero deve essere apposto, a cura del Centro, il timbro relativo all'avvenuto assolvimento virtuale dell'imposta di bollo, il numero della marca operativa e il codice della tariffa applicata.

4. Alla domanda, redatta secondo lo schema indicativo riportato nell'allegato *II* va allegata la documentazione informativa di cui:

a) all'articolo 3 del predetto decreto 8 maggio 1995 e successive modifiche per i veicoli appartenenti alle categorie M, N ed O;

b) all'articolo 3 del predetto decreto ministeriale 5 aprile 1994 e successive modifiche, per i veicoli della categoria L;

c) all'articolo 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, e successive modifiche per le macchine agricole ed operatrici;

d) alla scheda informativa relativa a ciascuna delle direttive particolari CE, ovvero ai regolamenti ECE-ONU applicabili in alternativa, per la omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche.

5. La documentazione informativa di cui al precedente comma 4 deve essere presentata in triplice copia in carta semplice, secondo il formato A4 o ad esso riconducibile, ed includere un indice del contenuto. In alternativa, la scheda informativa e le schede di omologazione relative a ciascuna delle direttive particolari CE o regolamenti ECE-ONU, previste al successivo comma 6, possono essere fornite su supporto magnetico, secondo una procedura informatica da concordare con i competenti Uffici del Ministero.

6. In caso di richiesta di omologazione di veicoli, è facoltà del Centro richiedere, ad integrazione della documentazione, la specificazione di ulteriori caratteristiche tecniche illustrative, o la presentazione di calcoli di verifica di determinate strutture.

7. In deroga al precedente comma 4, se una o più schede di omologazione relative a direttive CE o regolamenti ECE/ONU non sono disponibili al momento della richiesta, in quanto in corso di emanazione da parte di altra Autorità che rilascia l'omologazione, esse potranno essere presentate successivamente al Centro, ma comunque, nel caso di omologazione nazionale e temporanea, prima della trasmissione del fascicolo di omologazione al competente Ufficio del Ministero. Laddove l'indisponibilità di tali documenti derivi dalla circostanza che il costruttore intende effettuare tutte le verifiche di omologazione in unica soluzione, alla domanda deve essere allegata una documentazione contenente le notizie delle schede informative allegate ai decreti di recepimento delle direttive particolari.

8. Nel caso in cui il costruttore intenda richiedere contestualmente all'omologazione del tipo di veicolo anche le omologazioni particolari di sistemi, componenti od entità tecniche, per ognuna di esse deve essere presentata apposita domanda.

Art. 5.

Verifiche e prove

1. Completata l'istruttoria della domanda, nonché la valutazione relativa alla conformità di produzione, secondo le disposizioni emanate in merito dall'Ufficio del Ministero, il Centro effettua le verifiche e prove previste dalle norme tecniche in base alle quali l'omologazione è stata richiesta.

2. Il costruttore di veicoli, sistemi, componenti od entità tecniche mette a disposizione del Centro i prototipi di veicoli, sistemi, componenti od entità tecniche, nonché il personale e le attrezzature necessarie per l'effettuazione delle prove presso le sedi predisposte dal costruttore stesso.

3. Completate le verifiche e prove di omologazione, deve essere redatto apposito verbale in carta semplice in triplice copia, in cui viene riportato l'esito delle stesse secondo le vigenti norme nazionali, ovvero i numeri delle omologazioni parziali CE o ECE-ONU risultanti dalle schede di omologazione allegate al fascicolo informativo, od in questo semplicemente richiamate, in quanto già depositate agli atti del Ministero dei trasporti e della navigazione. È consentito fare riferimento anche ai numeri dei verbali parziali, compilati a parte, relativi a prove effettuate dal Centro medesimo o da altri Centri, secondo prescrizioni tecniche di singole direttive CE o regolamenti ECE-ONU applicati.

4. Nell'ambito di una procedura di omologazione in più fasi, nel verbale relativo a fasi successive alla prima deve figurare anche la verifica della rispondenza del veicolo alle prescrizioni ed informazioni necessarie per il successivo completamento contenute nella scheda di omologazione ed informativa relativa alla fase precedente.

Art. 6.

Rilascio delle omologazioni

1. Per il rilascio della omologazione nazionale di un tipo di veicolo o di un sistema, il Centro invia all'Ufficio del Ministero il fascicolo di omologazione costituito da:

a) rapporto relativo alla possibilità di procedere al rilascio della omologazione richiesta, che può far parte della stessa lettera di trasmissione del fascicolo;

b) domanda di omologazione in bollo che, nel caso di omologazione del tipo di un veicolo, deve essere completata con le domande, anch'esse in bollo, delle omologazioni particolari, ove richieste dal costruttore contestualmente alla domanda di omologazione del veicolo stesso;

c) documentazione informativa in duplice copia in carta semplice di cui al precedente articolo 4;

d) copia in carta semplice dei verbali delle verifiche e prove;

2. Il Centro, contestualmente, invia direttamente al costruttore o alla sua rappresentanza legale una copia in carta semplice dei verbali delle verifiche e prove effettuate.

3. L'Ufficio del Ministero, accertata la regolarità della pratica, procede ai seguenti adempimenti:

a) per i veicoli assegna un numero di omologazione conformemente all'allegato *IV*;

b) emette la scheda di omologazione in cui viene indicato il relativo numero di omologazione, completa di un eventuale allegato recante i codici alfabetici che individuano le versioni;

c) redige l'estratto dei dati tecnici necessario per la stampa della carta di circolazione del veicolo, e cura l'inserimento dei dati medesimi negli archivi del centro elaborazione dati del Ministero dei trasporti e della navigazione;

d) trasmette al Centro che ha istruito la pratica copia in carta semplice della scheda di omologazione;

e) trasmette al costruttore o alla sua rappresentanza legale l'originale in bollo della scheda di omologazione, nonché copia in carta semplice della documentazione informativa di cui al precedente articolo 4, sulla quale vengono riportati gli estremi del numero di omologazione assegnato;

f) per i sistemi assegna un numero di omologazione in conformità alle prescrizioni della direttiva CE o del regolamento ECE/ONU in base al quale l'omologazione viene rilasciata.

4. Nel caso di omologazione di componenti ed entità tecniche il Centro provvede ai seguenti adempimenti:

a) assegna un numero di omologazione secondo le prescrizioni della norma in base alla quale l'omologazione viene rilasciata, concordando preventivamente con l'Ufficio del Ministero, in caso di applicazione di direttiva CE, i numeri progressivi delle sezioni 4ª e 5ª di cui all'allegato *VII* del decreto 4 agosto 1998 di recepimento della direttiva 98/14/CE;

b) emette la scheda di omologazione sulla quale viene indicato il relativo numero di omologazione;

c) trasmette al costruttore l'originale in bollo della scheda di omologazione, e copia in carta semplice della documentazione informativa di cui al precedente articolo 4, sulla quale vengono riportati gli estremi del numero di omologazione assegnato.

5. Le schede di omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche relative ad omologazioni rilasciate in base a norme nazionali, constano del certificato di omologazione riprodotto, quale modello indicativo, nell'allegato *III*/a. Nei restanti casi la scheda di omologazione è quella prevista dalla norma tecnica applicata.

Art. 7.

Modifiche delle omologazioni

1. Il costruttore che introduca in un tipo di veicolo, sistema, componente ed entità tecnica omologato dal Ministero dei trasporti e della navigazione, modifiche che interessino le caratteristiche tecniche contenute nel fascicolo di omologazione, deve inoltrare domanda di modifica del fascicolo stesso.

2. Le richieste di estensione di omologazione nazionale del tipo di veicoli e di sistemi possono essere presentate presso un qualsiasi Centro.

3. Le richieste di estensione di omologazione limitata per piccole serie del tipo di veicoli, di omologazione di dispositivi ed unità tecniche devono essere inoltrate al Centro che ha rilasciato il provvedimento originario di omologazione, e che detiene il relativo fascicolo.

4. Non sono previste richieste di estensione di omologazioni temporanee di veicoli.

5. Nel caso di omologazione di veicoli, le modifiche introdotte per diversificare o aggiornare la produzione del tipo omologato danno luogo a:

a) serie del tipo omologato non differenziate da quelle precedenti: di norma si verifica per le parti installabili in alternativa, anche nei casi in cui i veicoli sono soggetti a prove;

b) nuova serie del tipo omologato (versione del tipo di veicolo): si determina nei casi di veicoli prodotti in serie che differiscono dal tipo omologato per elementi non compresi tra quelli definiti essenziali negli allegati *I*/a e *I*/b. Le differenti serie sono contraddistinte da un codice alfabetico, e danno luogo alla emissione di un certificato di aggiornamento di omologazione secondo il modello riportato nell'allegato *III*/b;

c) estensione di omologazione (variante del tipo di veicolo), che differisce da un tipo già omologato per uno o più elementi definiti essenziali negli allegati *I*/a e *I*/b;

d) nuova omologazione: le modifiche apportate sono di entità tale da configurare un nuovo tipo di veicolo (punto 1 degli allegati *I*/a *I*/b).

6. Per la modifica del fascicolo di omologazione relativo ad un tipo di sistema, componente ed entità tecnica, vale quanto disposto dall'articolo 5 del decreto 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE, modificato dal decreto 4 agosto 1998 di recepimento della direttiva 98/14/CE.

Art. 8.

Dichiarazione di conformità

1. Il costruttore detentore della omologazione di un veicolo, per ognuno degli esemplari da immatricolare rilascia una dichiarazione di conformità, redatta secondo il modello indicativo descritto nell'allegato *V*.

2. Il rilascio della dichiarazione di conformità presuppone il preventivo deposito della firma del costruttore o del suo legale rappresentante presso l'Ufficio del Ministero.

Art. 9.

Deroghe e procedure alternative

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può, a richiesta del costruttore, esentare dall'applicazione di una o più prescrizioni tecniche previste dalla vigente normativa per l'omologazione nei seguenti casi:

a) veicoli prodotti in piccole serie, laddove il limitato numero di esemplari giustifichi tecnicamente ed economicamente l'omissione di talune prove;

b) quando la deroga richiesta, relativa ai veicoli, sia ritenuta necessaria per motivi sperimentali;

c) macchine agricole ed operatrici che, indipendentemente dal numero di esemplari prodotti, presentano soluzioni costruttive incompatibili con uno o più requisiti stabiliti dalla normativa vigente.

2. Nel caso *a)* si applica la procedura di «omologazione limitata per piccole serie», nel caso *b)* si applica la procedura di «omologazione temporanea», mentre nel caso *c)* a seconda dell'entità della produzione, si applica la procedura di «omologazione» o di «omologazione limitata per piccole serie».

3. La procedura di omologazione limitata per piccole serie si applica nel caso di veicoli prodotti in serie, con attrezzature o programmi limitati e tali da non giustificare il rilascio di una omologazione nazionale. Nel-

l'allegato *VI* sono precisati, distinti per categoria di veicoli, i limiti delle piccole serie, con riferimento al tipo comprensivo di varianti e versioni.

4. Nel caso di omologazioni in più fasi, laddove sussistano le suddette condizioni di produzione limitata, la procedura di cui al precedente punto 3 trova applicazione anche in sede di omologazione di fasi intermedie relative a trasformazioni ed allestimenti effettuati in serie.

5. La procedura della omologazione limitata per piccole serie differisce da quella relativa alla omologazione nazionale per i seguenti aspetti:

a) l'autorità competente al rilascio sono i Centri, che applicano tale procedura, su richiesta del costruttore, ed a seguito della valutazione preliminare effettuata nell'ambito del controllo di conformità, da cui risultino le condizioni per l'applicabilità della procedura medesima;

b) il Centro che ha rilasciato l'omologazione limitata per piccole serie provvede d'ufficio, quando lo ritiene opportuno, e comunque ad intervalli non superiori a due anni, al controllo dell'entità della produzione per valutare se ricorrano le condizioni per trasformare l'omologazione limitata per piccole serie in omologazione nazionale, ovvero se siano venuti meno, i requisiti per il rilascio dell'omologazione limitata per piccole serie. Nel primo caso il Centro impone l'obbligo dell'omologazione nazionale, fissando i termini per tale adempimento; nel secondo caso procede alla revoca dell'omologazione rilasciata. Contestualmente a detti controlli, il Centro procede anche all'accertamento della conformità di produzione, mediante ispezioni sul relativo sistema di controllo previsto dal costruttore;

c) per la domanda di omologazione e la redazione dei verbali di prova vale, in quanto applicabile, la procedura prevista per l'omologazione nazionale di cui ai precedenti articoli 4 e 5. Nel caso in cui il costruttore avanzi richiesta di deroga per l'effettuazione di talune prove, la stessa viene valutata dall'Ufficio del Ministero, sulla base di un motivato rapporto del Centro. Sono fatte salve le deroghe di carattere generale già ammesse da disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Sul verbale e sulla scheda di omologazione, vanno annotati gli estremi dei provvedimenti di deroga, eventualmente concessi dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

6. Nel caso in cui, successivamente al rilascio della omologazione limitata per piccole serie, il Centro accerti l'esistenza dei requisiti per il passaggio all'omologazione nazionale, il detentore dell'omologazione deve presentare apposita domanda di omologazione unitamente ai relativi versamenti.

7. Qualora l'omologazione limitata per piccole serie sia stata accordata con deroghe, essa può essere soggetta a limiti numerici o temporali, e l'eventuale passaggio alla omologazione nazionale è accordato subordinatamente al completamento di tutte le verifiche e prove previste e, in ogni caso, previa verifica della rispondenza a tutte le nuove prescrizioni tecniche nel frattempo entrate in vigore;

8. A conclusione dell'esito favorevole delle verifiche e prove prescritte, il Centro provvede direttamente alle seguenti incombenze e comunicazioni:

a) attribuisce al provvedimento di omologazione una numerazione secondo l'allegato *IV*;

b) redige l'estratto dei dati tecnici finalizzato alla stampa della carta di circolazione, provvedendo nel contempo, all'inserimento degli stessi nel sistema informativo del Ministero dei trasporti e della navigazione. Tale incombenza è subordinata all'accertamento dell'avvenuto deposito presso il competente Ufficio del Ministero della firma del costruttore o del suo rappresentante da apporre in calce alla dichiarazione di conformità.

9. Ai fini del controllo dei vincoli, stabiliti nell'atto di omologazione, il costruttore deve, per ciascun tipo omologato, annotare su apposito registro con numerazione progressiva e con l'indicazione della relativa data, le dichiarazioni di conformità rilasciate. Tale registro deve essere posto a disposizione del Centro che ha effettuato le verifiche e prove, per essere consultato in qualsiasi momento.

10. La procedura di omologazione temporanea, si applica ai veicoli che presentano soluzioni costruttive innovative, oppure incompatibili con uno o più requisiti stabiliti dalle norme vigenti, e può essere ammessa unicamente nell'ambito di un programma di sperimentazione finalizzato alla acquisizione di dati per la modifica di norme vigenti.

11. L'omologazione temporanea è subordinata a preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio del Ministero in base ad un circostanziato rapporto del Centro.

12. La procedura di omologazione temporanea è caratterizzata dai seguenti aspetti procedurali:

a) l'Autorità competente al rilascio è l'Ufficio del Ministero;

b) la validità dell'omologazione temporanea è limitata nel tempo e per un precisato numero di esemplari prodotti;

c) nella domanda deve essere specificato il periodo previsto per la sperimentazione ed i motivi per i quali il veicolo non può ottenere l'omologazione in base alla normativa vigente;

d) ai fini del controllo dei vincoli temporali e numerici stabiliti nell'atto di omologazione, nonché della valutazione dei risultati delle sperimentazioni, il costruttore, per ciascun tipo omologato, deve annotare su un apposito registro, con numerazione progressiva e con l'indicazione della relativa data, le dichiarazioni di conformità rilasciate. Tale registro deve essere posto a disposizione del Centro che ha effettuato le verifiche e prove per essere consultato in qualsiasi momento;

e) il Centro, effettuate le verifiche e prove, trasmette all'Ufficio del Ministero il fascicolo di omologazione, comprensivo di un parere circa l'ammissibilità della deroga proposta, nonché delle proposte di emendamento alla normativa tecnica vigente.

f) al termine del periodo di sperimentazione, il Centro inoltra all'Ufficio del Ministero un rapporto sui risultati ottenuti, con le proposte di emendamento alla normativa tecnica vigente. Sulla base dei risultati ottenuti, sarà valutata l'opportunità di apportare modifiche alla normativa.

12. Qualora nel periodo di validità dell'omologazione temporanea emergano elementi tali da far sorgere dubbi sui requisiti di sicurezza della sperimentazione, a giudizio insindacabile del Ministero dei trasporti e della navigazione l'omologazione accordata può essere revocata, e tutti i veicoli risultanti dai registri debbono essere adeguati alla normativa vigente.

13. Nel caso che la sperimentazione dia esito positivo e che la norma sia stata conseguentemente emendata, il costruttore, con apposita domanda, può chiedere di convertire l'omologazione temporanea in omologazione definitiva.

14. Per le omologazioni di cui al comma 1 del presente articolo vale, in quanto applicabile, quanto previsto dagli articoli 7 e 8.

Art. 10.

Conformità della produzione

1. Fatte salve le disposizioni, riguardanti i provvedimenti relativi alla conformità della produzione, riportate all'articolo 10 del precitato decreto 8 maggio 1995, e successive modifiche, per i veicoli e i loro rimorchi nonché loro componenti ed entità tecniche, oppure quelle previste dall'articolo 4 del precitato decreto 5 aprile 1994 per i veicoli a due o tre ruote nonché loro componenti od entità tecniche, per le restanti categorie di veicoli e dispositivi si applicano le relative disposizioni riportate negli articoli 77, 109 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Oltre ai controlli effettuati in produzione presso la fabbrica, il Ministero dei trasporti e della navigazione può disporre ispezioni anche su prodotti prelevati presso la rete di distribuzione. In quest'ultimo caso, se le eventuali difformità riscontrate rispetto al tipo omologato non sono imputabili al distributore, il Ministero dei trasporti e della navigazione procede ad ispezioni straordinarie presso il costruttore.

3. La verifica in fabbrica del sistema di controllo del processo produttivo, ai fini della conformità di produzione, nonché l'accertamento della conformità del prodotto al tipo omologato sono effettuati secondo i criteri e le modalità stabiliti dall'apposita Commissione del controllo di conformità, istituita con decreto 25 novembre 1997.

Art. 11.

Notifica delle decisioni e dei ricorsi

1. Ogni decisione di rifiuto o di ritiro di omologazione, rifiuto di immatricolazione o divieto di vendita, adottata in base alle disposizioni del presente regolamento, deve essere motivata. Essa viene notificata all'interessato unitamente all'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione in vigore e dei relativi termini di esperibilità.

Art. 12.

Disposizioni abrogate

1. Sono abrogati i decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione 16 gennaio 1995, n. 94, e 4 settembre 1996, n. 568.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 maggio 2001

Il Ministro: BERSANI

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 217

ALLEGATO *I*/a

Elementi essenziali per veicoli delle categorie
M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4.

1) elementi la cui modifica comporta una nuova omologazione:

costruttore del veicolo;

tipo funzionale di veicolo (la designazione del tipo funzionale è stabilita dal costruttore);

telaio/struttura portante;

motopropulsore (a combustione interna/elettrica/ibrido/altro);

categoria internazionale del veicolo.

2) elementi la cui modifica comporta una estensione della omologazione:

tipo della carrozzeria (solo per categoria M: urbano, suburbano, interurbano o equivalenti come da definizioni della direttiva 97/27/CE - Allegato I -);

motopropulsore:

principio di funzionamento (accensione comandata/spontanea);

differenza di potenza di oltre il 30% (potenza maggiore pari a più di 1,3 volte la minore);

differenza di cilindrata di oltre il 20% (cilindrata maggiore pari a più di 1,2 volte la minore);

numero degli assi;

assi motori (numero, posizione, interconnessione);

massa massima complessiva;

massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse;

numero massimo ammissibile dei posti (solo per veicoli di categoria M la diminuzione dei posti oltre il 20% del totale comporta una estensione di omologazione);

rispondenza ad una direttiva parziale CE che comporta nuove date per il divieto di prima immissione in circolazione.

ALLEGATO *I*/b

ELEMENTI ESSENZIALI PER MACCHINE AGRICOLE ED OPERATRICI

1) elementi la cui modifica comporta una nuova omologazione:

costruttore del veicolo;

tipo funzionale di veicolo; (la designazione del tipo funzionale è stabilita dal costruttore ed è identificato, dalla serie di caratteri alfanumerici);

categoria; (trattore agricolo o forestale, macchina agricola operatrice, macchina operatrice, ...);

telaio/ altro tipo di struttura;

motopropulsore (a combustione interna/elettrica/ibrido/altro).

2) elementi la cui modifica comporta una estensione della omologazione:

tipo della configurazione (con/senza piano di carico);

motopropulsore:

principio di funzionamento (accensione comandata/-spontanea);

differenza di potenza di oltre il 30% (potenza maggiore pari a più di 1,3 volte la minore);

differenza di cilindrata di oltre il 20% (cilindrata maggiore pari a più di 1,2 volte la minore);

numero degli assi;

assi motori (numero, posizione, interconnessione);

assi sterzanti (numero, posizione);

massa massima complessiva;

massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse;

rispondenza ad una direttiva particolare CE che comporta nuove date per il divieto di prima immissione in circolazione.

ALLEGATO *II*

Al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unità di gestione motorizzazione e sicurezza dei trasporti terrestri - Mot.....

Al Centro prova autoveicoli di ....

MODELLO INDICATIVO

La sottoscritta, ... con sede in .... , rivolge istanza affinché .... , nei tipi di seguito indicati possa ottenere, ai sensi della seguente normativa: ....

l'omologazione ....(1)

Tipo	N. marche operative (2)	Data vers.	Cod. tariffa (2)
—	—	—	—
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....			

Si uniscono gli attestati dei versamenti previsti dalla tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870.

Si dichiara che per la stessa omologazione non è stata presentata analoga domanda presso un altro Stato membro o presso altro centro prova.

........., lì ....

Il richiedente
....

---

(1) Comunitaria CE/nazionale/limitata per piccole serie/ temporanea/di sistema/di componente/di entità tecnica;

(2) da completare a cura del Centro.

ALLEGATO *III*/a

U.di G. Motorizzazione e della sicurezza
del trasporto terrestre - Mot .... - (1)
Centro prova autoveicoli di ...... (1)

Certificato riguardante: (1)

l'omologazione;

l'estensione dell'omologazione;

l'omologazione di un dispositivo;

l'estensione dell'omologazione di un dispositivo.

N o L o T o DGM .... (1)

Visto il nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione ...... n. ...; recante norme sulle procedure amministrative di omologazione;

Vista la domanda presentata in data .... dalla ditta .... intesa ad ottenere l'omologazione del tipo .... denominato/a ....;

Vista l'omologazione ....; (2)

Visti le schede informative, i disegni, i calcoli e gli elaborati tutti;

Visti i verbali n. .... in data .... redatti dal Centro prova autoveicoli di ....,

Si dichiara omologato [con omologazione limitata per piccole serie di n. ..... unità per anno (allegato *VI* ... del decreto ministeriale ......)] [con omologazione temporanea per n. ...... di esemplari con validità limitata al .....] (1)

il tipo di veicolo/dispositivo (1)

0.1. marca (denominazione commerciale del costruttore) ....;

0.2. tipo e denominazione commerciale.................................... ;

0.3. categoria del veicolo .... (2);

0.4. nome ed indirizzo del costruttore del veicolo base .... ;

0.4.1. nome ed indirizzo del costruttore dell'ultimo stadio del veicolo completato .... (2).

Gli esemplari prodotti dovranno essere conformi al tipo omologato e portare impressa la dicitura:

NoLoToDGM ....(1)

Per il veicolo di cui sopra è autorizzato il rilascio della dichiarazione di conformità di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sulla quale dovrà essere specificato il codice completo del numero di omologazione. (2)

La presente omologazione viene rilasciata con deroga al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. .., comma ... punto .... (dispositivo di..........................) del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, ai sensi della autorizzazione ministeriale prot. n............... del ....(2)

Al fine di consentire il controllo dei limiti numerici della produzione stabiliti nel presente atto di omologazione, il costruttore dovrà annotare su apposito registro, con numerazione progressiva e con l'indicazione della relativa data, le dichiarazioni di conformità rilasciate. (2) (3)

Tale registro dovrà essere posto a disposizione di questo Ufficio per essere consultato in qualsiasi momento. (2) (3)

........................., lì............................

Il direttore

---

(1) Cancellare le voci che non ricorrono;

(2) Cancellare se non ricorre il caso;

(3) Valido solo per omologazioni limitate/temporanee.

MODELLO INDICATIVO

ALLEGATO *III*/b

U.di G. Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre - Mot ....(1)

Centro prova autoveicoli di ....(1)

Certificato di aggiornamento di omologazione per introduzione di: (1)

nuova serie del tipo omologato con riferimento alla omologazione NoLoToDGM ....(1)

Visto il nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. .... , recante norme sulle procedure di omologazione;

Vista la domanda presentata in data .... dalla ditta .... intesa ad ottenere l'omologazione del tipo.................................... denominato/a................................;

Vista l'omologazione .... ; (2)

Visti le schede informative, i disegni, i calcoli e gli elaborati tutti;

Visti i verbali n. .... in data .... redatti dal Centro prova autoveicoli di............................;

Si dichiara aggiornata l'omologazione con le nuove serie del tipo omologato, come differenziate dai codici alfabetici riportati sul prospetto allegato.

Per il veicolo di cui sopra è autorizzato il rilascio della dichiarazione di conformità di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sulla quale dovrà essere specificato il codice completo del numero di omologazione. (2)

Il presente aggiornamento dell'omologazione viene rilasciato con deroga al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. ......, comma ..., punto............. (dispositivo di ....) del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, ai sensi della autorizzazione ministeriale prot. n. ....del .... (2)

Al fine di consentire il controllo dei limiti numerici della produzione stabiliti nel presente atto di omologazione, il costruttore dovrà annotare su apposito registro, con numerazione progressiva e con l'indicazione della relativa data, le dichiarazioni di conformità rilasciate. (2) (3)

Tale registro dovrà essere posto a disposizione di questo Ufficio per essere consultato in qualsiasi momento (2) (3).

Con il presente certificato non vengono modificate le prescrizioni e i limiti di validità eventualmente indicati nel certificato di omologazione di riferimento.

......................., lì ....

Il direttore

---

(1) Cancellare le voci che non ricorrono;

(2) Cancellare se non ricorre il caso;

(3) Valido solo per omologazioni limitate/temporanee.

MODELLO INDICATIVO

ALLEGATO *IV*

NUMERAZIONE DI OMOLOGAZIONE dei VEICOLI

Esempi

1) OMOLOGAZIONE BASE (nuova omologazione)	
NA/MY000/	
LB/AY000/	
TA/PY000/	
2) OMOLOGAZIONE BASE CON ESTENSIONE (variante)	
TY/RY000/EST000	
NA/AY000/EST00	
LB/PY000/EST000	
3) OMOLOGAZIONE BASE CON VERSIONE (versione)	
LB/NY000/xxx	
NA/AY000/xxx	
TA/PY000/xxx	
4) OMOLOGAZIONE BASE CON ESTENSIONE E VERSIONE	
NA/LY000/EST000xxx	
TA/AY000/EST000xxx	
LB/PY000/EST000xxx	

Il numero di omologazione è costituito da campi separati dal segno/.

Il primo campo a partire da sinistra è composto da due caratteri, di cui il 1° individua il tipo di omologazione, dove:

N = nazionale;
L = limitata per piccola serie;
T = temporanea,

ed il 2° designa l'ufficio emittente in base alla seguente codifica:

A = MOT;
B = CPA TO;
C = CPA MI;
D = CPA BS;
E = CPA VR;
F = CPA BZ;
G = CPA BO;
H = CSRPAD;
L = CPA PE;
M = CPA NA;
N = CPA BA;
P = CPA PA;
R = CPA CT

Il secondo campo è costituito da cinque caratteri, di cui il 1° indica la categoria del veicolo, dove:

M = autoveicolo per trasporto di persone;
N = autoveicolo per trasporto di cose;
R = veicoli rimorchiati;
L = veicoli a due e tre ruote, quadricicli;
A = macchine agricole;
P = macchine operatrici.

Il 2° carattere rappresenta l'anno di rilascio della omologazione base secondo la sequenza:

da 1 a 9 per gli anni da 2001 a 2009, da A ad Y per gli anni da 2010 a 2030.

I successivi tre caratteri alfanumerici indicano la omologazione base, con la esclusione delle lettere I ed O;

Il terzo campo comprende i caratteri numerici ed alfabetici, rispettivamente per le estensioni e le versioni della omologazione base.

Tutti i caratteri alfanumerici vengono assegnati dalla Mot per le omologazioni nazionali o temporanee, e dal CPA per quelle limitate per piccole serie. Con tale operazione, all'atto dell'inserimento nel sistema informatico, viene automaticamente assegnata la data, che diventa perciò quella di emissione del provvedimento di omologazione.

ALLEGATO *V*

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

RAGIONE SOCIALE DEL COSTRUTTORE

EVENTUALE MANDATARIO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PER VEICOLI DI TIPO OMOLOGATO

Si dichiara - ai sensi dell'articolo 76/108/114 del decreto legislativo 30.04.1992, n° 285 – che il veicolo sotto indicato è conforme in tutte le sue parti al tipo omologato dal MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE – Dipartimento dei Trasporti Terrestri

con CERTIFICATO n° ______________ **del** ______________

COSTRUTTORE e SEDE :
VEICOLO :
TIPO :
TELAIO N° :
CARROZZERIA :

DICHIARAZIONE
n° ______________
del ______________

____
FIRMA *(*)*

Bolletta doganale (ove ricorra)

(*) La firma sulla dichiarazione di conformità è quella depositata presso l'Ufficio del Ministero.

MODELLO INDICATIVO

ALLEGATO *VI*

LIMITI DELLE PICCOLE SERIE

CATEGORIA VEICOLO	UNITA'/ANNO SOLARE PER TIPO
Veicoli per il trasporto di persone:	
M1	500
M2	250
M3	250
Veicoli per il trasporto di cose:	
N1	500
N2	250
N3	250
Veicoli rimorchiati:	
O1	500
O2	500
O3	250
O4	250
Veicoli a due o tre ruote o quadricicli	200
Macchine agricole:	
- Semoventi:	
Trattrici agricole	250
Macchine operatrici agricole	250
- Trainate:	
Rimorchi agricoli	250
Macchine operatrici agricole	250
Macchine operatrici:	
- Semoventi	250
- Trainate	250

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 75, comma 3; 107, comma 3; e 114, commi 3 e 5; 72, comma 8; 75, commi 5 e 6; 76, commi 6 e 7; 77, comma 1; 106, comma 7, del codice della strada:

«Art. 75 *(Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione). — (Omissis).*

3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.».

«Art. 107 *(Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole). — (Omissis).*

3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, l'accertamento viene effettuato su un prototipo mediante omologazione del tipo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione totale o parziale rilasciata da uno Stato estero può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità.».

«Art. 114*(Circolazione su strada delle macchine operatrici). — (Omissis).*

3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall'art. 104, comma 8.

(Omissis).

5. Le modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarità del veicolo ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.».

«Art. 72 *(Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi). — (Omissis).*

8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.».

«Art. 75 *(Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione). — (Omissis).*

5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.

6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste nel comma 2.».

Art. 76 *(Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformità). — (Omissis).*

6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore rilascia all'acquirente la dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione, redatta sul modello approvato dal Ministero dei trasporti per i veicoli di tipo omologato in Italia in base ad omologazione nazionale, attesta che il veicolo è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve tenere una registrazione progressiva delle dichiarazioni di conformità rilasciate.

7. Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da quello che ha costruito l'autotelaio, ogni costruttore rilascia, per la parte di propria competenza, la certificazione di origine che deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità, o dal certificato di origine relativi all'autotelaio. Nel caso di omologazione in più fasi, le relative certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni di conformità. I criteri e le modalità operative per le suddette omologazioni sono stabilite dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto.».

«Art. 77 *(Controlli di conformità al tipo omologato).* — 1. Il Ministero dei trasporti ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformità. Ha facoltà, inoltre, di sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora dai suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato rispetto della conformità al tipo omologato).».

«Art. 106 *(Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole). — (Omissis).*

7. Qualora i decreti di cui al comma 5 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; per l'omologazione si fa salva la facoltà, per gli interessati, di richiedere l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni unite Commissione economica per l'Europa, accettati dal Ministero competente per la materia.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti). — (Omissis).*

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «Regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Il testo del decreto 16 gennaio 1995, n. 94, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 marzo 1995, n. 76.

— Il testo del decreto 8 maggio 1995, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 giugno 1995, n. 148.

— Il testo del decreto 4 agosto 1998, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 1998, n. 202.

— Il testo del decreto 5 aprile 1994, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1994, n. 99.

— Il testo della legge 8 agosto 1977, n. 572, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 agosto 1977, n. 231.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 marzo 1980, n. 80.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 del codice della strada:

«Art. 52 *(Ciclomotori)*. — 1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;

b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h.

2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni unite Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario.

3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.

4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.

Art. 53 *(Motoveicoli)*. — 1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:

a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;

b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;

c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;

d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;

e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore;

f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;

h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.

2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere *d)*, *f)* e *g)*.

3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.

4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.

5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.

6. I motoveicoli di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)* possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.

Art. 54 *(Autoveicoli)*. — 1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;

c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;

e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;

f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;

i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;

l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;

m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;

n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.

Art. 55 *(Filoveicoli)*. — 1. I filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per l'alimentazione; sono consentite la installazione a bordo di un motore ausiliario di trazione, non necessariamente elettrico, e l'alimentazione dei motori da una sorgente ausiliaria di energia elettrica.

2. I filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con le loro caratteristiche, nelle categorie previste dall'art. 54 per gli autoveicoli.

Art. 56 *(Rimorchi)*. — 1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera *e)* e dal comma 2 dell'art. 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati.

2. I rimorchi si distinguono in:

a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;

b) rimorchi per trasporto di cose;

c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera *f)* dell'art. 54;

d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere *g)* e *h)* dell'art. 54;

e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;

f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.

3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della loro massa o del loro carico sia sopportata da detta motrice.

4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere *h)*, *i)* ed *l)*, si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento.

Art. 57 *(Macchine agricole)*. — 1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento a per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività.

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:

a) semoventi:

1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;

2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;

3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;

b) trainate:

1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera *a)*, numero 3);

2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.

3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrappattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.

4. Le macchine agricole di cui alla lettera *a)*, numeri 1) e 2), a di cui alla lettera *b)*, numero 1), possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non permanente.

Art. 58 *(Macchine operatrici)*. — 1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:

a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;

b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;

c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.

3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.

4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.

Art. 59 *(Veicoli con caratteristiche atipiche)*. — 1. Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti negli articoli dal 52 al 58.

2. Il Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:

a) la categoria, fra quelle individuate nei suddetti articoli, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;

b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto 8 maggio 1995:

«Art. 2 *(Definizioni)*. — Ai fini del presente decreto, s'intende per:

"omologazione", l'atto con cui uno Stato membro della Unione europea che di seguito verrà più semplicemente indicato come "Stato membro", certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle prescrizioni tecniche del presente decreto di recepimento della direttiva 92/53/CEE che di seguito verrà più semplicemente indicato con le parole "presente decreto" o del decreto di recepimento di una direttiva particolare figurante nell'elenco completo degli allegati *VI* o *XI*;

"omologazione in più fasi", l'atto con cui uno o più Stati membri certificano che, a seconda dello stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato è conforme alle prescrizioni tecniche del presente decreto;

"veicolo", ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, completo o incompleto, il quale abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili;

"veicolo base", qualsiasi veicolo incompleto il cui numero di identificazione sia mantenuto nelle varie fasi del procedimento di omologazione in più fasi;

"veicolo incompleto", qualsiasi veicolo che, per poter essere conforme alle prescrizioni del presente decreto, deve ancora essere completato in almeno una fase successiva;

"veicolo completato", il veicolo che risulta dal procedimento di omologazione in più fasi e che è conforme a tutte le prescrizioni corrispondenti del presente decreto;

"tipo", i veicoli di una categoria specifica identici almeno per quanto riguarda gli aspetti essenziali specificati nell'allegato *II* punto 13; un tipo di veicolo può comprendere diverse varianti e versioni (vedi allegato *II* punto *B*);

"sistema", qualsiasi installazione del veicolo, come i freni, l'impianto di controllo delle emissioni, la sistemazione interna, ecc., soggetta alle prescrizioni stabilite nel decreto di recepimento di una direttiva particolare;

"componente", un dispositivo, come una luce, soggetto alle prescrizioni stabilite nel decreto di recepimento di una direttiva particolare e destinato a far parte di un veicolo, il quale può essere omologato indipendentemente dal veicolo se il decreto di recepimento della direttiva particolare lo prevede espressamente;

"entità tecnica", un dispositivo, ad esempio un dispositivo di protezione posteriore, soggetto alle prescrizioni di un decreto di recepimento di una direttiva particolare e destinato a far parte di un veicolo, che può venire omologato separatamente, ma soltanto in relazione ad uno o più tipi determinati di veicoli, se il decreto di recepimento della direttiva particolare lo prevede espressamente;

"costruttore", la persona o l'ente responsabile, verso l'autorità che rilascia l'omologazione di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformità della produzione; non è indispensabile che detta persona o ente partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica soggette all'omologazione;

"autorità che rilascia l'omologazione", le autorità di uno Stato membro responsabili di tutti gli aspetti dell'omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica; esse rilasciano e, se necessario, ritirano le schede di omologazione, assicurano il collegamento con i propri omologhi degli altri Stati membri e verificano le disposizioni prese dai costruttori per assicurare la conformità della produzione. Le autorità italiane competenti al rilascio dell'omologazione sono quelle elencate all'allegato *XV*;

"servizio tecnico", l'organismo o l'ente designato come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove o ispezioni a nome dell'autorità che rilascia l'omologazione di uno Stato membro. Questa funzione può essere svolta anche dalla stessa autorità che rilascia l'omologazione. I servizi tecnici italiani competenti alla esecuzione delle prove sono quelli indicati all'allegato *XVI*;

"scheda informativa", le schede figuranti negli allegati *I* o *III* del presente decreto o il corrispondente allegato del decreto di recepimento di una direttiva particolare nel quale sono prescritte le informazioni che il richiedente è tenuto a fornire;

"documentazione informativa", la documentazione completa o la raccolta di dati, disegni, fotografie, ecc., forniti dal richiedente al servizio tecnico o all'autorità che rilascia l'omologazione conformemente alle indicazioni della scheda informativa;

"fascicolo di omologazione", la documentazione informativa più tutti i verbali di prova e gli altri documenti che il servizio tecnico o le autorità competenti in materia di omologazione hanno aggiunto alla documentazione informativa nello svolgimento delle proprie funzioni;

"indice del fascicolo di omologazione", il documento in cui è elencato il contenuto del fascicolo di omologazione, opportunamente numerato o altrimenti contrassegnato in modo che ogni pagina sia chiaramente identificabile.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto 5 aprile 1994:

«Art. 2. *(Definizioni).* — Ai sensi del presente decreto, si intende per:

1) tipo di veicolo: i veicoli appartenenti ad una stessa categoria (ciclomotore a due ruote, ciclomotore a tre ruote, motociclo, motocarrozzetta, triciclo e quadriciclo), e costruiti, dallo stesso costruttore aventi lo stesso telaio portante e la stessa designazione di tipo attribuita al costruttore.

Un tipo di veicolo può presentare varianti e versioni;

2) variante: i veicoli dello stesso tipo che presentano differenze attinenti:

alla forma della carrozzeria;

alla massa in ordine di marcia ed alla massa massima tecnicamente ammessa (differenza superiore al 20%);

al principio di funzionamento del motore (ad accensione comandata, ad accensione spontanea, elettrico, ibrido ...);

al ciclo (2 o 4 tempi);

alla cilindrata (differenza superiore al 30%);

al numero ed alla disposizione dei cilindri;

alla potenza (differenza superiore al 30%);

al modo di funzionamento (se trattasi di motore elettrico);

al numero ed alla capacità delle batterie di propulsione.

Le varianti possono presentare diverse versioni:

3) versione: i veicoli dello stesso tipo ed eventualmente della stessa variante che presentano differenze attinenti:

alla trasmissione della potenza (cambio automatico o non automatico, rapporti di trasmissione, sistema di comando del cambio ...);

alla cilindrata (differenza inferiore o uguale al 30%);

alla potenza (differenza inferiore o uguale al 30%);

alla massa in ordine di marcia e alla massa massima tecnicamente ammessa (differenza inferiore o uguale al 20%);

ad altre modifiche minori apportate dal costruttore e relative alle caratteristiche essenziali riportate nell'allegato *II*;

4) entità tecnica: l'elemento o la caratteristica che devono soddisfare le prescrizioni di una DP e sono destinati a far parte di un veicolo. Essi possono essere omologati separatamente, ma soltanto in connessione con uno o più tipi di veicoli determinati;

5) componente: l'elemento o la caratteristica che devono soddisfare le prescrizioni di una DP e sono destinati a far parte di un veicolo. Essi possono essere approvati indipendente da un veicolo. Un'entità tecnica o un componente possono essere originali (di primo montaggio o di sostituzione) se appartengono al tipo (ai tipi) montato (i) sul veicolo all'atto dell'omologazione, oppure non originali per la sola sostituzione;

6) omologazione: l'atto mediante il quale l'autorità competente constata che un tipo di veicolo soddisfa tanto le prescrizioni tecniche delle DP quanto le verifiche dell'esattezza dei dati del costruttore, previste dall'elenco esaustivo che figura nell'allegato I;

7) approvazione: l'atto mediante il quale l'autorità competente constata che una caratteristica o un'entità tecnica [approvazione di entità tecnica (o un componente) approvazione di componente] soddisfa le prescrizioni tecniche della DP che la o lo concerne prevista nell'elenco esaustivo che figura nell'allegato *I.* Le omologazioni o le approvazioni possono comportare estensioni in caso di modifiche, varianti o versioni;

8) ruote gemellate: due ruote montate su uno stesso asse, in modo che la distanza tra i centri delle superfici di contatto di tali ruote con il suolo sia inferiore a 460 mm. Tali ruote gemellate sono considerate come ruota unica;

9) veicoli a propulsione bimodale: i veicoli dotati di due sistemi diversi di propulsione: ad esempio sistema di propulsione elettrico e sistema termico;

10) costruttore: la persona o l'ente responsabile verso l'autorità competente in materia di omologazione e di approvazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e di approvazione e della conformità della produzione. Non è indispensabile che partecipi direttamente a tutte le fasi della costruzione del veicolo soggetto a omologazione o della fabbricazione del componente o dell'entità tecnica soggette al procedimento di approvazione;

11) servizio tecnico: l'organismo o l'ente designato come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove o ispezioni per conto dell'autorità competente in materia di approvazione o omologazione.».

— Per il testo degli articoli 75, comma 3; 107, comma 3; 114, comma 3, del codice della strada, si rimanda alle note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 46, 47 comma 1 del codice della strada:

«Art. 46 *(Nozione di veicolo).* — 1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento.».

«Art. 47 *(Classificazione dei veicoli).* — 1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

a) veicoli a braccia;

b) veicoli a trazione animale;

c) velocipedi;

d) slitte;

e) ciclomotori;

f) motoveicoli;

g) autoveicoli;

h) filoveicoli;

i) rimorchi;

l) macchine agricole;

m) macchine operatrici;

n) veicoli con caratteristiche atipiche.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto 8 maggio 1995 e successive modifiche:

«Art. 3 *(Domanda di omologazione).* — 1. La domanda di omologazione di un veicolo è presentata dal costruttore alla autorità nazionale che rilascia l'omologazione. Essa è accompagnata dalla documentazione informativa contenente le informazioni specificate nell'allegato *III* e dalle schede di omologazione relative a ciascuna delle pertinenti direttive particolari, conformemente agli allegati *IV* o *XI*. Inoltre, fino alla data di rilascio o di rifiuto dell'omologazione, il fascicolo di omologazione previsto dalle direttive particolari per l'omologazione di sistemi ed entità tecniche è messo a disposizione dell'autorità che rilascia l'omologazione».

2. In deroga al paragrafo 1, se nessuna scheda di omologazione relativa ad una delle pertinenti direttive particolari è disponibile, i documenti che accompagnano la domanda comprendono una documentazione informativa contenente le informazioni richieste all'allegato I in relazione alle direttive particolari specificate negli allegati *IV* o *XI* e, se del caso, alla parte *II* dell'allegato *III*.

3. Nel caso di un'omologazione in più fasi, il richiedente deve fornire:

nella prima fase: le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione richieste per un veicolo completo, relative allo stato di costruzione del veicolo base;

nella seconda e nelle successive fasi: le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione relative alla fase attuale di costruzione, nonché una copia della scheda di omologazione del veicolo incompleto rilasciata nella fase di costruzione precedente. Il costruttore deve inoltre fornire un elenco completo delle modifiche e delle aggiunte da lui apportate ai veicoli incompleti.

4. La domanda per l'omologazione di un tipo di sistemi, componenti o entità tecniche deve essere presentata dal costruttore all'autorità che rilascia l'omologazione di uno Stato membro. Essa è accompagnata da una documentazione informativa il cui contenuto è specificato nella scheda informativa della rispettiva direttiva particolare.

5. Qualsiasi domanda relativa ad un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica può essere presentata unicamente presso un solo Stato membro. Per ogni tipo da omologare deve essere presentata una domanda separata.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto 5 aprile 1994:

«Art. 3 *(Domanda di omologazione o di approvazione).* — Ogni domanda di omologazione o di approvazione è presentata dal costruttore all'autorità competente. Essa è accompagnata da una scheda informativa, conforme al modello contenuto nell'allegato *II*, se trattasi di omologazione o conforme al modello contenuto in un allegato o in un'appendice di una DP relativa all'entità tecnica o al componente in questione, se trattasi di approvazione, nonché dai documenti menzionati in detta scheda. Per uno stesso tipo di veicolo, di entità tecnica o di componente, tale domanda può essere accettata solo se non presentata presso altri Stati membri.».

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76:

«Art. 1. — La «scheda informativa» è il documento predisposto dal costruttore che accompagna la domanda di omologazione C.E.E. di un tipo di trattore agricolo o forestale a ruote ed il cui modello figura nell'allegato *I* al presente decreto.».

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo delle sezioni 4ª e 5ª di cui all'allegato *VII* del decreto 4 agosto 1998:

«Allegato *VII.*

Sezione 4. Un numero progressivo di 4 cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) indicante il numero dell'omologazione di base. La serie dei numeri deve iniziare con 0001 per ciascuna direttiva di base.

In caso di omologazione concessa a titolo di deroga ai sensi dell'allegato *XI* o dell'art. 8, paragrafo 2, lettera *c)*, il primo carattere (*) è sostituito dalla lettera "D".

Sezione 5. Il numero progressivi di due cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) indicante l'estensione. La serie dei numeri deve iniziare con 00 per ciascun numero di omologazione base.».

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto 8 maggio 1995 e successive modifiche:

«Art. 5 *(Modifiche delle omologazioni).* — 1. Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione prende i provvedimenti necessari per essere informato di qualsiasi modifica delle informazioni che figurano nel fascicolo di omologazione.

2. La domanda di modifica di un'omologazione è presentata esclusivamente allo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione originaria.

3. Per quanto riguarda l'omologazione di un sistema, un componente o un'entità tecnica, ove siano mutate le indicazioni che figurano nel fascicolo di omologazione, l'autorità di omologazione dello Stato membro in questione rilascia, se necessario, la pagina o le pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio; la detta prescrizione si reputa ottemperata anche dal rilascio di una versione coordinata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.

Ogni volta che sono rilasciate modifiche o una versione coordinata e aggiornata, viene modificato anche l'indice del fascicolo di omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in modo da indicare le date delle modifiche più recenti o la data della versione coordinata e aggiornata.

Inoltre, se una delle informazioni che figurano nella scheda di omologazione (esclusi gli allegati) è stata modificata, oppure se le prescrizioni della direttiva sono state modificate dopo la data indicata sulla scheda di omologazione, la modifica è contrassegnata come «estensione» e l'autorità di omologazione dello Stato membro in questione rilascia una scheda di omologazione modificata (contrassegnata da un numero di estensione), sulla quale sono chiaramente indicati il motivo dell'estensione e la data del nuovo rilascio.

Se l'autorità che rilascia l'omologazione dello Stato membro in questione ritiene che la modifica di un fascicolo informativo giustifichi nuove prove o nuove verifiche, ne informa il costruttore e rilascia i documenti sopraindicati solo previo esito positivo delle nuove prove o verifiche.

4. Per quanto riguarda l'omologazione di un veicolo, ove siano mutate le indicazioni che figurano nel fascicolo di omologazione, l'autorità di omologazione dello Stato membro in questione rilascia, se necessario, la pagina o le pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio; detta prescrizione si reputa ottemperata anche dal rilascio di una versione coordinata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.

Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una versione coordinata e aggiornata, viene modificato anche l'indice del fascicolo di omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in modo da indicare le date delle modifiche più recenti o la data della versione coordinata e aggiornata.

Inoltre, se sono necessarie ulteriori verifiche, oppure se una delle informazioni che figurano nella scheda di omologazione (esclusi gli allegati) è stata modificata, o ancora se le prescrizioni di una delle direttive particolari applicabili alla data a decorrere dalla quale la prima messa in circolazione è vietata sono state modificate dopo la data indicata sulla scheda di omologazione, la modifica è contrassegnata come «estensione» e l'autorità di omologazione dello Stato membro in questione rilascia una scheda di omologazione modificata (contrassegnata da un numero di estensione), sulla quale sono chiaramente indicati il motivo dell'estensione e la data del nuovo rilascio.

Se l'autorità che rilascia l'omologazione dello Stato membro in questione ritiene che la modifica di un fascicolo di omologazione giustifichi nuove ispezioni, ne informa il costruttore e rilascia i documenti sopraindicati solo previo esito positivo delle nuove ispezioni. I documenti aggiornati vengono inviati a tutte le altre autorità competenti entro il termine di un mese.

5. Qualora risulti imminente la cessazione di validità dell'omologazione di un tipo di veicolo in quanto una o più omologazioni rilasciate a norma delle direttive particolari indicate nel relativo fascicolo di omologazione sta per scadere oppure a seguito dell'inserimento di una nuova direttiva particolare nell'elenco di cui all'allegato *IV*, parte I, l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato l'omolo-

gazione ne informa, almeno un mese prima dalla scadenza dell'omologazione, le autorità competenti degli altri Stati membri, precisando la data oppure comunicando il numero di identificazione dell'ultimo veicolo prodotto conformemente alla vecchia scheda di omologazione.

6. Non è necessario modificare l'omologazione delle categorie di veicoli non interessati da una modifica delle prescrizioni contenute nelle direttive particolari o nella presente direttiva.».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto 8 maggio 1995 e successive modifiche:

«Art. 10 *(Provvedimenti relativi alla conformità della produzione).* — 1. Lo Stato membro che ha rilasciato un'omologazione prende i provvedimenti previsti all'allegato *X*, in relazione a detta omologazione, per accertare, se necessario in collaborazione con le autorità competenti che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri, se siano stati presi i provvedimenti necessari per garantire la conformità al tipo omologato dei veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti.

2. Lo Stato membro che ha rilasciato un'omologazione adotta i provvedimenti previsti all'allegato *X*, in relazione a detta omologazione per accertare, se necessario in collaborazione con le autorità competenti che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri, se i provvedimenti di cui al paragrafo 1 continuino ad essere adeguati e se i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti continuino ad essere conformi al tipo omologato. La verifica effettuata per assicurare la conformità al tipo omologato è limitata alle procedure di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato *X* ed alle direttive particolari contenenti requisiti specifici.».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto 5 aprile 1994:

«Art. 4 *(Omologazione, approvazione e conformità di produzione).* — 1. L'autorità competente omologa ogni tipo di veicolo, approva entità tecniche o componenti che soddisfino le seguenti condizioni:

a) il tipo di veicolo soddisfa le prescrizioni tecniche delle DP e corrisponde ai dati forniti dal costruttore, quali definiti nell'elenco esaustivo contenuto nell'allegato *I*;

b) l'entità tecnica o il componente soddisfa le prescrizioni tecniche della DP che lo concerne e corrisponde ai dati forniti dal costruttore, quali definiti nell'elenco esaustivo contenuto nell'allegato *I*.

2. Prima di procedere all'omologazione o approvazione, l'autorità competente che effettua queste operazioni prende le misure necessarie per accertarsi, all'occorrenza in collaborazione con le autorità competenti della Stato membro in cui il prodotto è realizzato o introdotto nella Comunità, che siano rispettate le disposizioni dell'allegato *VI* affinché i veicoli prodotti, immessi sul mercato, messi in vendita o in circolazione nuovi siano conformi al tipo omologato e che le entità tecniche o i componenti prodotti, immessi sul mercato e venduti nuovi siano conformi al tipo approvato.

3. L'autorità competente di cui al comma 2 deve vigilare, all'occorrenza in collaborazione con le autorità competenti dello Stato membro in cui il prodotto è realizzato o introdotto nella Comunità, affinché le disposizioni dell'allegato *VI* continuino ad essere rispettate.

4. L'autorità che procede all'omologazione riconosce i certificati di approvazione rilasciati da uno o più Stati membri, che corredano la domanda di omologazione, evitando così di procedere agli accertamenti di cui al comma 1, lettera *b)*, per i componenti e/o le entità tecniche già approvati.

5. L'autorità competente è responsabile delle omologazioni e delle approvazioni che ha rilasciato. L'autorità competente che ha rilasciato l'omologazione di un tipo di veicolo esegue il controllo della conformità della produzione, all'occorrenza in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri che hanno rilasciato le approvazioni di componenti o di entità tecniche destinate a quel tipo di veicolo.».

— Si riporta il testo degli articoli 77, 109 e 114 del codice della strada:

«Art. 77 *(Controlli di conformità al tipo omologato).* — 1. Il Ministero dei trasporti ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformità. Ha facoltà, inoltre, di sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora dai suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato rispetto della conformità al tipo omologato.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti i Ministeri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a carico del titolare dell'omologazione.

3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.270.180 a L. 5.080.700.

4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente.».

«Art. 109 *(Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole).* — 1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato sono identificati ai sensi dell'art. 74.

2. Il Ministero dei trasporti ha facoltà di prelevare e di sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo della conformità al tipo omologato le macchine agricole non ancora immatricolate e i relativi dispositivi destinati al mercato nazionale e identificati a norma del comma 1. Con decreto del Ministro dei trasporti, emesso di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi, nonché i relativi oneri a carico del titolare dell'omologazione.

3. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità da seguire fino alla sospensione dell'efficacia dell'omologazione o alla revoca dell'omologazione stessa, qualora in seguito al controllo di cui al comma 2 risulti il mancato rispetto della conformità della serie al tipo omologato.

4. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola o dispositivi non conformi ai tipi omologati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 635.090 a L. 2.540.350.

5. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola omologata, rilasciando la relativa dichiarazione di conformità non munita dei dati di identificazione a norma del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 63.510 a L. 254.030.».

«Art. 114 *(Circolazione su strada delle macchine operatrici).* — 1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall'art. 106.

2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici della direzione generale della M.C.T.C., che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.

3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall'art. 104, comma 8.

4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione.

5. Le modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarità del veicolo ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

6. Le modalità per l'immatricolazione e la targatura sono stabilite dal regolamento.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole.».

01G0336

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 maggio 2001, n. **278.**

Regolamento di attuazione dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, per l'indicazione delle notizie riguardanti gli esercenti attività agricola da iscrivere nel REA e per la definizione delle modalità semplificate per la loro acquisizione ed il loro aggiornamento.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativo all'istituzione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, di attuazione del predetto articolo 8, concernente l'istituzione del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), ed in particolare i commi 3 e 4 che prevedono che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, siano indicate le notizie da inserire nel REA da acquisire direttamente dagli archivi delle PP.AA., e dei concessionari pubblici, siano stabilite le modalità semplificate per la denuncia delle notizie da parte di privati e sia approvato il modello per detta denuncia;

Visto l'articolo 32 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 581 relativo all'interconnessione telematica tra i sistemi informativi delle camere di commercio, il Ministero delle finanze, l'INPS e l'INAIL;

Visto l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che prevede l'interconnessione del SIAN con il sistema informativo delle camere di commercio al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del REA;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, recante: «Norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole» ed, in particolare, gli articoli 5, 9 e 10 che disciplinano le modalità dell'interconnessione dell'anagrafe medesima con il sistema informativo delle camere di commercio;

Visto l'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante disposizioni volte ad evitare duplicazioni di adempimenti a carico dei soggetti interessati;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente il Sistema statistico nazionale così come modificato dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 18 giugno 1999;

Visto il parere espresso dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione in data 29 dicembre 1999;

Visto il parere espresso dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali in data 20 marzo 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 giugno 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 13802 del 16 febbraio 2001 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «ufficio»: l'ufficio del registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) «modello»: il modello anche informatico di conferma o variazione dei dati dell'impresa agricola da iscrivere nel REA;

c) «REA»: il repertorio delle notizie economiche e amministrative, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

d) «esercenti attività agricola»: gli imprenditori agricoli che esercitano le attività agricole a norma dell'articolo 2135 del codice civile e delle leggi speciali, i coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 del codice civile, le società esercenti attività agricola soggette all'obbligo d'iscrizione nel registro delle imprese, nonché gli Enti, le associazioni e gli organismi operanti in agricoltura, ancorché non in modo esclusivo o prevalente, soggetti all'obbligo di iscrizione nel REA;

e) «SIAN»: il Sistema informativo agricolo nazionale.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto indica le notizie di carattere economico, statistico e amministrativo, riguardanti gli esercenti attività agricola, da iscrivere nel REA a norma dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e definisce le modalità con le quali gli uffici le acquisiscono e le aggiornano direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e di concessionari di pubblici servizi o su denuncia degli interessati.

2. Con successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno indicate ulteriori notizie di carattere economico, statistico e amministrativo da denunciare al REA, oltre a quelle già contenute in detto repertorio ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, con riferimento agli esercenti attività non agricole.

Art. 3.

Procedimento di acquisizione e di aggiornamento di dati e notizie nel REA

1. Le notizie di cui all'articolo 2 riguardano gli addetti, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi riferimenti catastali, la tipologia e consistenza degli allevamenti, nonché l'identificazione degli imprenditori a titolo principale e sono indicate nell'allegato AG annesso al presente decreto. Per l'acquisizione di tali notizie, non coperte da segreto statistico ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, gli uffici accedono alle banche dati gestite dall'AGEA e dagli organismi pagatori, all'Archivio statistico delle imprese attive (ASIA) previsto dal regolamento CEE n. 2186 del 1993, ai sistemi informativi del Ministero delle finanze, a norma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, dell'INPS e dell'INAIL, nonché al SIAN e ai sistemi informativi delle regioni. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano nelle quali siano operanti organi con analoghe finalità è dato incarico a queste ultime di fornire tutti i dati richiesti all'anagrafe centrale. La valutazione dell'esistenza del segreto statistico ovvero di obblighi o divieti ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, compete alle amministrazioni titolari delle predette banche dati.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, il SIAN comunica all'ufficio, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati e le notizie di cui al comma 1 relativamente agli esercenti attività agricola che alla predetta data risultano iscritti nel registro delle imprese e nel REA.

3. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'ufficio richiede, a norma dell'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, le medesime informazioni di cui al comma 1 agli esercenti attività agricola, per i quali non abbia avuto comunicazione dal SIAN ma che risultino iscritti nel registro delle imprese e nel REA, per il tramite di un modello recante i dati e le notizie di cui all'allegato AG.

4. Gli esercenti attività agricola di cui al comma 3, anche avvalendosi dell'assistenza delle associazioni agricole, comunicano all'ufficio anche in via telematica, entro il 30 novembre di ciascun anno e comunque quando ne abbiano interesse, le notizie di cui al comma 1 con riferimento al modello di cui all'allegato AG. In caso di mancata comunicazione i dati s'intendono confermati.

5. Con comunicato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato indirizzato alle associazioni di categoria degli imprenditori agricoli, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e da diffondere anche a cura delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, saranno rese note le scadenze di cui ai commi 2, 3 e 4 per il primo anno di avvio del procedimento di cui al presente articolo.

6. Il responsabile del trattamento dei dati adotta le misure di sicurezza previste dall'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 4.

Certificazioni

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, le certificazioni e le attestazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 8, comma 8, lettera *b)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed ogni altra risultanza tratta dal registro delle imprese e dal REA relativa ad ogni stato, fatto e qualità riguardante l'esercente attività agricola sono sostitutive di ogni altra dichiarazione o attestazione riguardante i medesimi stati, fatti e qualità dell'esercente attività agricola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 maggio 2001

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
PECORARO SCANIO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, Industria, commercio e artigianato, foglio n. 300

ALLEGATO

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA		
AG 2000	REGISTRO DELLE IMPRESE Repertorio Economico Amministrativo (REA)	

ESTREMI DI ISCRIZIONE DELLA DENUNCIA (gli spazi colorati sono riservati all'Ufficio : non compilare)

Data di protocollo / / Nr. protocollo Numero R.E.A.

Il sottoscritto : *in qualità di (titolare, amm.re):*

A *dell' impresa :*

con codice fiscale : *iscritta nel Registro imprese al Nr. :*

Ufficio del Registro delle imprese di :

B *dell' associazione, ente, etc. :*

con codice fiscale : *iscritta nel R.E.A. al Nr. :*

Ufficio del Registro delle imprese di :

presente denuncia al Repertorio Economico Amministrativo di : *per la variazione/integrazione dei dati sottoelencati*

AVVERTENZA IN CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE I DATI SOTTOELENCATI SI INTENDONO CONFERMATI

FAMILIARI PARTECIPI ALL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA

I familiari partecipi all' attività dell' Impresa (incluso il titolare) sono i seguenti :

cognome	*nome*	*codice fiscale*	*è coltivatore diretto ?*	
			SI	NO
			SI	NO
			SI	NO
			SI	NO
			SI	NO
			SI	NO
			SI	NO
			SI	NO
			SI	NO

ORDINAMENTO PRODUTTIVO DELL' IMPRESA AGRICOLA

ordinamento colturale (1)		ordinamento zootecnico			comune di ubicazione		
codice attività	superficie investita (2)	codice attività	numero (3)	unità di misura (3)		foglio/i (4)	titolo (5)

(1) con riferimento all' ultima annata agraria (31 ottobre-1 novembre)

(2) indicare la superficie investita in ettari e are

(3) nella casella indicare numero e unità di misura (capi, quintali, metri cubi, arnie, ecc) della consistenza dell' allevamento, se misurabile

(4) indicare il numero identificativo del foglio/i catastale/i investito/i dall'attività

(5) indicare uno dei seguenti codici P (proprietà), A (affitto), U (usufrutto)

QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE

Art. 12 primo comma della legge n. 153 del 1975

"Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale."

Imprenditore agricolo a titolo principale : [SI] [NO]

LAVORO PRESTATO NEL CORSO DELL'ULTIMA ANNATA AGRARIA (31 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE)

Numero di lavoratori a tempo indeterminato :		
Numero di giornate lavorative prestate da lavoratori a tempo determinato :		

FIRMA DELL'OBBLIGATO (titolare, procuratore o amministratore)

Nome e Cognome .... Firma ....

SPAZIO PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDENTITÀ DEL FIRMATARIO

Documento di riconoscimento ______________ rilasciato il ___ / ___ / ____ da ______________

Data ___ / ___ / ______

Firma (per esteso) e qualifica del ricevente

INDICARE DENOMINAZIONE, NUMERO DI TELEFONO ED EVENTUALE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DI CHI PRESENTA QUESTO MODELLO (ASSOCIAZIONE, STUDIO, AGENZIA, ETC.)

DENOMINAZIONE ______________

TEL ______________ E-MAIL ______________

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 9, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 7 dicembre 1995 è riportato in note alle premesse.

Note alle premesse:

— Il testo vigente dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 *(Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)*, è il seguente:

«Art. 8 *(Registro delle imprese).* — 1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

4. *(Abrogato).*

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:

a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;

b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;

c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;

d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.

9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera *b)*, è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.

10. È abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.

13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8».

— Il testo degli articoli 9 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della lgge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile), è il seguente:

«Art. 9 *(Repertorio delle notizie economiche e amministrative)*. — 1. In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera *d)*, della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio è istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

2. Sono obbligati alla denuncia al REA:

a) gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali;

b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unità locali.

3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali è prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle già iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'ufficio può acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonché dall'archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purché non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalità semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.

4. L'esercente attività agricole deve altresì indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Il REA è gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro».

«Art. 32 *(Interconnessione del sistema informativo dell'ufficio con i sistemi informativi del Ministero delle finanze, dell'INPS e dell'INAIL)*. — 1. Al fine di agevolare i rispettivi adempimenti istituzionali, è attivata l'interconnessione telematica tra il sistema informativo dell'ufficio e quelli del Ministero delle finanze, dell'INPS e dell'INAIL.

2. Con apposita convenzione vengono determinati l'oggetto dell'interconnessione, le relative modalità e gli eventuali costi che non devono eccedere quelli diretti».

— Il testo dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), è il seguente:

«3. Il SIAN è interconnesso con i sistemi informativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del Repertorio economico amministrativo (REA). Con i medesimi regolamenti, di cui all'art. 14, comma 3, sono altresì definite le modalità di fornitura al SIAN da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del comparto agroalimentare».

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1999.

— Il testo degli articoli 5, 9 e 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 è il seguente:

«Art. 5 *(Interconnessione con il sistema delle camere di commercio)*. — l. Il SIAN, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, comunica al sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura gli elementi informativi necessari all'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA); per tali fini, il protocollo di interscambio dati tra il SIAN ed il sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui al comma 4 del citato art. 15 del decreto legislativo n. 173 del 1998, è basato sul CUAA, di cui all'art. 1.

2. L'iscrizione di una impresa, esercente le attività di cui all'art. 1, comma 1, nel registro delle imprese, di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, viene comunicata al SIAN dal sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalità di cui al comma 1, ai fini dell'iscrizione nell'anagrafe e del rilascio della Carta di cui all'art. 7».

«Art. 9 *(Fascicolo aziendale)*. — 1. Per i fini di semplificazione ed armonizzazione, di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 173 del 1998, è istituito, nell'ambito dell'anagrafe, a decorrere dal 30 giugno 2000, il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni di cui all'art. 3.

2. Anteriormente alla data di cui al comma 1, attraverso le procedure progressivamente rese disponibili dai SIAN, ciascun soggetto iscritto all'anagrafe verifica le informazioni relative al titolo di conduzione ed alla consistenza aziendale, con l'obbligo di confermarne l'attualità ovvero di comunicare le eventuali variazioni o integrazioni. Nell'ambito delle predette procedure sono indicati tempi e modalità per le conferme, le variazioni o le integrazioni, In caso di mancata conferma entro i termini indicati dalle procedure, valgono i dati risultanti nel fascicolo aziendale. Qualora ai fini della verifica delle consistenze aziendali sia necessario rendere disponibile all'azienda, attraverso i servizi del SIAN, la riproduzione dei dati catastali, la stessa è tenuta al pagamento degli oneri di cui al decreto del Ministero delle finanze del 27 giugno 1996 e successive modificazioni e integrazioni, con le facilitazioni previste per gli enti statali e territoriali, nonché dal protocollo d'intesa tra il Ministero delle finanze e il Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 giugno 1998.

3. Le variazioni ed integrazioni comunicate ai sensi del comma 2 sono valide anche ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e vengono trasmesse dal SIAN al sistema informativo delle camere di commercio con le modalità di cui all'art. 5.

4. A partire dal 1º luglio 2000, le aziende che eventualmente non risultano iscritte all'anagrafe sono tenute, nel momento in cui si manifestano all'amministrazione, ai fini dell'ammissione a qualsiasi beneficio comunitario, nazionale o regionale, a comunicare le informazioni relative al beneficio richiesto che saranno inserite nel fascicolo aziendale».

«Art. 10 *(Modello di variazione)*. — 1. Successivamente al 30 giugno 2000, le eventuali variazioni rispetto ai dati di cui all'art. 3, consolidate nel fascicolo aziendale, debbono essere comunicate dalle aziende, attraverso il modello di variazione, adottato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Le aziende sono tenute alla presentazione del modello di variazione qualora siano intervenute variazioni rispetto ai dati contenuti nel fascicolo aziendale. In mancanza del modello di variazione, per ciascuna azienda vengono automaticamente confermati i dati contenuti nel fascicolo aziendale.

3. Le aziende iscritte all'anagrafe successivamente alla data del 30 giugno 2000, sono tenute a comunicare le informazioni necessarie alla costituzione del fascicolo aziendale attraverso il modello di variazione.

4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 3 sono valide anche ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e vengono trasmesse dal SIAN al sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con le modalità di cui all'art. 5. Con le stesse modalità le camere di commercio comunicano al SIAN le variazioni intervenute rispetto ai dati anagrafici ed a quelli inerenti il legale rappresentante e la sede legale di cui alle lettere *a)* e *c)* dell'art. 3, comma 1.

5. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa».

— Il testo dell'art. l8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

«Art. 18. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amniinistrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare»

— Il testo della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1997, supplemento ordinario.

— Il testo del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 1989.

— Il testo decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 (Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 1999.

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo degli articoli 2135 e 2083 del codice civile è il seguente:

«Art. 2135 *(Imprenditore agricolo)*. — È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.

Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura».

«Art. 2083 *(Piccoli imprenditori)*. — Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è il seguente:

«Art. 9 *(Disposizioni per la tutela del segreto statistico)*. — 1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.

2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.

3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito lo ufficio di statistica può, sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

— Il testo del regolamento CEE n. 2186/93 del 22 luglio 1993 (Regolamento del Consiglio relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici) è pubblicato nella G.U.C.E. 5 agosto 1993, n. 196.

— Per il testo dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si veda nelle note alle premesse.

— Per il titolo della legge 31 dicembre 1996, n. 675, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si veda nella note alle premesse.

— Il testo dell'art. 15, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è il seguente:

«1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante».

Note all'art. 4:

— Si riporta la rubrica degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), facendo tuttavia presente che la legge medesima è stata, nelle more dell'emanazione del presente regolamento, abrogata ad opera dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), il cui testo è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001, supplemento ordinario; si fa altresì presente che il testo dei citati articoli 2 e 4 è stato in parte trasfuso negli articoli 46 e 47 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:

«Art. 2 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).*

«Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva di notorietà).*

— Per il testo dell'art. 8, comma 8, lettera *b)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si veda nelle note alle premesse.

01G0337

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 2001.

Adeguamento della retribuzione delle categorie di docenti e ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo il quale la retribuzione delle categorie di personale non contrattualizzato ivi indicate è adeguata di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'Istituto nazionale di statistica, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali;

Visto l'art. 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo il quale la percentuale dell'adeguamento annuale è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 2000, con il quale è stata determinata la misura dell'adeguamento del trattamento economico dal 1° gennaio 2000;

Vista la nota dell'Istituto nazionale di statistica in data 30 marzo 2001, n. SP/383.2001, con la quale si comunica che la variazione media degli incrementi retributivi realizzati nel 2000 rispetto al 1999 è risultata pari a 2,60 per cento;

Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate in godimento alla data del 1° gennaio 2000 sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 2001, in misura percentuale pari a 2,60 per cento. Il relativo onere, che costituisce spesa avente natura obbligatoria, resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2001

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BASSANINI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 219

01A7755

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 luglio 2001.

Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori di alcuni comuni delle province di Milano e di Bergamo colpiti dalle trombe d'aria verificatesi in data 7 luglio 2001.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che il giorno 7 luglio 2001 il territorio dei comuni di Arcore, Concorezzo, Vimercate, ed Usmate Velate, in provincia di Milano e nei comuni di Zogno, Bracca, Strozza, Lovere, Alzano Lombardo, Villa d'Ogna, Ponte San Pietro, Curno, Mozzo e Gorno in provincia di Bergamo, è stato interessato da due trombe d'aria eccezionali che hanno causato gravissimi danni all'assetto economico ed ambientale ed alle infrastrutture delle zone interessate;

Considerato che molte abitazioni sono inagibili e che le strutture di numerose imprese necessitano di pronti interventi volti ad assicurarne rapidamente la ripresa dell'attività produttiva;

Considerato che l'evento per intensità ed estensione non può essere fronteggiato con mezzi e poteri ordinari;

Viste le richieste della regione Lombardia con note n. U1.2001.0037282 e n. U1.2001.0037656 in data 9 luglio 2001;

Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 81 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 luglio 2001, su proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nei comuni di Arcore, Concorezzo, Vimercate ed Usmate Velate in provincia di Milano e nei comuni di Zogno, Bracca, Strozza, Lovere, Alzano Lombardo, Villa d'Ogna, Ponte San Pietro, Curno, Mozzo e Gorno in provincia di Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno
SCAJOLA

01A7848

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 luglio 2001.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della città di Napoli in conseguenza del crollo di un edificio nel quartiere Arenella.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che il giorno 25 giugno 2001 nel comune di Napoli alla traversa S. Severino, n. 5, nel quartiere Arenella, si è verificato il crollo di un edificio adibito a civile abitazione;

Considerato che per effetto del crollo numerose famiglie hanno perso l'abitazione e necessitano di interventi di primo soccorso;

Considerato che l'evento verificatosi è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di assicurare, congiuntamente all'amministrazione comunale di Napoli, interventi per il soccorso in favore dei cittadini danneggiati;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la richiesta del sindaco di Napoli n. 21/u, in data 5 luglio 2001, con la quale è chiesta la dichiarazione di stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 luglio 2001 sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 31 luglio 2002 lo stato di emergenza nel territorio della città di Napoli per il primo soccorso ai soggetti privati danneggiati dal crollo dell'edificio verificatosi in data 25 giugno 2001 e per la messa in sicurezza dell'area.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno
SCAJOLA

01A7849

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 giugno 2001.

Operazione di rimborso anticipato parziale a prezzo di mercato del BTP 6,25% 1° gennaio 1997/2002.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, comma 2, con il quale si è stabilito, che con propri decreti il Ministro del tesoro può procedere al rimborso anticipato dei titoli emessi;

Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, come sostituito dall'art. 2, comma 165, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in virtù del quale il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, può ristrutturare il debito pubblico interno ed estero attraverso operazioni di trasformazione di scadenze, di scambio o sostituzione di titoli di diverso tipo, o altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003;

Considerato che il prestito BTP 6,25% 1° gennaio 1997/2002 (IT0000367844) risulta essere quotato sopra la pari in quanto frutta interessi superiori a quelli correntemente espressi dal mercato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, è disposto il rimborso anticipato, anche parziale, del titolo citato in premessa, al prezzo di mercato pari a 100,97, per un importo nominale di 250 milioni di euro.

Al tal fine il Tesoro si avvale di uno o più intermediari, individuati tra gli operatori specialisti in titoli di Stato.

Art. 2.

Il rimborso è effettuato in un'unica soluzione il 22 giugno 2001, per il tramite della Banca d'Italia, cui il Tesoro mette a disposizione il controvalore in lire degli importi di seguito dettagliati:

capitale 252.425.000 di euro;
interessi 7.424.025 di euro.

Tali importi sono accreditati dalla Banca d'Italia, con valuta 22 giugno 2001, sul conto indicato dagli intermediari, di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere per il rimborso degli interessi farà carico all'unità previsionale di base 3.1.5.3 - capitolo 2933, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno in corso.

L'onere per il rimborso del capitale farà carico all'unità previsionale di base 3.3.1.3 - capitolo 9502, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno in corso.

Il presente decreto è trasmesso, per il visto, all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministero dell'economia e delle finanze, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A7829

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 25 maggio 2001.

Conferma dell'adeguamento degli istituti di psicoterapia riconosciuti dall'ordinamento previsto dal regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 13 che dispone che la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 dello stesso decreto esprime il proprio parere sull'adeguamento degli ordinamenti degli istituti in precedenza riconosciuti ai sensi della legge n. 56 del 1989 alle disposizioni del titolo II del regolamento medesimo;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Viste le istanze avanzate dagli istituti di cui all'allegato 1 per i fini di cui all'art. 13 del regolamento;

Visto il parere favorevole espresso in merito alle predette istanze dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 9 marzo 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento adottato con decreto 11 novembre 1998, n. 509 si approva l'avvenuto adeguamento alle disposizioni del titolo II dello stesso provvedimento degli ordinamenti adottati dagli istituti di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

ALLEGATO 1

ELENCO SCUOLE DI PSICOTERAPIA CHE HANNO AVUTO LA CONFERMA DEL RICONOSCIMENTO (ADEGUAMENTO)

Scuola di psicoterapia interattiva-cognitiva «Il Gabbiano» di Milano (Colico).

Associazione italiana di psicoterapia psicoanalitica infantile «AIPPI» di Roma.

Lo spazio psicoanalitico di Roma.

Scuola di formazione «Società italiana Gestalt» della Fondazione italiana Gestalt di Roma.

Scuola europea di psicoterapia ipnotica - Associazione medica italiana per lo studio delle ipnosi-AMISI di Milano.

Istituto di psicoterapia del bambino e dell'adolescente di Milano.

Scuola superiore di analisi transazionale - «Seminari romani di analisi transazionale» di Roma.

Istituto Torinese di analisi transazionale e Gestalt. S.r.l. di Torino.

Società gruppo-analitica italiana (SGAI) - Scuola di formazione in psicoterapia gruppo analitica di Milano e Roma.

Scuola di psicoterapia psicoanalitica di Milano.

ITER «Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia di gruppo» di Roma.

Istituto di analisi immaginativa - Scuola superiore di formazione in psicoterapia (S.a.s.) di Cremona.

Istituto modenese di psicoterapia sistemica e relazionale (ISCRA) di Modena.

COIRAG - Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi di Palermo, Torino, Milano, Roma.

Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia integrata - Società italiana di psicoterapia integrata (S.I.P.I) di Napoli.

Istituto di psicoterapia cognitiva e comportamentale (I.T.C.) di Padova.

Scuola Adleriana di psicoterapia di Torino.

Centro milanese di terapia della famiglia di Milano, Padova, Bologna, Genova.

Centro di psicologia e analisi transazionale - Scuola di specializzazione in psicoterapia di Milano.

Centro studi Martha Harris-Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie di Firenze.

Associazione centro studi di terapia familiare e relazionale di Roma, Prato, Torino, Catania, Bari.

Associazione per lo studio e l'insegnamento psico socio educativo (ASIPSE) - Scuola di formazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva di Milano.

Istituto Riza di medicina psicosomatica - Scuola di formazione in psicoterapia ad indirizzo psicosomatico di Milano.

ASARNIA «Associazione per lo sviluppo dell'approccio relazionale in neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'adolescenza» di Torino.

Centro studi in psicoterapia cognitiva (CESIPc) di Firenze.

Istituto di formazione in analisi transazionale (Auximon) di Roma.

Istituto di terapia familiare - Scuola di specializzazione in psicoterapia familiare e relazionale di Firenze.

Associazione di psicologia cognitiva di Roma.

Istituto di Gestal Hcc (Human Communication Center) - Centro di comunicazione umana di Ragusa, Venezia, Siracusa.

Istituto italiano di psicoterapia relazionale di Roma, Ancona, Messina e Catanzaro (sede mai attivata).

Istituto Freudiano per la clinica, la terapia e la scienza di Roma.

ASPIC - Istituto per la formazione di psicoterapeuti - Scuola di specializzazione quadriennale in psicologia clinica di comunità e psicoterapia umanistica integrata di Roma.

Istituto italiano di psicoanalisi di gruppo I.I.P.G. di Roma, Palermo, Catania e Messina.

I.I.F.A.B. - Istituto italiano di formazione in analisi bioenergetica di Roma.

IFREP - Istituto di formazione e ricerca per educatori e psicoterapeuti - Scuola di specializzazione in psicologia clinica di Roma, Cagliari, Venezia.

ASNE - SIPsIA scuola di psicoterapia psicoanalitica dell'età evolutiva - Corso di psicoterapia - Psicoanalitica del bambino, dell'adolescente e della coppia di Roma.

SIRPIDI - Scuola internazionale di ricerca e formazione in psicologia clinica e psicoterapia - Psicoanalitica di Roma.

Centro terapia cognitiva - Scuola di psicoterapia cognitiva di Como.

Scuola di psicoterapia della famiglia di Milano.

Scuola di psicoterapia cognitiva di Torino.

Società italiana di analisi bioenergetica (SIAB) di Roma e Milano.

Istituto per lo studio delle psicoterapie. Scuola di formazione in psicoterapie brevi ed approccio strategico di Roma e Vibo Valentia.

Istituto dell'approccio centrato sulla persona (IACP) di Roma, Firenze e Messina.

Istituto SKINNER - Scuola di specializzazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva di Roma.

Istituto di terapia familiare - Scuola di formazione in terapia familiare e relazionale e di Napoli.

Associazione italiana di psicologia analitica di Roma e Milano.

Società italiana di psicoterapia psicoanalitica (SIPP) di Roma.

Istituto di psicoterapia analitica di Firenze.

Società italiana di psicosintesi terapeutica (SIPT) - Scuola di psicoterapia psicosintetica di Firenze.

Associazione in psicoterapia dell'infanzia e adolescenza (A.Ps.I.A) di Cagliari.

S.A.I.G.A. - Scuola di individual psicologia per psicoterapeuti - Istituto di psicoterapia ad indirizzo Adleriano di Torino.

Istituto di psicoterapia familiare e relazionale S.r.l. (già Istituto Appulo Lucano) di Bari e Potenza.

CIRISU - Centro interdisciplinare di ricerca e di intervento sui sistemi umani di Bari.

Istituto Watson di Torino.

Istituto Miller - Scuola di psicologia e terapia cognitivo - comportamentale di Genova.

ISPPREF - Istituto di psicologia e psicoterapia relazionale e familiare di Napoli.

Scuola romana di psicoterapia familiare di Roma.

Istituto di psicoterapia relazionale I.P.R di Lucca.

Accademia di psicoterapia della famiglia di Roma, Napoli, Ancona, Torino, Teramo e L'Aquila.

01A7584

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 giugno 2001.

Approvazione del piano di controllo e del prospetto tariffario relativi alla STG «Mozzarella» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2082/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 14 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CEE) n. 2515/94 della Commissione, del 9 settembre 1994, recante modificazioni del regolamento (CEE) n. 1848/93 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2082/92 relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione, del 25 novembre 1998, con il quale è stata iscritta nell'Albo delle attestazioni di specificità di cui all'art. 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2082/92 la denominazione «Mozzarella»;

Ritenuta la necessità di individuare modalità di controllo al fine di consentire la produzione sul territorio nazionale della «Mozzarella» STG;

Visto il piano dei controlli e il prospetto tariffario predisposti dal Ministero delle politiche agricole e forestali per il controllo della STG «Mozzarella»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il comma 1 del citato art. 53 come sostituito, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che il comma 11 del sopraindicato art. 53 come sostituito stabilisce altresì che ogni attestazione di specificità riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 è soggetta al controllo di uno o più organismi privati o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio;

Ritenuto la necessità di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sul territorio nazionale;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di approvazione del piano dei controlli e del relativo prospetto tariffario della STG «Mozzarella»;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati il piano dei controlli ed il relativo prospetto tariffario della STG «Mozzarella», di cui agli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, predisposti dal Ministero delle politiche agricole e forestali sentito il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14, comma 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Art. 2.

1. Gli organismi, già iscritti nell'elenco di cui al comma 7 dell'art. 53 come sostituito, e le Autorità pubbliche che intendono essere rispettivamente autorizzati e designate ad espletare il controllo sulla STG «Mozzarella», inoltrano apposita istanza, di iscrizione alla sezione aggiunta dell'elenco predetto, al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I predetti soggetti trasmettono al Ministero delle politiche agricole e forestali il piano dei controlli e un piano tariffario conformi rispettivamente agli allegati 1 e 2 del presente decreto.

Art. 3.

1. I soggetti, singoli o associati, interessati alla produzione, sul territorio nazionale, dell'attestazione di specificità «Mozzarella» STG, sono controllati da uno o più Organismi di controllo privati o da Autorità pubbliche designate, competenti per territorio, scelti tra quelli iscritti nell'apposita sezione aggiunta di cui all'art. 2.

2. Gli stessi soggetti hanno l'onere di comunicare, entro dieci giorni, dalla data di immissione al sistema di controllo, la struttura individuata al Ministero delle politiche agricole e forestali e alla/e regione/i o alla/e provincia/e autonoma/e nel cui ambito territoriale ha sede lo stabilimento di produzione dell'attestazione di specificità controllata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2001

Il direttore generale reggente: RIGILLO

ALLEGATO 1

MOZZARELLA «SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA»

PIANO DEI CONTROLLI PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEL PRODOTTO E DEL PROCEDIMENTO DI FABBRICAZIONE

1. PREMESSA.

I prodotti alimentari registrati nell'Albo delle specialità tradizionale garantite (STG) ai sensi del regolamento n. 2082/92/CEE devono essere conformi ai requisiti specificati nel disciplinare approvato dalla Comunità europea mediante apposito regolamento.

La verifica di conformità del prodotto al disciplinare può essere effettuata da parte di organismi di controllo autorizzati dagli Stati membri.

2. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI.

Certificazione di conformità: atto mediante il quale un organismo di controllo autorizzato dal Ministero competente attesta che il prodotto ed il procedimento utilizzato per la sua fabbricazione sono conformi ai requisiti specificati nel disciplinare della «Mozzarella» STG.

Controlli interni: valutazione del livello di soddisfazione dei requisiti del prodotto e del procedimento di fabbricazione specificati nel disciplinare della «Mozzarella» STG effettuata da parte del fabbricante.

Controllo di conformità: attività di verifica mediante le quali l'organismo di controllo autorizzato e/o l'autorità pubblica designata accerta il livello di soddisfacimento dei requisiti specificati nel disciplinare della «Mozzarella» STG ai fini del rilascio della certificazione di conformità o dal mantenimento della certificazione rilasciata in precedenza.

Non conformità: mancato soddisfacimento di requisiti specificati relativi a materiali, prodotto o procedimento di fabbricazione della «Mozzarella» STG.

Disciplinare: documento che specifica i requisiti obbligatori della «Mozzarella» STG e del procedimento necessario alla sua fabbricazione.

Organismo di controllo autorizzato: ente terzo e indipendente di sorveglianza, autorizzato dal Ministero competente ad esercitare la verifica di conformità ai relativi disciplinari dei prodotti DOP, IGP e STG, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999 che ha sostituito l'art. 53 della legge n. 128/1998.

3. RIFERIMENTI.

Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari.

Regolamento (CEE) n. 2515/94 della Commissione, del 9 settembre 1994, recante modificazioni del regolamento (CEE) n. 1848/93 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2082/92 relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari.

Regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione, del 25 novembre 1998, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 relativo all'iscrizione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità previsto dal regolamento (CEE) n. 2082/92 relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari.

Art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

4. RICHIEDENTI LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ.

I contenuti del presente documento trovano applicazione presso i soggetti che intendono fabbricare ed immettere sul mercato il formaggio «Mozzarella» STG.

I produttori interessati sono pertanto tenuti a richiedere per iscritto all'organismo di controllo autorizzato l'accesso al sistema di certificazione di conformità, allegando alla domanda i seguenti elementi:

1) ragione sociale del richiedente;

2) indirizzo dello/degli stabilimento/i di produzione;

3) recapito telefonico, fax, posta elettronica;

4) nominativo e funzione della persona responsabile dei rapporti con l'Organismo di controllo autorizzato;

5) stima del quantitativo di «Mozzarella» STG da immettere annualmente sul mercato;

6) elenco identificativo dei documenti relativi al sistema di autocontrollo aziendale.

5. REQUISITI DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO.

Il formaggio «Mozzarella» STG è un formaggio fresco a pasta filata, molle, a fermentazione lattica.

Le principali caratteristiche, desunte dal disciplinare di prodotto, sono le seguenti:

a) caratteristiche fisiche:

forma sferoidale (eventualmente con testina) o a treccia;

peso sgocciolato da 20g (125g per la forma a treccia) a 250g (determinato entro tre giorni dalla fabbricazione);

b) caratteristiche organolettiche:

aspetto: pelle di consistenza tenera, superficie liscia e lucente, omogenea, di color bianco latte; pasta di struttura fibrosa (più pronunciata all'origine), a foglie sovrapposte, che rilascia al taglio e per leggera compressione liquido lattiginoso; possibile presenza di distacchi ma non di occhiatura; colore omogeneo, bianco latte;

consistenza: morbida e leggermente elastica;

sapore: caratteristico, sapido, fresco, delicatamente acidulo:

odore: caratteristico, fragrante, delicato, di latte lievemente acidulo;

c) caratteristiche chimiche:

umidità (m/m): 58-66% (forma sferoidale);
56-62% (forma a treccia);

grasso sul secco (m/m): min. 44%;

umidità sul non grasso (m/m): 69-80%;

pH della pasta: 5,1-5,6;

NaCl (m/m): max 1%;

acido L(+) lattico (m/m): > 0,2 (entro tre giorni dalla fabbricazione);

attività fosfatasica: max 12 mg fenolo/g di formaggio;

furosina: max 10 mg/100g di proteina ($N \times 6,38$);

d) caratteristiche microbiologiche:

microflora caratteristica: min. 10.000.000 ufc/g (entro tre giorni dalla fabbricazione);

microflora preponderante: streptococcus thermophilus;

microflora accessoria: enterococchi, batteri lattici termodurici (63° C per 35 min.).

L'accertamento delle caratteristiche del prodotto avviene su campioni prelevati nell'unità di produzione e, salvo quando diversamente indicato, conservati alle temperature e fino alla data indicate in etichetta.

Le modalità del prelievo dei campioni sono descritte nella norma UNI ISO 707.

6. Confezionamento.

Il confezionamento della «Mozzarella» STG è effettuato in linea dopo rassodamento del formaggio.

Il liquido di governo è costituito da acqua con eventuale aggiunta di sale.

La «Mozzarella» STG può essere posta in vendita solo se appositamente preconfezionata all'origine.

Sulle confezioni dovrà essere apposta la dicitura «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92».

7. Modalità di conservazione.

Ad una temperatura compresa fra 0 e 4° C.

La temperatura massima di conservazione e la data di scadenza (da consumarsi entro gg/mm) devono essere indicate in etichetta.

8. Requisiti di conformità del procedimento di fabbricazione.

a) materie prime:

latte intero che arriva crudo allo stabilimento, eventualmente regolato per il solo tenore in grasso;

lattoinnesto naturale preparato con latte proveniente dalla zona di raccolta dello stabilimento di produzione del formaggio ed utilizzato in loco;

caglio bovino liquido (attività di pepsina compresa fra 20 e 30%);

sale.

N.B. — Non è previsto l'impiego di additivi alimentari né di coadiuvanti tecnologici diversi da quelli sopra descritti;

b) lattoinnesto naturale: si ottiene per arricchimento selettivo della microflora presente naturalmente nel latte crudo.

Il primo lattoinnesto si ottiene da latte crudo non refrigerato e può servire da inoculo ai lattoinnesti successivi oppure essere direttamente impiegato in lavorazione.

Trattamento termico di almeno 63° C per 15 minuti (o equivalente), seguito da raffreddamento ed incubazione a 42-50°C fino ad un'acidità di 14-24 °SH su 100 ml e quindi raffreddamento a $T < 8$°C. Se conservato, va mantenuto in regime di refrigerazione a $T \leq 4$°C.

I lattoinnesti successivi si ottengono da latte crudo (anche refrigerato) inoculato con almeno il 4% di un lattoinnesto precedente (che non deve essere necessariamente il primo), trattato termicamente ed incubato come sopra fino allo stesso livello di acidità. Raffreddamento e conservazione come sopra.

Il lattoinnesto finale deve:

avere un'acidità compresa fra 16 e 30° SH su 100 ml;

avere un contenuto minimo di streptococchi termofili di 100.000.000 ufc/ml;

avere attività fosfatasica negativa;

essere utilizzato entro tre giorni dalla sua preparazione;

c) procedimento di fabbricazione:

comprende esclusivamente le fasi seguenti, effettuate in ciclo continuo nello stesso stabilimento di produzione:

prematurazione eventuale del latte (solo con lattoinnesto naturale);

pastorizzazione del latte minimo a 71,7 °C per 15 secondi (o combinazioni equivalenti);

inoculo del latte con lattoinnesto naturale;

aggiunta del caglio bovino liquido con attività di pepsina compresa tra il 20 e il 30%;

coagulazione presamica a 35-39 °C;

taglio, rottura e dissieramento della cagliata;

maturazione lattica della cagliata fino ad un pH di 5,0-5,4;

taglio in pezzi della pasta matura;

filatura con acqua calda eventualmente addizionata di sale (T pasta =58-65 °C);

formatura a caldo della pasta;

rassodamento in acqua fredda (eventualmente addizionata di sale);

confezionamento.

9. Identificazione e rintracciabilità.

Al fine di fornire completa evidenza dei requisiti di conformità, il fabbricante di «Mozzarella» STG deve adottare idonee metodologie di identificazione e di registrazione dei lotti di materie prime, ingredienti, imballaggi e prodotti finiti.

Il fabbricante deve in ogni momento poter fornire piena visibilità della composizione e destinazione di ogni lotto di fabbricazione in uscita dallo stabilimento, nonché dell'identificazione ed origine dei lotti di materie prime, ingredienti ed imballi impiegati nella loro produzione.

10. Piano dei controlli.

La verifica della conformità del prodotto e del suo procedimento di fabbricazione ai requisiti specificati nel disciplinare della «Mozzarella» STG comporta sia la valutazione delle modalità e dei risultati dell'autocontrollo attuato dal fabbricante, sia le verifiche effettuate da una struttura di controllo presso l'unità produttiva.

I controlli sistematici cui materie prime, processo e prodotto devono essere sottoposti per poter essere certificati conformi ai requisiti del disciplinare della «Mozzarella» STG si articolano quindi su due livelli di attività:

controlli interni - attività di verifica, misura ed analisi attuate dal fabbricante nell'ambito del proprio autocontrollo;

controlli esterni - attività di controllo, effettuate da un organismo di controllo autorizzato, mediante verifiche ispettive e prove sul prodotto (materie prime, ingredienti, prodotti finiti).

Le prove da eseguirsi sui prodotti devono essere affidate a laboratori accreditati a fronte della norma UNI CEI EN 45001 relativamente alle specifiche prove da effettuare, o, in caso di indisponibilità di tali accreditamenti, in laboratori qualificati dalla struttura di controllo.

Materie prime, ingredienti e prodotti devono essere sottoposti a campionamento ed analisi secondo le modalità prescritte dal disciplinare.

MOZZARELLA S.T.G.

PIANO DEI CONTROLLI PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEL PRODOTTO E DEL PROCEDIMENTO DI FABBRICAZIONE

Controlli interni

N.	Fase descrizione	Requisito	Modalità di gestione e verifica da parte del fabbricante		Frequenza verifiche	Registrazioni prodotte
1	Materie prime (par. 8a)	Latte che arriva crudo in stabilimento, eventualmente regolato solo in materia grassa	Riceve e stocca separatamente il latte crudo destinato alla lavorazione della Mozzarella STG, che eventualmente standardizza in linea	Verifica delle tipologie di latte ricevuto in stabilimento, della rintracciabilità del latte destinato o STG e dell'eventuale regolazione	Ogni consegna	Registro fornitori, registrazione entrate e stoccaggi
		Lattoinnesto naturale preparato da latte crudo di raccolta (non refrigerato per 1° lattoinnesto)	Riceve e stocca separatamente latte non refrigerato e latte refrigerato	Verifica dello stoccaggio separato di due tipi di latte		Registrazione di entrate, stoccaggi e utilizzi del latte di raccolta
				Verifica della temperatura e dell'origine del latte utilizzato per la preparazione del lattoinnesto	Ogni consegna	
		Caglio bovino a titolo di pepsina 20-30%	Acquista caglio bovino conforme e richiede ai fornitori certificati analitici di corformità	Verifica certificati	Ogni consegna	Conserva certificati di analisi
				Prova di verifica presso laboratori	Una volta l'anno	
2	Preparazione del lattoinnesto naturale (par. 8b)	Secondo prescrizioni del disciplinare: conformità ai parametri previsti	Rispetta le modalità previste dal disciplinare	Verifica della corretta esecuzione	Ogni preparazione	Schede di lavorazione
3	Caratteristiche del lattoinnesto finale (par. 8b)	Acidità	Impiega solo lattoinnesto conforme	Effettua analisi sistematica dell'acidità	Ogni preparazione	Scheda di lavorazione
		Contenuto di streptococchi lattici termofili		Effettua verifica microbiologica	Ogni settimana	Registri CQ
				Caratterizza ceppi	Ogni anno	
		Attività fosfatasica negativa		Effettua analisi sistematica della fosfatasi	Ogni settimana	
		Utilizzato entro tre giorni dalla preparazione		Verifica corretto utilizzo	Ogni preparazione	Registrazione preparazione ed utilizzo
4	Procedimento di fabbricazione (par. 8c)	Latte che arriva crudo allo stabilimento	Impiega salo latte conforme e garantisce tracciabilità materie prima impiegata		Ogni lavorazione	Schede di lavorazione
		Tutte le fasi vengono effettuate di seguito, in ciclo continuo, in loco	Effettua tutte le operazioni in loco, di seguito, dal ricevimento latte al confezionamento del prodotto finito		Ogni lavorazione	
		Se viene effettuata la prematurazione del latte impiega solo di lattoinnesto naturale	Se prematura il latte, utilizza il lattoinnesto naturale	Verifica effettuazione prematurazione con solo lattoinnesto naturale	Ogni lavorazione	Scheda di stoccaggio latte e di utilizzo lattoinnesto
		Pastorizzazione a 71,7 °C per 15 secondi minimo o trattamento equivalente	Esegue trattamento latte secondo disposizioni, dando evidenza di tempo/temperatura	Verifica corretta esecuzione del trattamento	Ogni lavorazione	Grafico registraz.
				Verifica calibrazione sonde e misuratori portata	Ogni 6 mesi	Schede calibrazione sonde e misuratori

N.	Fase descrizione	Requisito	Modalità di gestione e verifica da parte del fabbricante		Frequenza verifiche	Registrazioni prodotte
4	Procedimento di fabbricazione (par. 8c)	Coagulazione a T = 35-39 °C	Impiega solo caglio bovino, coagula alle T indicate	Verifica tipologia caglio e temperature di coagulazione	Ogni lavorazione	Scheda di lavorazione
		Maturazione della cagliata fino a pH 5,0-5,4	Rispetta valori di pH	Verifica raggiungimento pH	Ogni lavorazione	Scheda di lavorazione
		Filatura con acqua calda (ev. salata) fino a temperatura della pasta 58-65 °C	Fila la pasta secondo i requisiti specificati	Controlla la temperatura della pasta in uscita	Ogni ora	Scheda di lavorazione
		Formatura a caldo della pasta (sfera, cono senza testina, a treccia) e rassodamento in acqua fredda (eventualmente salata)	Esegue le operazione di farmatura e rassodamento a mano o utilizzando stampi/rulli di forme e dimensioni idonee	Verifica formatura corretta	Ogni lavorazione	Schede di lavorazione
5	Confezionamento (par. 6)	In linea o comunque subito dopo la formatura	Esegue l'operazione di confezionamento in linea od evitando soste tra la formatura e le fasi di confezionamento	Verifica assenza tempi di attesa per il prodotto finale	Ogni lavorazione	Scheda di confezionomento
		In liquido di governo (acqua eventualmente salata)	Utilizza liquido di governo costituito solo da acqua e sale	Verifica presenza e composizione del liquido di governo	Ogni lotto	Schede di preparazione e utilizzo del liquido di governo
		Preconfezionato all'origine secondo disposizioni	Utilizza confezioni conformi, controllandone: apposizione dicitura, etichettatura e data di scadenza	Verifica la conformità dell'etichettatura e la corretta apposizione della dicitura e delle indicazioni di legge	Ogni lotto	Scheda di confezionamento
6	Requisiti di conformità del prodotto (par. 5)	Caratteristiche fisiche (par. 5 a) conformi al disciplinare	Effettua campionamento ed analisi del prodotto finito	Verifica i risultati delle analisi di conformità	Ogni lotto di prodotto	Schede di valutazione del prodotto finito
		Caratteristiche organolettiche (par. 5b) conformi al disciplinare			Ogni lotto di produzione	Rapporti di prova
		Caratteristiche chimiche (par. 5c) conformi al disciplinare			Una volta la settimana fosfatasi, ac. lattico e furosina	
					Conta lattici termofili ogni lotto	
		Caratteristiche microbiologiche (par. 5d) conformi al disciplinare. In particolare contenuto e composizione della microflora specifica a tre giorni			Composizione microflora ogni mese	
7	Conservazione (par. 7)	Prodotto a temperatura compresa fra 0 e 4 °C, fino all'uscita dallo stabilimento	Conserva il prodotto al freddo per garantirne una temperatura massima in uscita di 4 °C	Verifica temperature (e registrazioni) celle di conservazione e prodotto in uscita da stabilimento	Ogni lotto	Registrazione temperatura celle e prodotto in uscita

MOZZARELLA S.T.G.

PIANO DEI CONTROLLI PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEL PRODOTTO E DEL PROCEDIMENTO DI FABBRICAZIONE

Controlli esterni[(1)]

Fase		Requisito	Oggetto e risultato dei controlli			
N.	Descrizione		Verifica	C	NC	Constatazione
1	Materie prime (par. 8a)	Latte intero ricevuto crudo, eventualmente regolato in Materia grassa	Quantità di latte crudo ricevuta in stabilimento coerente con le quantità prodotte di Mozzarella STG			
			Modalità di standardizzazione del latte			
			Effettivo utilizzo nella fabbricazione di STG di solo latte conforme ai requisiti specificati			
		Lattoinnesto naturale preparato con solo latte di raccolta	Quantità di latte di raccolta sufficiente per la preparazione del lattoinnesto naturale			
		Caglio bovino liquido con attività di pepsina compresa fra 20 e 30%	Documentazione (certificati analitici) relativa a caglio utilizzato			
2	Preparazione del lattoinnesto naturale (par. 8b)	Preparazione esclusivamente con il latte di raccolta (non refrigerato nel caso del primo lattoinnesto)	Tipologia ed origine del latte utilizzato per preparazione del lattoinnesto naturale			
		Trattamento termico non min. di 63 ºC per 15 min. (o combinazioni equivalenti)	Modalità corrette di trattamento termico del latte destinato a lattoinnesto naturale			
		Attività fosfasica negativa	Risultato prova settimanale			
		Inoculo lattoinnesti successivi al primo min. 4% di un lattoinnesto precedente	Quantità effettivamente utilizzata per l'inoculo su scheda			
		Nessun utilizzo di lattoinnesti prodotti da terzi o fuori dallo stabilimento	Corretta preparazione ed utilizzo del lattainnesto, tutto in loco			
		Nessun utilizzo di lattoinnesti comunque conservati (esclusa refrigerazione)	Nessuna forma di conservazione del lattoinnesto (congelamento, liofilizzazione, ...)			
		Nessun utilizzo di fermenti selezionati	Presenza in stabilimento di fermenti selezionati e rintracciabilità perfetta del loro utilizzo in altre lavorazioni			
		Incubazione a 42-50 ºC fino a 14-24ºSH	Esecuzione acidificazione secondo prescrizione			
		Raffreddamento o T< 8 ºC (4 ºC se conservato)	Raffreddamento fino a limiti corretti, in funzione del tempo di utilizzo			
3	Caratteristiche del lattoinnesto naturale pronto per l'uso (par. 8b)	Acidità compresa fra 16 e 30 ºSH	□ Effettuazione campionamento ed analisi secondo frequenze previste dall'autocontrollo			
		Contenuto minimo di streptococchi lattici termofili di 100.000.000 ufc/ml	□ Conformità dei risultati analitici			
		Attività fosfatica negativa	□ Verifica scheda preparazione e registro			
		Utilizzo entro tre giorni dalla preparazione	Rispetto dei requisiti massimi di utilizzo			

Fase		Requisito	Oggetto e risultato dei controlli			
N.	Descrizione		Verifica	C	NC	Constatazione
4	Procedimento di fabbricazione (par. 8c)	Fasi realizzate di seguito in ciclo continuo nello stesso stabilimento	Rispetto delle prescrizioni			
		Prematurazione eventuale del latte esclusivamente con lattoinnesto naturale	Rispetto delle prescrizioni			
		Pastorizzazione a min. 71,7 ºC per 15 secondi o equivalente, fosfatasi negativa	Esecuzione del trattamento termico secondo disposizioni. Fosfatasi negativa secondo requisito			
		Aggiunta lattoinnesto naturale	Rispetto delle prescrizioni e delle quantità di coadiuvanti prescritte			
		Aggiunta di caglio bovino liquido (con attività di pepsina compresa tra il 20 e il 30%) nel latte a temperatura di 35-39 ºC	Rispetto delle temperature e delle quantità di coadiuvanti prescritte			
		Taglio, rottura, dissieramento e maturazione della cagliata fino a pH = 5,0-5,4	Rispetto delle prescrizioni			
		Filatura con acqua calda (eventualmente salata) con temperatura finale della pasta a 58-65 ºC	Rispetto delle prescrizioni con registrazione delle temperature secondo autocontrollo			
		Formatura a caldo della pasta (sfera, con o senza testina, o treccia) e rassodamento in acqua fredda (eventualmente salata)	Rispetto delle prescrizioni			
		Confezionamento in liquido di governo (acqua eventualmente salata)	Rispetto delle prescrizioni (confezionamento in linea o subito dopo la formatura)			
5	Caratteristiche del prodotto finito (par. 5)	Forma e peso sgocciolato conformi (par. 5a)	Conformità del prodotto a requisiti previsti			
		Caratteristiche organolettiche in linea con quanto descritto nel disciplinare (par. 5b)	Conformità del prodotto a requisiti previsti			
		Umidità 58-66% (sferoidale) o 56-62% (treccia)	□ Effettuazione campionamento ed analisi secondo frequenze previste			
		Grasso sul secco minimo 44%	□ Conformità dei risultati analitici			
		Umidità sul non grasso 69-80%	□ Prelievo campioni per analisi di terzi			
		pH della pasta: 5,1-5,6	□ Effettuazione campionamento ed analisi secondo frequenze previste			
		Acido L(+) lattico * >0,2%	□ Conformità dei risultati analitici			
		NaCl stq < 1%				
		Furosina $\leq$ 10 mg/100g proteina	□ Effettuazione campionamento ed analisi secondo frequenze previste			
		Attività fosfatasica < 12 µg fenolo/g	□ Conformità dei risultati analitici			
		Microflora lattica specificata * $\geq 10^7$ ufc/g	□ Prelievo campioni per analisi c/o terzi			
		Str. thermophilus preponderante nella microflora caratteristica *	Tipizzazione della microflora caratteristica presso laboratori esterni (una volta l'anno)			

Fase		Requisito	Oggetto e risultato dei controlli			
N.	Descrizione		Verifica	C	NC	Constatazione
5	Caratteristiche del prodotto finito (par. 5)	Microflora accessoria conforme al disciplinare	Tipizzazione della microflora accessoria presso laboratori esterni (una volta l'anno)			
		Assenza di additivi e coadiuvanti tecnologici non autorizzati	Rispetto del requisito			
6	Confezionamento (par. 6)	Liquido di governo presente e costituito da acqua eventualmente salata	Rispetto del requisito di presenza e di composizione del liquido di governo			
		Assenza di additivi e coadiuvanti tecnologici non autorizzati nel liquido di governo	Rispetto del requisito per il liquido di governo			
		Involucro protettivo ermeticamente chiuso o forato/permeabile	Conformità delle confezioni ai requisiti previsti (temperatura max conservazione e data scadenza gg/mm)			
		Rispondenza etichettatura	Conformità etichettatura a requisiti previsti			
7	Conservazione	A temperature comprese fra 0 e 4 °C	Rispetto delle temperature di conservazione del prodotto in stabilimento prima della spedizione			
		Registrazioni temperature celle e prodotto in uscita da stabilimento (*)				

(1) *N.B.* — Salvo che quando esplicitamente indicata, i controlli di conformità si baseranno principalmente sulla documentazione aziendale derivante dall'autocontrollo.

MOZZARELLA TRADIZIONALE S.T.G.

PIANO DEI CONTROLLI PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEL PRODOTTO E DEL PROCEDIMENTO DI FABBRICAZIONE

Classificazione delle non conformità.

Gravi	Mat. prime	Latte che non arriva crudo allo stabilimento. Lattoinnesto preparato con latte non di raccolta dello stabilimento di produzione. Caglio non bovino. Caglio non liquido. Latte prematurato con flora diverso dal lottoinnesto.
	Processo	Lattoinnesto o latte in lavorazione positivi alla fosfatasi. Modalità di preparazione o composizione microbiologica del lattoinnesto non rispettate. Fasi di processo non realizzate in ciclo continuo nello stesso stabilimento. Lattoinnesto preparato o utilizzato non nel pieno rispetto dei parametri riportati.
	Prodotto	Microflora caratteristica insufficiente, Str. thermophilus non preponderante (*). Caratteristiche chimiche fuori limite per umidità, U/MG, grasso s.s., pH o furosina (*). Presenza di additivi o coadiuvanti non autorizzati, anche nel liquido di governo. Etichettatura non conforme. Forma o peso sgocciolato fuori standard. Microflora accessoria non conforme. Caratteristiche chimiche fuori limite per NaCl, Ac. Lattico o attività fosfatasica. Caratteristiche organolettiche non conformi allo standard.
Lievi	Mat. prime	Caglio con attività pepsinica fuori standard.
	Processo	Temperature di coagulazione fuori standard. Errata o incompleta compilazione delle registrazioni.
	Prodotto	Temperature in uscita da stabilimento fuori standard.

(*) per prodotto all'uscita dallo stabilimento, entro tre giorni dalla fabbricazione.

11. Frequenza dei controlli esterni.

I controlli di conformità e i controlli su campioni di lattoinnesto naturale e di prodotto finito sono quantificati, in funzione della quantità di prodotto/anno.

Normalmente, i controlli di conformità del processo produttivo avranno frequenza annuale e si baseranno principalmente sulla documentazione aziendale derivante dall'autocontrollo.

In casi particolari o su eventuale segnalazione o richiesta delle autorità pubbliche e/o delle strutture addette alla vigilanza, la frequenza del controllo potrà essere intensificata mediante effettuazione di controlli aggiuntivi di conformità, fissati di volta in volta in ragione delle esigenze, come nelle previsioni del paragrafo successivo.

I controlli su campioni di lattoinnesto naturale e di prodotto finito saranno effettuati, in ragione della quantità di prodotto ottenuto, come da tabella 1; potranno inoltre essere richiesti dagli organismi di controllo ogni volta che verrà ritenuto necessario, come nelle previsioni del paragrafo successivo.

MOZZARELLA TRADIZIONALE S.T.G.

Piano dei controlli per la verifica della conformità del prodotto e del procedimento di fabbricazione

Tabella 1

Prodotto finito (Tonnellate/anno)	Numero di campioni (*)
Fino a 100	1 campione lattoinnesto ogni 12 mesi 1 campione prodotto finito ogni 12 mesi
Da > di 100 fino a 500	1 campione lattoinnesto ogni 6 mesi 1 campione prodotto finito ogni 6 mesi
Da > di 500 fino a 1000	1 campione lattoinnesto ogni 4 mesi 1 campione prodotto finito ogni 4 mesi
Oltre 1000	1 campione lattoinnesto ogni 3 mesi 1 campioni prodotto finito ogni 3 mesi

(*) Ogni campione sarà prelevato in quantità sufficiente all'esecuzione di tutte le prove di cui ai punti 5 e 8 del presente documento.

12. Non conformità.

Se in occasione delle attività di verifica l'organismo di controllo autorizzato rileva situazioni di mancato soddisfacimento dei requisiti specificati, li segnala nelle liste di riscontro inserendo una «X» nella colonna «NC» ed esplicitandone i dettagli nella colonna «Constatazioni» (rimandando a fogli allegati al rapporto di ispezione in caso di necessità). Per ognuna delle non conformità l'organismo di controllo richiede misure correttive adeguate al livello di gravità rilevato (Gravi, Lievi).

Il fabbricante è tenuto comunque a giustificare la non conformità evidenziata, producendo idonea documentazione a supporto anche in merito al piano di azioni correttive da attuare per rientrare nei limiti di conformità.

Nel caso la non conformità rilevata rientri tra quelle definite come «Gravi» il fabbricante è tenuto a fornire evidenza che il prodotto in questione non è stato commercializzato come formaggio «Mozzarella» STG oppure che è stato, o sarà, prontamente ritirato dal mercato.

La rilevazione di NC classificate come «Gravi», darà luogo a una intensificazione delle operazioni di verifica da parte dell'organismo di controllo in misura concordata con l'autorità nazionale competente. I costi aggiuntivi saranno sostenuti dal richiedente la certificazione interessato.

Il fabbricante può ricorrere avverso provvedimenti negativi agli organi di appello degli organismi di controllo.

Tutta la documentazione relativa ad eventuali non conformità identificate o rilevate ed alla loro gestione deve essere conservata presso l'unità produttiva e resa prontamente disponibile all'organismo di controllo autorizzato in occasione delle attività di verifica.

La predetta documentazione deve essere trasmessa all'Autorità nazionale competente e alla regione nel cui territorio ricade l'unità produttiva di «Mozzarella» STG.

Allegato 2

Tariffario da applicare per il controllo di conformità della STG «Mozzarella»

A - Quota annuale di iscrizione al sistema dei controlli.

La quota annuale di iscrizione deve essere determinata in relazione alle specifiche riportate in tabella:

Prodotto finito (tonnellate/anno)	Importo in lire e in euro
Fino a 100	Fino a L. 200.000 - euro 103,29
Da > di 100 fino a 500	Fino a L. 300.000 - euro 154,93
Da > di 500 fino a 1000	Fino a L. 400.000 - euro 206,58
Oltre 1000	Fino a L.500.000 - euro 258,22

B - Costi dei controlli di conformità.

Da L. 300.000 a L. 1.500.000 (da euro 154,93 ad euro 774,68) per ogni giorno/uomo di verifica ispettiva.

N.B. — Le spese di viaggio sostenute dagli ispettori e le eventuali spese di vitto, alloggio opportunamente documentate costituiranno un costo aggiuntivo.

C - Costo delle analisi.

Le spese relative al campionamento ed alla esecuzione delle prove analitiche previste, con le frequenze pianificate come da piano dei controlli, saranno addebitate al costo.

D - Emissione del certificato di conformità.

L. 100.000 (euro 51,64) per ogni certificato emesso (prima emissione e in caso di variazione dei dati).

Nota: Tutti i costi sono considerati al netto di I.V.A.

01A7594

DECRETO 4 luglio 2001.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Pretuziano delle colline teramane», riferita all'olio extravergine di oliva, trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come Denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Vista la domanda presentata dalla Associazione interprovinciale tra produttori olivicoli di Teramo e L'Aquila - A.I.Pr.Ol., con sede in Teramo, circonvallazione Ragusa, n. 31, in precedenza viale Mazzini n. 27, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Pretuziano delle colline teramane», riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92, come denominazione di origine protetta;

Vista la nota prot. n. 63832 del 26 novembre 2000, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso alla Commissione CE la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista la domanda presentata dalla Associazione interprovinciale tra produttori olivicoli di Teramo e L'Aquila - A.I.Pr.Ol., intesa ad ottenere la protezione a titolo transitorio della denominazione «Pretuziano delle colline teramane», riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di registrazione della denominazione «Pretuziano delle colline teramane», riferita all'olio extravergine di oliva, come denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo transitorio faranno uso;

Vista la nota del 16 ottobre 2000 con la quale la regione Abruzzo ha indicato, ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, così come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, quale autorità pubblica da designare al controllo la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto, che in accoglimento della domanda avanzata dai soggetti sopra citati assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Pretuziano delle colline teramane», riferita all'olio extravergine di oliva, secondo il disciplinare di produzione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 13 giugno 2000, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Pretuziano delle colline teramane», riferita all'olio extravergine di oliva.

Art. 2.

La denominazione «Pretuziano delle colline teramane», riferita all'olio extravergine di oliva, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 13 giugno 2000.

Art. 3.

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'autorità pubblica Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo che sarà specificatamente autorizzato al controllo con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La certificazione di conformità rilasciata da detto organismo ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Pretuziano delle colline teramane», riferita all'olio extravergine di oliva, come denominazione di origine protetta, ricade esclusivamente sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2001

Il direttore generale reggente: RIGILLO

01A7672

DECRETO 4 luglio 2001.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Miele della Lunigiana», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come Denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Vista la domanda presentata dal Comitato promotore per la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Miele della Lunigiana», con sede in Fivizzano (Massa Carrara), presso la comunità montana della Lunigiana, piazza della Libertà, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Miele della Lunigiana», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92, come denominazione di origine protetta;

Vista la nota prot. n. 62116 dell'8 maggio 2001, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'Organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista la domanda presentata dal Comitato promotore per la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Miele della Lunigiana», intesa ad ottenere la protezione a titolo transitorio della denominazione «Miele della Lunigiana», ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, indicando quale organismo privato autorizzato al controllo il «Bioagricoop S.c.r.l.», con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Fucini n. 10, ed espressamente esonerando lo Stato italiano e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di registrazione della denominazione «Miele della Lunigiana», come denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo transitorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Miele della Lunigiana», come denominazione di origine protetta, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto, che in accoglimento della domanda avanzata dai soggetti sopra citati assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Miele della Lunigiana» secondo il disciplinare di produzione che si allega in copia, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Miele della Lunigiana».

Art. 2.

La denominazione «Miele della Lunigiana» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2001.

Art. 3.

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato «Bioagricoop S.c.r.l.», con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Fucini n. 10, che sarà specificatamente autorizzato al controllo con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La certificazione di conformità rilasciata da detto organismo ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Miele della Lunigiana» come denominazione di origine protetta, ricade esclusivamente sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2001

Il direttore generale reggente: RIGILLO

01A7673

DECRETO 4 luglio 2001.

Approvazione delle determinazioni adottate dall'organo interprofessionale istituito dal protocollo di accordo, relativo alla Denominazione di origine protetta del «Prosciutto di San Daniele», approvato con decreto ministeriale 29 ottobre 1999.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1999 concernente l'approvazione del protocollo di accordo relativo alla denominazione di origine protetta del «Prosciutto di San Daniele»;

Vista la richiesta presentata dal consorzio del prosciutto di San Daniele, nella qualità di soggetto stipulante il predetto protocollo, intesa ad ottenere l'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali della determinazione adottata dell'organo interprofessionale denominato «Comitato interprofessionale», nelle sedute del 19 marzo e del 21 aprile 2001;

Visto che la predetta determinazione è stata assunta nel formale e sostanziale rispetto da criteri fissati dall'art. 2 del citato decreto 29 ottobre 1999;

Considerato che la citata determinazione è stata assunta con l'unanime consenso delle parti, sottoscriventi l'accordo in argomento, ai sensi del predetto art. 2, comma 6;

Considerato che l'art. 3 del citato decreto prevede che la determinazione di cui sopra diviene vincolante per le parti che hanno sottoscritto l'accordo solo dopo l'approvazione di questo Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La determinazione dall'organo interprofessionale, denominato «Comitato interprofessionale» istituito con il protocollo di accordo relativo alla denominazione di origine protetta del «Prosciutto di San Daniele» approvato con decreto ministeriale 29 ottobre 1999, adottata nelle sedute del 19 marzo e del 21 aprile 2001, è approvata ai sensi dell'art. 2, comma 6, e diviene vincolante, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto, per le parti che hanno sottoscritto il predetto protocollo di accordo, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Chiunque possa far valere un legittimo interesse alla conoscenza della determinazione adottata, potrà prendere visione ed eventualmente trarre copia della determinazione e della documentazione a sostegno della stessa, sulla quale si fonda il presente provvedimento di approvazione, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex divisione VI.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2001

Il direttore generale reggente: RIGILLO

01A7674

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 13 giugno 2001.

Decadenza della «Axa Nordstern Art Assicurazioni S.p.a.», in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 1879).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visti il decreto ministeriale in data 19 settembre 1991, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Axa Nordstern Art Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, corso Europa n. 7, ed i successivi provvedimenti autorizzativi nonché il provvedimento ISVAP n. 975 del 9 settembre 1998, di approvazione delle deliberazioni e condizioni riguardanti il trasferimento del portafoglio assicurativo, ad eccezione di alcuni rischi, della Nordstern Colonia Assicurazioni Danni S.p.a. (ora Axa Nordstern Art Assicurazioni S.p.a.) alla rappresentanza generale per l'Italia della Helvetia compagnia svizzera di assicurazioni, comprensivo altresì della dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Viste le lettere della società in data 9 aprile e 16 maggio 2001, con le quali la Axa Nordstern Art Assicurazioni S.p.a., in conformità con le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione nelle adunanze tenutesi in data 30 marzo e 10 maggio 2001, ha rinunciato espressamente all'esercizio di altri rami danni;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera *a)* del citato decreto legislativo n. 175/1995;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, l'Axa Nordstern Art Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1. Infortuni, 3. Corpi di veicoli terrestri, 6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali e 17. Tutela giudiziaria.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A7583

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 26 giugno 2001.

Integrazione della delibera 711/00/CONS in merito al calcolo delle condizioni economiche dei circuiti diretti analogici urbani. (Deliberazione n. 266/01/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 26 giugno 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la delibera n. 389/00/CONS in materia di determinazioni di condizioni economiche per l'offerta di linee affittate da parte di Telecom Italia, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 luglio 2000, n. 165;

Vista la delibera n. 711/00/CONS in materia di nuove condizioni economiche per l'offerta di linee affittate da parte della società Telecom Italia S.p.a., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 novembre 2000, n. 275, ed in particolare la nota (**) della tabella «Prezzi per collegamenti diretti a larghezza di banda vocale (CD con interfaccia analogica: CDA)» dell'allegato *A*;

Viste le lettere di Telecom Italia S.p.a., pervenute in Autorità in data 17 novembre 2000 e 7 febbraio 2001, con le quali la società ha richiesto all'Autorità un intervento chiarificatore circa l'applicazione del metodo della distanza in linea d'aria per i circuiti diretti analogici in ambito urbano;

Viste le lettera di Telecom Italia S.p.a, pervenute in Autorità in data 23 maggio e 20 giugno 2001, nelle quali la società rende noto il metodo utilizzato per il calcolo della distanza in linea d'aria tra le centrali Telecom di appartenenza delle sedi-cliente per i circuiti diretti analogici in ambito urbano;

Vista la proposta del responsabile del procedimento che si è concluso con l'emanazione della delibera n. 711/00/CONS;

Ritenuta la necessità di esplicitare il contenuto della nota (**) della tabella «Prezzi per collegamenti diretti a larghezza di banda vocale (CD con interfaccia analogica: CDA)» dell'allegato *A*, delibera n. 711/00/CONS, alla luce del nuovo metodo di calcolo della distanza in linea d'aria per i circuiti diretti analogici urbani;

Ritenuto che tale metodo di calcolo della distanza in linea d'aria prevede l'identificazione di un fattore di conversione K, pari a 1,335, definito dal rapporto tra la distanza media dei CDA urbani, misurata secondo il criterio della distanza elettrica, e la distanza media dei CDA urbani, computata tenendo conto del rilegamento d'utente (ovvero della tratta tra ciascuna sede-cliente con la centrale Telecom di appartenenza), misurata sulla base del metodo della distanza in linea d'aria, così come stabilito dalla delibera n. 711/00/CONS;

Udita la relazione della dott.ssa Paola Manacorda;

Delibera:

Art. 1.

Circuiti diretti analogici urbani

1. La nota (**) della tabella «Prezzi per collegamenti diretti a larghezza di banda vocale (CD con interfaccia analogica: CDA)» dell'allegato *A* alla delibera n. 711/00/CONS, è sostituita come segue:

«La distanza del collegamento è misurata come distanza in linea d'aria tra le centrali T.I. di appartenenza delle sedi-cliente arrotondata ai 500 metri. Per i CDA urbani, tale distanza è calcolata come il rapporto tra la distanza elettrica tra le sedi cliente ed il fattore di conversione 1,355».

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 26 giugno 2001

Il presidente: CHELI

01A7643

DOCUMENTO 27 giugno 2001.

Consultazione pubblica sulla implementazione dell'accesso condiviso (shared access) nella rete locale in doppino e sul problema della gestione dello spettro (spectrum management) dei sistemi xDSL.

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Ai sensi della propria delibera n. 278/99 recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive», indice una consultazione pubblica al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in merito alla implementazione della modalità di accesso condiviso (shared access) per l'accesso disaggregato alla rete di distribuzione in doppino di rame con sistemi xDSL ed ai metodi per la gestione dello spettro (spectrum management) di tali sistemi.

Invita:

I soggetti che si propongono quali operatori per il trasporto di servizi a larga banda all'utente finale (affari o residenziale) utilizzando tecnologie xDSL per l'accesso disaggregato alla rete;

Le imprese manifatturiere produttrici di apparati e sistemi xDSL (modem per l'utente finale e apparati di raccolta e concentrazione quali DSLAM);

Le imprese installatrici e fornitrici di servizi Internet e larga banda;

Altri soggetti potenzialmente interessati;

a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione.

Le comunicazioni, recanti la dicitura «Consultazione pubblica sulla implementazione dell'accesso condiviso (shared access) nella rete locale in doppino e sul problema della gestione dello spettro (spectrum management) dei sistemi xDSL», nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno pervenire, entro il 15 settembre 2001, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Dipartimento regolamentazione, Centro direzionale - Is. B5 «Torre Francesco», 80143 - Napoli.

Le comunicazioni potranno anche essere anticipate, in formato elettronico, al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la denominazione del soggetto mittente seguita dalla dicitura sopraindicata.

In particolare la comunicazione deve essere strutturata in maniera da contenere le osservazioni del mittente, toccando sinteticamente gli argomenti di interesse contenuti nell'elenco seguente e seguendo lo schema individuato dallo stesso elenco;

Premessa:

1. Implementazione dell'«accesso condiviso» (shared access).

Con il termine «shared access» viene indicata una tecnica di accesso disaggregato alla rete locale in cui l'operatore incumbent noleggia all'OLO (Other Licensed Operator) ovvero agli ISP, di seguito genericamente indicati come operatori, parte dello spettro di una coppia in rame: in tale porzione di spettro l'OLO può fornire servizi a larga banda mentre l'incumbent continua a fornire fonia nella parte inferiore dello spettro.

L'«accesso condiviso» si basa sul fatto che la telefonia analogica (POTS) ed alcuni servizi a larga banda, trasmessi con tecnica xDSL, utilizzano diverse frequenze per cui possono coesistere sullo stesso doppino (modem adatti a tale scopo sono ad es. ADSL e SDSL). Quindi con tale tecnica l'operatore incumbent può continuare a fornire il servizio di telefonia POTS (nella gamma 0-4kHz) rendendo disponibile lo stesso doppino ad un operatore alternativo per fornire servizi dati a larga banda nella parte superiore dello spettro. Tra i principali aspetti tecnici da risolvere per consentire la implementazione dell'«accesso condiviso» vi sono: la predisposizione di uno splitter necessario per separare i servizi voce dai servizi dati e l'individuazione della procedura per effettuare misure sulla linea in caso ad esempio di guasti.

2. Spectrum management dei sistemi xDSL.

Un segnale trasmesso su un doppino in rame può generare interferenza su doppini adiacenti (cross talk) all'interno dello stesso cavo. Il livello complessivo di interferenza aumenta con il numero di segnali trasmessi. L'utilizzo di sistemi xDSL a banda larga accentua tale problema aumentando ulteriormente il livello di interferenza. Ciò comporta, a parità di altre condizioni, una riduzione della capacità trasmissiva su singolo doppino. Considerando un cavo su cui siano connessi un certo numero di sistemi trasmessivi identici, la coesistenza di sistemi xDSL differenti può portare una ulteriore degradazione: in letteratura la coesistenza di diverse tecniche viene definita:

Compatibile, se la degradazione è trascurabile;

Quasi-compatibile se la degradazione è accettabile;

Incompatibile se la degradazione non è accettabile.

L'obiettivo dello spectrum management è di limitare il livello di interferenza nella rete locale. Ciò può essere ottenuto evitando l'introduzione di sistemi incompatibili all'interno dello stesso cavo.

Ciò pone il problema di definire quali sistemi xDSL siano compatibili o quasi-compatibili con i sistemi già in uso nella rete locale. I criteri di compatibilità non devono limitare l'adozione di nuove tecnologie ma allo stesso tempo devono garantire che la loro introduzione non generi interferenze sui sistemi già in uso.

Con riferimento a quanto premesso i soggetti interessati sono invitati a commentare le seguenti modalità di implementazione dell'«accesso condiviso» e della «gestione dello spettro» suggerendo vantaggi e svantaggi degli scenari proposti e suggerendo altre possibilità dove queste venissero individuate e ritenute vantaggiose.

Questionario sull'«accesso condiviso»

Commentare e suggerire specifiche sulla ripartizione dello spettro.

Una possibile opzione riguardo la ripartizione dello spettro su doppino è di suddividerlo in due parti come segue:

1) la parte inferiore (banda fonica) in cui l'incumbent continua a fornire voce (POTS);

2) la parte superiore che viene noleggiata all'OLO per servizi dati e/o altri servizi.

Commentare le implicazioni di tale scelta e/o suggerire, motivandoli, approcci alternativi.

Commentare i problemi connessi alla proprietà dello splitter.

Per quanto riguarda l'introduzione dello splitter si invita a commentare le seguenti due opzioni e/o suggerire altre possibilità:

1) il LLP utilizza uno splitter di sua proprietà sia nella centrale locale che nella postazione d'utente;

2) L'OLO utilizza uno splitter di sua proprietà sia nella centrale locale che nella postazione d'utente; in tal caso è possibile individuare le seguenti opzioni:

lo splitter fa parte del DSLAM;

lo splitter è un elemento distinto dal DSLAM.

Commentare le modalità di effettuazione dei test di linea.

L'introduzione dello splitter nella centrale locale comporta una serie di problemi nel caso in cui l'operatore incumbent avesse la necessità di effettuare un test sulla linea. Si chiede di commentare gli scenari possibili di seguito elencati:

a) Caso in cui il LLP utilizzi uno splitter di sua proprietà. In presenza di segnalazione di guasto in linea, l'operatore incumbent informa preventivamente l'OLO e, se necessario, disconnette lo splitter per effettuare i test necessari (si noti che tale disconnessione causa la interruzione dei servizi DSL);

b) caso in cui l'OLO utilizza uno splitter di sua proprietà. In tal caso possiamo avere i seguenti scenari:

l'OLO cede il controllo dello splitter al LLP che quindi è in grado di disconnetterlo se necessario. Tale sistema richiede l'uso di uno splitter che possa essere controllato in remoto dal LLP.

l'OLO disconnette lo splitter quando necessario su richiesta del LLP il quale effettua il test entro un tempo massimo utile concordato con l'OLO;

su richiesta dell'incumbent l'OLO, se necessario, disconnette lo splitter e effettua il test riportando i risultati al LLP. In tal caso vanno concordate le regole per il test di linea. L'OLO inoltre deve essere in possesso degli strumenti per effettuare il test nella banda vocale.

Si prega di commentare altre possibili modalità non comprese nei casi *a)* e *b).*

Commentare le caratteristiche tecniche dello splitter

Sia che lo splitter sia di proprietà dell'OLO che dell'operatore incumbent è necessario garantire che il suo inserimento non alteri la qualità del servizio sia dati che voce. Quindi è necessario stabilire una serie di requisiti tecnici che devono essere soddisfatti dagli splitter installati sulla base preferibilmente di standard internazionali di riferimento.

Si prega di commentare tali specifiche tecniche e sulla normativa esistente di riferimento ove questa sia definita o in corso di completamento.

Commentare le condizioni economiche dell'offerta.

Le condizioni economiche dell'offerta previste da parte del gestore della rete incumbent nei confronti degli operatori per la fornitura del servizio di accesso disaggregato nella modalità shared devono tener conto delle particolarità implementative di tale tecnica.

Commentare gli aspetti particolari dell'accesso condiviso, rispetto al full unbundling, che ne possano influenzare le condizioni economiche di offerta. Riportiamo a titolo di esempio:

1) costi comuni che entrambi gli operatori devono sostenere per utilizzare in modo condiviso il collegamento fino all'utente finale;

2) costi che l'operatore *incumbent* deve sostenere per l'implementazione dell'accesso condiviso e che viceversa non avrebbe dovuto sostenere;

3) altro.

Si invita inoltre a commentare i seguenti punti che riguardano più specificatamente una ipotetica struttura tariffaria:

1) criteri di allocazione dei costi comuni tra servizi voce e servizi a larga banda;

2) noleggio mensile;

3) contributo di attivazione una tantum (contributo impianto);

4) eventuali contributi aggiuntivi per attività specifiche (ad es. qualificazione della coppia per uso con sistema tramissivo xDSL richiesto dall'OLO, lavori in rete di distribuzione per predisposizione della coppia, ecc.);

5) contributi connessi all'attività richiesta per la disattivazione del servizio fornito e alle attività specifiche di eliminazione di interferenze in ambiente cavo, espletate in fase di esercizio della coppia;

6) altro.

Questionario sulla «Gestione dello spettro»

Commentare i criteri di verifica di compatibilità degli apparati xDSL.

Alcune tra le tecniche possibili per la verifica di compatibilità sono:

1) Definizione di maschere spettrali che definiscano il livello massimo di emissione in funzione della frequenza dei segnali all'ingresso della rete locale.

Tale approccio si basa sulla definizione di maschere dello spettro di densità di potenza (Power Spectral Density Mask - PSDM) in modo da essere indipendente dal tipo di tecnologia. Ogni apparato xDSL può essere utilizzato se soddisfa i limiti imposti dal PSDM indipendentemente dalla velocità trasmissiva. Le caratteristiche di tali maschere dipendono da una serie di fattori tra cui:

verso del collegamento (da utente a rete o viceversa);

caratteristiche della rete locale in rame (ad es. lunghezza, ecc.).

Tali maschere devono tenere conto degli apparati già in uso nella rete di accesso.

2) Definizione di limiti sul mix possibile di diverse tecnologie.

3) Definizione di limiti sul numero di sistemi xDSL contemporaneamente operanti all'interno dello stesso cavo.

Si prega di commentare le modalità riportate e altre possibili non comprese nei casi 1, 2 e 3.

Commentare la sperimentazione di apparati xDSL.

Effettuare valutazioni riguardo la possibilità per un operatore di sperimentare tecnologie xDSL ancora in fase di standardizzazione purché si dimostri che la loro introduzione in rete non interferisca in modo dannoso con sistemi già in uso.

Descrizione del tipo di servizi, dei terminali e della tecnologia.

Si invita a fornire una breve descrizione:

dei servizi che si intende offrire;

delle tecniche, all'interno della famiglia xDSL (ADSL, HDSL, SDSL, RADSL,VDSL ecc.), che si intende utilizzare;

la struttura di rete che si intende realizzare, previsioni di traffico e la copertura geografica;

il tipo di sistemi xDSL e DSLAM disponibili sul mercato, comprensiva dei servizi disponibili e dei costi stimati, e dell'evoluzione prevista per gli stessi.

È gradito l'invio di note contenenti analisi economiche, giuridiche e tecniche, volte ad approfondire aspetti rilevanti per la presente consultazione, anche se non specificatamente menzionati nel precedente elenco.

Le comunicazioni inviate dai soggetti che hanno aderito alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate dall'Autorità con la massima riservatezza.

Una sintesi elaborata dall'Autorità delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, nel bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito Web dell'Autorità stessa, all'indirizzo www.agcom.it

Il presente documento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 27 giugno 2001

Il direttore: VIOLA

01A7722

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 21 giugno 2001.

Integrazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, in materia di tariffe per l'attività di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato. (Deliberazione n. 134/01).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 giugno 2001;

Premesso che:

con deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2 (di seguito: deliberazione n. 237/00), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato;

ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 3, della deliberazione n. 237/00, la tariffa di fornitura ai clienti del mercato vincolato è composta da una quota fissa e da una quota variabile; quest'ultima è a sua volta costituita da quote che coprono i costi di approvvigionamento all'ingrosso della materia prima energetica utilizzata (di seguito: QE), di commercializzazione all'ingrosso per la vendita a clienti del mercato vincolato (di seguito: QVI), di trasporto e dispacciamento (di seguito: QT), di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione (di seguito: QS) e di utilizzo dei terminali di gas naturale liquefatto (di seguito: QL);

ai sensi dell'art. 9, comma 5, della deliberazione n. 237/00, fino alla determinazione delle predette quote QE, QVI, QT, QS e QL, queste sono sostituite dalla componente transitoria CMP calcolata per ogni bacino tariffario, ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993 n. 16, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993 (di seguito: provvedimento Cip n. 16/93) e successive modifiche e integrazioni, e della deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99);

le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato, che entrano in vigore dal 1° luglio 2001, sono determinate per ambito tariffario, così come definito dalla deliberazione n. 237/00; quest'ultimo, differenziandosi dal bacino tariffario definito dall'esercente del servizio di distribuzione, aggrega località non necessariamente rispondenti al criterio di uniformità dei costi;

ai sensi dell'art. 17, comma 1, della deliberazione n. 237/00, dal 1° luglio 2001, le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato sono trasformate in quote tariffarie rapportate ai volumi misurati mediante una formula che tramite un coefficiente M tiene conto della quota altimetrica e della zona climatica di ciascuna località;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Visti:

il provvedimento Cip n. 16/93, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;

la deliberazione dell'Autorità n. 52/99;

la deliberazione dell'Autorità n. 237/00;

la deliberazione dell'Autorità 24 gennaio 2001, n. 4/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2001, recante la rettifica di errori materiali nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00;

la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2001, n. 58/01 (di seguito: deliberazione n. 58/01) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2001, recante disposizioni in materia di determinazione del costo medio annuo di distribuzione per cliente e del fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione del gas ai sensi degli articoli 4, comma 11 e 5, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00 e per l'adozione di disposizioni recanti modificazioni e integrazioni della medesima deliberazione;

Considerato che dal 1° luglio 2001 le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato si applicano con riferimento all'ambito tariffario in luogo del bacino tariffario;

Ritenuto che sia opportuno:

definire la formula per il calcolo della componente transitoria CMP, relativa all'ambito tariffario, tenendo conto dei criteri di misurazione del gas non contabilizzato definiti dalla deliberazione n. 237/00;

Delibera:

Di approvare le seguenti integrazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2:

9.9. Con decorrenza dal 1° luglio 2001 la componente transitoria relativa a ciascun ambito tariffario CMP_{amb} è pari alla media pesata delle componenti transitorie CMP_i relative alle singole località facenti parte dell'ambito tariffario secondo la formula:

$$CMP_{amb} = \frac{\sum_{i=1}^{Loca} CMP_i \times E_{Ci}}{\sum_{i=1}^{Loca} E_{Ci}}$$

dove:

E_{Ci} è il gas immesso nell'anno base, espresso in MJ, nell'i-esima località facente parte dell'ambito tariffario, escluso quello relativo alle forniture in deroga previste dal provvedimento Cip n. 16/93 e successive modifiche ed integrazioni;

Loca è il numero di località facenti parte dell'ambito tariffario;

CMPi è la componente transitoria CMP, di cui al precedente comma 5, relativa alla i-esima località facente parte dell'ambito tariffario.

9.10 Ai fini del calcolo di CMPi si distingue l'uso del gas naturale e degli atri gas. Per il gas naturale da metanodotto valgono le formule:

$$CMP_i = \%V_{T1} \times Qm_{T1} + \%V_T \times Qm_T$$

$$Qm_{T1} = cnc \times \left(\frac{Qm_{DM96}}{4,187} + \frac{\triangle Qm_{T1}}{38,52} \right)$$

$$Qm_T = cnc \times \left(\frac{Qm_{DM96}}{4,187} + \frac{\triangle Qm_T}{38,52} \right)$$

dove:

$\% V_{T1}$ è la percentuale sul totale di gas venduto nell'anno base nel bacino tariffario di appartenenza della località, delle vendite ai clienti a tipologia d'uso T1;

$\% V_T$ è la percentuale sul totale di gas venduto nell'anno base nel bacino tariffario di appartenenza della località, delle vendite ai clienti a tipologie d'uso diverse da T1;

Qm_{T1} è il valore della quota materia prima in L/MJ riferito alla tariffa per la tipologia d'uso T1 in vigore al 30 giugno 2001;

Qm_{DM96} è il valore della quota materia prima in L/Mcal del bacino tariffario di appartenenza della località, desunto dalla scheda tariffaria di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 19 novembre 1996);

$\triangle Qm_{T1}$ è la variazione del costo della materia prima, intervenuta tra il 1° gennaio 1997 e il 30 giugno 2001, pari a 197,2 L/mc per gas naturale a 9,2 Mcal/mc standard riferito alla tariffa per la tipologia d'uso T1;

Qm_T è il valore della quota materia prima in L/MJ riferito alle tariffe per tipologie d'uso diverse da T1 in vigore al 30 giugno 2001;

$\triangle Qm_T$ è la variazione del costo della materia prima, intervenuta tra il 1° gennaio 1997 e il 30 giugno 2001, pari a 151,9 L/mc per gas naturale a 9,2 Mcal/mc standard riferito alle tariffe per tipologie d'uso diverse da T1;

cnc è il coefficiente del gas non contabilizzato del bacino tariffario di appartenenza della località, desunto dalla scheda tariffaria di cui al sopra richiamato decreto del Ministro dell'industria 19 novembre 1996;

Per gli altri gas, vale la formula:

$$CMP_i = cnc \times Qm$$

dove:

cnc è il coefficiente del gas non contabilizzato del bacino tariffario di appartenenza della località, desunto dalla scheda tariffaria di cui al decreto del Ministro dell'industria 19 novembre 1996;

Qm è il valore della quota materia prima in L/MJ in vigore al 30 giugno 2001, definito secondo il bacino tariffario di appartenenza della località, come determinato nella scheda tariffaria di cui al decreto del Ministro dell'industria 19 novembre 1996 e successivi adeguamenti.

La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore a far data dal 1° luglio 2001.

Milano, 21 giugno 2001

Il presidente: RANCI

01A7591

DELIBERAZIONE 21 giugno 2001.

Modifiche e integrazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99 in materia di criteri per l'indicizzazione delle tariffe, per la parte relativa al costo della materia prima, nella distribuzione dei gas a mezzo di reti urbane. (Deliberazione n. 135/01).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 giugno 2001;

Premesso che:

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999 n. 52/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99), fissa i criteri per l'indicizzazione delle tariffe, per la parte relativa al costo della materia prima, nel servizio di distribuzione dei gas a mezzo di reti urbane;

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2 (di seguito: deliberazione n. 237/00), definisce i criteri per la determinazione delle tariffe per i servizi di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato;

l'art. 13, comma 8, della deliberazione di cui al precedente alinea prevede che le tariffe entrano in vigore dal 1° luglio dell'anno in cui è presentata la proposta tariffaria, cioè, con riferimento all'anno 2001, a decorrere dal prossimo mese di luglio;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;

Viste:

la deliberazione n. 52/99;

la deliberazione n. 237/00;

la deliberazione dell'Autorità 24 gennaio 2001, n. 4/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2001, recante la rettifica di errori materiali nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00;

la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2001, n. 58/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2001, recante disposizioni in materia di determinazione del costo medio annuo di distribuzione per cliente e del fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione del gas ai sensi degli articoli 4, comma 11, e 5 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, e per l'adozione di disposizioni recanti modificazioni e integrazioni della medesima deliberazione;

la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2001, n. 134/01, recante integrazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, in materia di tariffe per il servizio di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato;

Considerato che:

nella deliberazione dell'Autorità n. 52/99 le formule per il calcolo delle variazioni tariffarie $\triangle T$, di cui all'art. 1, comma 3, e all'art. 2, comma 3, della predetta deliberazione tengono conto del gas non contabilizzato relativo alle attività di distribuzione e di vendita dei gas a mezzo di reti urbane mediante rispettivamente il coefficiente q, con riferimento al gas naturale, e mediante il coefficiente q_p, con riferimento ai gas di petrolio liquefatti e altri gas;

la deliberazione n. 237/00, nel fissare nuovi criteri per la definizione delle tariffe relative alle attività di distribuzione e di fornitura ai clienti del mercato vincolato, ha previsto il riconoscimento dei costi del gas non contabilizzato di cui al precedente alinea mediante il coefficiente cnc_d con riferimento alle perdite di rete e i consumi interni degli impianti di distribuzione e mediante il coefficiente M con riferimento all'adeguamento delle quote tariffarie riferite all'energia consumata;

Ritenuto che sia opportuno modificare e integrare le formule di calcolo delle variazioni $\triangle T$, definite dalla deliberazione n. 52/99, al fine di consentire l'applicazione dei criteri di indicizzazione previsti dalla medesima deliberazione alle tariffe determinate con il nuovo ordinamento tariffario di cui alla deliberazione n. 237/00 a decorrere dal 1° luglio 2001;

Delibera:

Di approvare le seguenti modifiche e integrazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999:

Il comma 1.3 dell'art. 1 è sostituito da:

«1.3. Nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice I_t in aumento o in diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento (I_{t-1}), ossia se:

$$\left|\frac{I_t - I_{t-1}}{I_{t-1}}\right| > 0,05$$

le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato sono aggiornate apportando una variazione $\triangle T$, positiva o negativa, calcolata mediante la formula:

$$\triangle T = \frac{q_o \times PM_o \times (I_t - I_{t-1})}{38,52} \qquad \text{(L/MJ)}$$

dove:

a) PM_0 è il valore base del costo medio di acquisto del gas naturale da parte dei soggetti esercenti l'attività di fornitura ai clienti del mercato vincolato, riconosciuto in tariffa, relativo al bimestre gennaio-febbraio 1999, pari a 293,7 L/mc standard per gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento corrispondente a 38,52 MJ/mc standard;

b) q_0, è un coefficiente pari a 0,36 che misura la quota di PM_0 sottoposta ad indicizzazione.

Per la trasformazione della variazione $\triangle$T da L/MJ a L/mc si utilizza la metodologia di calcolo prevista dall'art. 17, comma 17.1, della deliberazione n. 237/00»;

I commi 2.3, 2.4 e 2.5 dell'art. 2 sono sostituiti rispettivamente da:

«2.3. Nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice Jt in aumento o in diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento (J_{t-1}), ossia se:

$$\left|\frac{J_t - J_{t-1}}{J_{t-1}}\right| > 0,05$$

le tariffe di fornitura sono aggiornate apportando una variazione $\triangle$T, positiva o negativa, calcolata mediante la formula:

$$\triangle T = \frac{PROPMC_o \times (J_t - J_{t-1})}{100,07} \qquad \text{(L/MJ)},$$

dove:

$PROPMC_0$, pari a 452,17 L/mc standard, è il valore di $PROPANO_0$ già indicato alla lettera *b)* del comma 2.2, convertito in L/m standard per gas propano commerciale con potere calorifico pari a 50,24 MJ/Kg (100,07 MJ/mc standard).

Per la trasformazione della variazione $\triangle$T da L/MJ a L/mc si utilizza la metodologia di calcolo prevista dall'art. 17, comma 17.1, della deliberazione n. 237/00».

«2.4. Ai gas manifatturati, composti in prevalenza da propano, si applica l'indicizzazione prevista dai commi 2.1, 2.2 e 2.3 della presente deliberazione.».

«2.5. Ai gas provenienti da processi di raffinazione e ai gas manifatturati composti in prevalenza da gas naturale, si applica l'indicizzazione prevista dall'art. 1 della presente deliberazione.».

La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore a far data dal 1° luglio 2001.

Di conferire mandato al presidente e al direttore dell'area gas per gli adempimenti a seguire.

Milano, 21 giugno 2001

Il presidente: RANCI

01A7590

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 13 giugno 2001.

Attivazione dell'ufficio di Pontedera.

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Attivazione dell'ufficio di Pontedera,

1.1. È attivato l'ufficio di Pontedera, con la sezione staccata di Volterra, il 19 giugno 2001. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro operanti nella suindicata località nonché l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e la sezione staccata della direzione regionale di Pisa.

1.2. Alla data di soppressione dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Pisa, i compiti già svolti da tale ufficio in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996 sono attribuiti all'ufficio di Pisa.

1.3. La circoscrizione territoriale dell'ufficio di Pontedera comprende i comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casale Marittimo, Casciana Terme, Cascina, Castellina Marittima, Castelnuovo di Val Cecina, Chianni, Crespina, Fauglia, Guardistallo, Lajatico, Lari, Lorenzana, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, Riparbella, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vicopisano, Volterra.

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'attivazione dell'ufficio di Pontedera, con la sezione staccata di Volterra. L'ufficio attivato assorbe, per il proprio distretto, le competenze dei preesistenti uffici delle imposte dirette, dell'IVA, del registro e della sezione staccata della direzione regionale.

Di conseguenza, vengono soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro di Pontedera e Volterra, che hanno la circoscrizione territoriale coincidente con quella del nuovo ufficio locale, nonché l'ufficio IVA e la sezione staccata regionale di Pisa, in quanto l'avvio dell'ufficio di Pontedera completa l'attivazione dei nuovi uffici di quella provincia.

Viene infine stabilita una disciplina transitoria per gli adempimenti conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996. Trattandosi di adempimenti ormai residuali, si è ritenuto opportuno non frazionarne l'esecuzione tra i diversi uffici locali, e questo sia per evitare diseconomie nell'utilizzo del personale adibito a tale attività, sia per consentire agli uffici locali di nuova attivazione di operare senza carichi arretrati nello specifico settore.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 13 giugno 2001

Il direttore: ROMANO

01A7620

PROVVEDIMENTO 15 giugno 2001.

Revisione dell'assetto di taluni uffici locali.

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Revisione dell'assetto di taluni uffici locali.

1.1. Le due aree funzionali degli uffici di Albano laziale, Formia, Legnano, Vigevano, Pinerolo, Casarano, San Severo, Trani, Enna, Siracusa e Siena, dedicate l'una al servizio ai contribuenti e l'altra all'attività di controllo ed ai connessi adempimenti, non costituiscono strutture di livello dirigenziale.

Motivazioni.

Nel valutare la situazione degli uffici locali ancora da attivare, al fine di decidere eventuali interventi prima del loro avvio, è emerso che il carico di lavoro di alcuni di essi non è tale da giustificare l'attribuzione di funzioni dirigenziali ai titolari delle due aree, che vengono pertanto declassate al rango di strutture di livello non dirigenziale.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 15 giugno 2001

Il direttore: ROMANO

01A7621

PROVVEDIMENTO 20 giugno 2001.

Attivazione e competenza degli uffici di Milano.

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Attivazione degli uffici di Milano;

1.1. Nel comune di Milano hanno sede sei uffici locali dell'Agenzia delle entrate, con la competenza territoriale specificata nell'unita tabella.

1.2. Gli uffici di cui al punto 1.1 sono attivati il 28 giugno 2001. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro operanti a Milano.

2. Competenza;

2.1. Per gli atti pubblici, per le scritture private autenticate e per gli atti degli organi giurisdizionali, la competenza dei nuovi uffici di Milano è determinata in base all'ubicazione dello studio del notaio o al domicilio fiscale dell'autorità giudiziaria o amministrativa o dell'ente cui appartiene il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione. Il direttore regionale può comunque stabilire criteri diversi, sentiti il locale consiglio notarile o le autorità od enti interessati, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro tra i singoli uffici locali.

2.2. All'ufficio di Milano 2 sono attribuite le competenze, correnti e pregresse, in materia di imposta di bollo e di imposta sulle assicurazioni, nonché in materia di trattazione delle comunicazioni riguardanti la cessione di beni da San Marino verso l'Italia senza addebito di imposta e di rimborsi IVA per indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 del codice civile.

2.3. Fatto salvo quanto disposto al punto 2.2. la competenza per i rapporti pendenti presso gli uffici del registro di Milano è ripartita tra gli uffici locali con provvedimento del direttore regionale, secondo criteri volti ad assicurare una distribuzione omogenea dei carichi di lavoro fra i diversi uffici.

2.4. Con provvedimento del direttore regionale sono altresì ripartite le competenze in materia di rapporti pregressi con il concessionario della riscossione e di contenzioso derivante dalla definizione delle pendenze tributarie ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

2.5. Con idonea pubblicità viene data comunicazione ai contribuenti riguardo all'ufficio competente per ciascun procedimento.

3. Disposizioni transitorie;

3.1. A decorrere dalla data di avvio degli uffici di Milano, il primo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Milano e la locale sezione staccata della

direzione regionale esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici locali attivati. Alla data medesima, le competenze del primo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Milano in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996 sono attribuite all'ufficio di Milano 2.

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'attivazione degli uffici di Milano. Va precisato che a Milano sono previsti tredici uffici locali ma per difficoltà legate al reperimento degli immobili necessari ne vengono provvisoriamente attivati solo sei, ripartendo tra essi l'intera circoscrizione territoriale della predetta sede.

I sei uffici assorbono le competenze dei preesistenti uffici delle imposte dirette, dell'IVA, del registro e della sezione staccata della direzione regionale. Vengono quindi soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro di Milano, che hanno la circoscrizione territoriale coincidente con quella dei nuovi uffici locali, mentre la sezione staccata della direzione regionale e il primo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Milano continuano ad operare per quella parte della provincia che non rientra nella circoscrizione degli uffici locali attivati.

Il provvedimento stabilisce, per alcune fattispecie particolari, una deroga al criterio generale della competenza territoriale, al fine di assicurare un'omogenea distribuzione dei carichi di lavoro tra i sei uffici; demanda inoltre al direttore regionale la determinazione della competenza relativamente a talune tipologie di rapporti pendenti; prevede infine una disciplina transitoria per gli adempimenti, ormai residuali, conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996, la cui esecuzione viene concentrata presso l'ufficio di Milano 2.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 20 giugno 2001

Il direttore: ROMANO

TABELLA

Competenza territoriale degli uffici di Milano

Sede	N.	Circoscrizione territoriale
Milano	1	Circoscrizione 1 di Milano.
Milano	2	Circoscrizione 9 di Milano e comuni di Bollate, Bresso, Cesate, Cormano, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Senago.
Milano	3	Circoscrizioni 2 e 3 di Milano e comuni di Colturano, Dresano, Mediglia, Paullo, Tribiano, Peschiera Borromeo, Pantigliate, Segrate.
Milano	4	Circoscrizione 4 di Milano e comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Melegnano, San Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Vizzolo Predabissi.
Milano	5	Circoscrizioni 5 e 6 di Milano e comuni di Assago, Basiglio, Binasco, Bubbiano, Buccinasco, Calvignasco, Casarile, Corsico, Lacchiarella, Locate di Triulzi, Noviglio, Opera, Pieve Emanuele, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Vernate, Zibido San Giacomo.
Milano	6	Circoscrizioni 7 e 8 di Milano e comuni di Cesano Boscone, Cusago, Settimo Milanese.

01A7622

PROVVEDIMENTO 21 giugno 2001.

Autorizzazione alla società «Azienda Attiva S.r.l.», in Firenze, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997;

È autorizzata la società «Azienda Attiva S.r.l.», con sede in Firenze, in piazza Pier Vettori n. 8/10, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, espressamente indicata nella richiesta del 17 aprile 2001, integrata con note del 23 maggio 2001 e 15 giugno 2001.

Motivazioni e modalità dell'autorizzazione.

Il presente atto è stato predisposto a seguito di istanza con la quale la società «Azienda Attiva S.r.l.» ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

Esaminata la documentazione è stata riscontrata la regolarità:

delle deleghe rilasciate dalla Confederazione italiana esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi;

dell'atto costitutivo del 3 febbraio 2000 a rogito notaio Aldo Zetti in Firenze, repertorio n. 55.581 e raccolta 15.456;

della polizza di assicurazione Unipol n. 32357452 del 2 marzo 2001 e successivo atto di variazione n. arch. 26892013 del 22 maggio 2001;

della documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti per i responsabili dell'assistenza fiscale;

della relazione tecnica.

L'assistenza fiscale sarà esercitata con le modalità prescritte dall'art, 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 e successivo regolamento ministeriale n. 164 dell'11 giugno 1999.

La presente autorizzazione si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata dall'Agenzia delle entrate con atto notificato o rinuncia da parte della società «Azienda Attiva S.r.l.».

Si fa obbligo alla società «Azienda Attiva S.r.l.» di comunicare le variazioni o integrazioni dei dati, degli elementi, degli atti e della documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7, e comma 1, art. 11, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, nonché il trasferimento di quote o azioni, comprese quelle della società di servizi di cui si avvale, entro trenta giorni dalla data in cui si verificano.

Riferimenti normativi:

Attribuzioni del direttore regionale.

A) Art.1 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 12 luglio 1999, che attribuisce, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

B) Art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000 n. 1390, di attivazione delle agenzie fiscali per il quale l'Agenzia delle entrate ha acquistato la titolarità dei rapporti giuridici di pertinenza del soppresso Dipartimento delle entrate.

Disciplina dei centri di assistenza fiscale alle imprese.

Articoli 32, comma 1, lettera *c)*, e 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998, che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Firenze, 21 giugno 2001

Il direttore regionale: PARDI

01A7645

PROVVEDIMENTO 26 giugno 2001.

Autorizzazione alla società «Seac S.r.l. - CAF Imprese», in Perugia, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

1.1. La società «Seac - Società a responsabilità limitata» - Centro autorizzato di assistenza fiscale - «CAF-Imprese», con sede in Perugia, via Settevalli n. 320, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00659640544, è autorizzata all'esercizio di assistenza fiscale alle imprese.

Motivazioni.

Il presente atto, previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, del Ministro delle finanze, dispone l'autorizzazione per la società «Seac S.r.l.» all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

L'istanza per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale è stata presentata dalla summenzionata società, legalmente rappresentata dal sig. Augusto Gregori.

I soci della «Seac» - Società a responsabilità limitata «Centro autorizzato di assistenza fiscale - CAF - Imprese» sono:

Confcommercio della provincia di Perugia che detiene il 98,06% dell'intero capitale sociale;

Confcommercio dell'Umbria con la quota dell'1,26%;

Unione del commercio, turismo e servizi di Terni con la quota dell'0,68%.

Lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale è subordinato al rilascio dell'autorizzazione da parte della direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, territorialmente competente con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale.

Questa direzione ha verificato la regolarità della domanda, la sussistenza dei requisiti richiesti e delle condizioni previste per la costituzione dei centri di assistenza fiscale.

Dalla documentazione prodotta risulta che la società:

a) ha ricevuto dalla Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese, associazione sindacale di categoria tra imprenditori, presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituita il 29 aprile 1945 con sede in Roma, piazza Giuseppe Gioacchino Belli n. 2, in data 16 maggio 2000 la delega a costituire una società al fine di esercitare l'attività di centro di assistenza fiscale alle imprese, operante nella provincia di Perugia;

b) ha presentato copia dell'atto costitutivo stipulato in data 29 dicembre 1991 in Perugia a rogito notaio Roberto Mattace, n. 6566 di repertorio e n. 293 di raccolta ed il relativo statuto ad esso allegato;

c) ha interamente versato il capitale sociale pari a L. 300.000.000, come risulta dal verbale di assemblea straordinaria del 30 aprile 1987 in Perugia a rogito notaio Roberto Mattace n. 39480 di repertorio e n. 3073 di raccolta; nonché dal libro dei soci della Società «SEAC a r.l.», pag. 10, trascritta in data 30 giugno 1987 e contenente l'annotazione da parte del presidente della società del verbale di cui sopra, l'indicazione della quota di capitale versata dai singoli soci e l'indicazione della ripartizione del capitale sociale di L. 300.000.000 alla suddetta data;

d) ha prodotto, altresì, documentazione aggiuntiva relativa al versamento del capitale sociale, consistente in assegni circolari e nel libro giornale e registro I.V.A. unico riportanti le annotazioni contabili degli importi versati;

e) ha presentato copia del verbale di assemblea straordinaria del 27 maggio 2000, in Perugia a rogito notaio Paolo Efisio Anedda Angioy, n. 43886 di repertorio e n. 2125 di raccolta, concernente la modifica dello statuto sociale della «SEAC S.r.l.», al fine dell'esercizio dell'assistenza fiscale alle imprese;

f) ha presentato la polizza assicurativa n. 5540, stipulata in data 13 febbraio 2001 con la Società cattolica di assicurazione, nonché l'appendice costituente parte integrante della stessa, la cui garanzia è stata prestata con un massimale di L. 2.000.000.000, al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'assistenza fiscale prestata e la documentazione integrativa che ha fornito chiarimenti in merito alla suddetta polizza;

g) ha presentato la relazione tecnica sulla capacità operativa del CAF Imprese;

h) ha presentato la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *c)*, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, dal responsabile dell'assistenza fiscale rag. Marco Scopetta, nato a Perugia il 13 agosto 1957, iscritto all'albo dei ragionieri commercialisti al n. 347, circa l'insussistenza di provvedimenti di sospensione a suo carico da parte del suddetto ordine professionale;

i) ha presentato le dichiarazioni, rese ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, dai componenti del consiglio di amministrazione, nonché dai membri del collegio sindacale della società richiedente in relazione al possesso dei requisiti di cui al medesimo art. 8 del decreto ministeriale citato.

Riferimenti normativi:

Attribuzioni del direttore regionale.

Decreto 12 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 1999, del direttore del Dipartimento delle entrate con il quale, all'art. 1, è stata attribuita, ai sensi dell'art. 28 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente compententi con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che, al capo V, introdotto dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, reca la disciplina dell'assistenza fiscale;

decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, con il quale, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti.

Copia del presente provvedimento viene inviata all'Agenzia delle entrate per l'iscrizione nell'«albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese» e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 26 giugno 2001

p. *Il direttore regionale:* VANNUCCI

01A7644

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 27 giugno 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio del territorio di Lodi.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 35119 del 4 giugno 2001, del direttore dell'ufficio del territorio di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio medesimo nella giornata del 4 giugno 2001;

Accertato che l'irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare, essendo stato causato da mancato funzionamento del server, è dipeso da evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 20 giugno 2001, prot. n. 119, ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio del territorio di Lodi dalle ore 9 alle ore 11,40 del 4 giugno 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 27 giugno 2001

Il direttore compartimentale: ETTORRE

01A7675

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 2 luglio 2001, n. **18094.**

Sospensione della presentazione delle domande di contributo per la misura di «Arresto definitivo».

Alle associazioni di categoria

Alle organizzazioni sindacali

Alle Capitanerie di porto

Alle regioni

e, per conoscenza:

Al comando generale delle Capitanerie di porto

Con il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 sono state emanate le disposizioni generali sui Fondi strutturali ed in particolare dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP). Con il successivo regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 sono state definite le relative modalità attuative.

Come è noto gli aiuti per il rinnovo della flotta e per l'ammodernamento possono essere ammessi a condizione che vengano raggiunti gli obiettivi generali di stazza e di potenza fissati dal programma pluriennale di orientamento (POP).

A tal fine il 61% ed il 67% circa delle risorse destinate agli interventi in favore della flotta, rispettivamente, per le aree obiettivo 1 e fuori obiettivo 1, sono state assegnate alla misura «Arresto definitivo» e concentrate prevalentemente nei primi due anni della programmazione 2000-2006.

L'attenzione posta dal competente ufficio ministeriale e l'impegno delle Capitanerie di porto, unitamente alla semplificazione delle procedure amministrative, hanno consentito l'integrale utilizzazione dei fondi resi disponibili per gli anni 2000-2001.

Conseguentemente, a far data dal 4 luglio 2001, la presentazione delle domande di arresto definitivo è sospesa. Fino alla riapertura dei termini, che saranno fissati da questa amministrazione in funzione della riprogrammazione dei fondi SFOP disponibili per il periodo 2002/2006, gli uffici marittimi di iscrizione delle unità sono autorizzati ad archiviare le istanze che saranno presentate o perverranno.

Le domande già acquisite agli atti dei citati uffici marittimi prima della suddetta data, per le quali risulterà ultimata la fase istruttoria con esito favorevole, saranno ammesse a finanziamento fino ad assorbimento delle risorse 2000-2001 che si rendessero disponibili a seguito di rinunce. Le restanti domande saranno riesaminate alla luce dei criteri che saranno definiti per l'utilizzo dei fondi SFOP a decorrere dal 2002.

Si pregano gli enti in indirizzo di dare la massima diffusione di quanto sopra presso il ceto peschereccio; in particolare, ciascuna Capitaneria di porto provvederà ad estendere il contenuto della presente nota ai dipendenti uffici marittimi.

Roma, 2 luglio 2001

Il direttore generale reggente della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura
AULITTO

01A7676

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 20 giugno 2001, n. **800.5/AA.GG.V/6092.**

Produzione di medicinali omeopatici e loro importazione da Paesi extracomunitari.

Alle associazioni di medicinali omeopatici

Alle aziende produttrici di medicinali omeopatici

Pervengono a questa Direzione generale richieste di chiarimenti, concernenti la produzione e l'importazione di prodotti omeopatici.

Per quanto riguarda le autorizzazioni alla produzione, ai sensi delle vigenti normative nazionali e tenuto conto di quanto esplicitato nella interpretazione delle direttive 92/73/CEE e 92/74/CEE, da parte della Commissione europea (ref. IP/MA/502/3/2001 a firma Nils Behrndt), si rappresenta quanto segue:

l'art. 1 del decreto legislativo n. 185/1995 nel dare la definizione di medicinale omeopatico, specifica, al comma 3, il campo di applicazione del decreto stesso stabilendo che: «le disposizioni del presente decreto si applicano ai medicinali omeopatici per uso umano, ivi compresi i medicinali usati nella medicina antroposofica, ad esclusione di quelli: *a)* preparati in farmacia in base a prescrizioni mediche e destinati a singoli malati; *b)* preparati in farmacia in base alle indicazioni di una farmacopea ufficiale e destinati ad essere forniti direttamente ai clienti della stessa farmacia».

Si tratta rispettivamente delle formulazioni magistrali e delle formulazioni officinali, come definito nell'art. 1 delle direttive 92/73/EEC e 65/65/EEC, recepite nell'ordinamento giuridico italiano.

Inoltre, il comma 5 del sopracitato decreto legislativo, stabilisce che «Ai medicinali omeopatici si applicano le disposizioni concernenti le specialità medicinali salvo quanto disposto» dal decreto medesimo.

Ne consegue che, per le autorizzazioni alla produzione, anche nel caso delle officine di medicinali omeopatici, si deve fare riferimento al decreto legislativo n. 178/1991 e successive modificazioni e integrazioni.

La produzione estemporanea di medicinali da parte di officine farmaceutiche non è prevista dal decreto legislativo n. 178/1991 e successive modificazioni e integrazioni al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 25, commi 4, lettera *b)*, 5 e 6, del decreto legislativo n. 178/1991 e successive modificazioni e interrogazioni.

Con riferimento alla richiesta di importazioni di prodotti omeopatici da Paesi non aderenti alla U.E., si comunica che il Consiglio superiore di sanità, sezione V nella seduta del 30 gennaio 2001 ha ritenuto che, a tutela della salute pubblica, per i medicinali omeopatici importati dai Paesi extraeuropei non si possa prescindere dalla verifica ispettiva presso le officine di produzione, atta ad accertare il rispetto delle norme di buona fabbricazione, sulla base di specifici accordi tra il Dipartimento della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità e la corrispondente autorità regolatoria del Paese di provenienza.

La stessa sezione ha ritenuto, inoltre, che ai fini dell'importazione i medicinali omeopatici prodotti in Paesi extraeuropei debbano essere comunque corredati dalla seguente documentazione:

certificazione relativa alla convalida del processo di produzione;

dichiarazione relativa all'osservanza di quanto previsto dalla Farmacopea europea in materia di prodotti omeopatici.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà, altresì, disponibile nel sito Internet del Ministero della sanità www.sanita.it

Roma, 20 giugno 2001

Il direttore generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza
MARTINI

01A7782

AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 21 giugno 2001, n. **AIPA/CR/31.**

Art. 7, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2000, recante «Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428» - Requisiti minimi di sicurezza dei sistemi operativi disponibili commercialmente.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 2000), recante «Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428», stabilisce all'art. 7, comma 6, che «L'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione compila e mantiene aggiornata la lista dei sistemi operativi disponibili commercialmente che soddisfano i requisiti minimi di sicurezza e la rende pubblica sul proprio sito Internet».

In tal senso, si stabilisce che la lista dei sistemi operativi disponibili commercialmente che soddisfano i requisiti minimi di sicurezza è costituita da quelli conformi almeno alle specifiche previste dalla classe ITSEC F-C2/E2 o a quella C2 delle norme TCSEC e loro successive evoluzioni. La conformità deve essere attestata dal fornitore del sistema operativo.

Il fornitore del sistema di protocollo informatico dovrà esplicitamente dichiarare soddisfatti i requisiti minimi di sicurezza anche per quanto attiene alla configurazione del sistema operativo per la specifica applicazione.

Adeguata documentazione dovrà essere presente nella fornitura. La configurazione sarà oggetto di verifica in sede di collaudo.

Roma, 21 giugno 2001

Il presidente: ZULIANI

01A7587

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal di consolidamento del debito (Club di Parigi del 17 giugno 1998), firmato a Roma il 7 aprile 2000.

Il giorno 1° marzo 2001 è entrato in vigore l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal di consolidamento del debito (Club di Parigi del 17 giugno 1998), firmato a Roma il 7 aprile 2000.

Detto accordo, conformemente a quanto in esso stabilito al l'art. 10, è entrato in vigore in data 1° marzo 2001.

01A7589

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Yogyakarta (Indonesia)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Dominique Dolly Marie Warf, vice console onorario in Yogyakarta (Indonesia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Jakarta degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Jakarta delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3. ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Jakarta dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4. ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Jakarta della documentazione necessaria per l'emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

5. ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Jakarta della documentazione per il rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

6. ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Jakarta per il rilascio/rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

7. ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Jakarta della documentazione per il rilascio di visti Shengen e visti nazionali a favore di cittadini stranieri residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

8. eventuale assistenza ai connazionali in transito;

9. riconoscimento salme, preparazione della documentazione relativa alla traslazione delle salme e successivo inoltro della stessa all'ambasciata d'Italia in Jarkarta;

10. tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2001

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

01A7648

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Sao Tomè e Principe (Repubblica di Sao Tomè e Principe)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Claudio Corallo, console onorario in Sao Tomè e Principe (Repubblica di Sao Tome' e Principe), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Luanda degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Luanda delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di acromobili;

3. ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Luanda dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobii;

4. emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

5. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni, legalizzazioni ed autentiche di firma ai sensi della legge 4 aprile 1968, n. 15, e successive modifiche;

6. rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Luanda;

7. effettuare le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

8. notifiche di atti amministrativi di atti giudiziari ed extragiudiziari di natura civile e penale;

9. tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2001

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

01A7646

Soppressione dell'agenzia consolare onoraria in Manama (Bahrein)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Articolo unico

L'agenzia consolare onoraria in Manama (Bahrein) è soppressa a decorrere dal 30 giugno 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2001

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

01A7647

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicato di rettifica relativo alla tabella dei «Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo» del giorno 14 giugno 2001.

Nella tabella dei cambi citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 137 del 15 giugno 2001, alla pag. 38, prima colonna, al primo rigo, dove è scritto: «Dollaro USA *0,8462*», leggasi: «Dollaro USA *8492*».

01A7783

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 11 luglio 2001

Dollaro USA	0,8611
Yen giapponese	107,21
Corona danese	7,4424
Lira Sterlina	0,60780
Corona svedese	9,3164
Franco svizzero	1,5194
Corona islandese	87,71
Corona norvegese	7,9825
Lev bulgaro	1,9470
Lira cipriota	0,57376
Corona ceca	33,973
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,44
Litas lituano	3,4440
Lat lettone	0,5459
Lira maltese	0,3968
Zloty polacco	3,8250
Leu romeno	25177
Tallero sloveno	218,7670
Corona slovacca	42,691
Lira turca	1180000
Dollaro australiano	1,6842
Dollaro canadese	1,3102
Dollaro di Hong Kong	6,7165
Dollaro neozelandese	2,1105
Dollaro di Singapore	1,5804
Won sudcoreano	1125,03
Rand sudafricano	7,1507

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A7850

MINISTERO DELLA SANITÀ

Decisione della Commissione europea di revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Echogen», rilasciata con procedura centralizzata, non commercializzata in Italia.

Si comunica che con decisione della Commissione europea n. C(2000) 83 del 22 gennaio 2001 è stata revocata, su richiesta del titolare Sonus Pharmaceuticals LTD (Gran Bretagna), l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano ECHOGEN, rilasciata ai sensi del registro CEE 2309/93, nelle seguenti confezioni, non commercializzato in Italia:

EU/1/98/072/001 - 2% peso/volume - emulsione iniettabile - Flaconcino in vetro da 5 ml in kit - uso endovenoso.

01A7563

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lisemir»

Estratto decreto n. 287 del 24 maggio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LISEMIR, nelle forme e confezioni: «20 mg capsule rigide» 12 capsule, «20 mg/5 ml soluzione orale flacone da 60 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Vecchi & C Piam S.A.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Genova, via Padre Semeria, 5 - c.a.p. 16131, Italia - codice fiscale n. 00244540100.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione «20 mg capsule rigide» 12 capsule - A.I.C. n. 034251013 (in base 10), 10P885 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «A»;

il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 593/1992):

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore: Special Product's Line S.r.l. stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello, 15 (produzione completa e controlli finali).

Composizione: una capsula contiene:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg;

eccipienti: amido di mais 205,64 mg; dimeticone 2 mg; ossido di ferro nero 0,082 mg; eritrosina 1,60 mg; titanio biossido 0,885 mg; gelatina 60,433 mg;

confezione: «20 mg/5 ml soluzione orale» flacone da 60 ml - A.I.C. n. 034251025 (in base 10), 10P88K (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione orale;

classe: «A»;

il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 593/1992):

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore: Special Product's Line S.r.l. stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello, 15 (produzione completa e controlli finali).

Composizione: un flacone contiene:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 2236 mg;

eccipienti: acido benzoico 2,5 mg; saccarosio 3000 mg; glicerina 1000 mg; aroma naturale di pompelmo 10 mg; acqua denaturata quanto basta a 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7416

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento dei vini ad indicazione geografica tipica «Golfo dei Poeti La Spezia» o «Golfo dei Poeti».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla regione Liguria in data 24 settembre 1999, intesa ad ottenere il riconoscimento dei vini ad indicazione geografica tipica «Golfo dei Poeti La Spezia» o «Golfo dei Poeti»;

Visto il parere favorevole della regione Liguria sulla predetta domanda;

Ha espresso, nella riunione del 14 giugno 2001, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso;

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno — in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni — essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;*

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

«Golfo dei Poeti La Spezia» o «Golfo dei Poeti»

Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «Golfo dei Poeti La Spezia» o «Golfo dei Poeti» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

bianco, anche nella tipologia frizzante;

rosso, anche nella tipologia frizzante e novello;

rosato;

passito.

Art. 2.

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di La Spezia.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Golfo dei Poeti La Spezia» o «Golfo dei Poeti» ricade nella provincia di la Spezia e comprende i terreni vocati alla coltivazione della vite situati nell'intero territorio della provincia di La Spezia e comunque ad una altitudine non superiore ai 500 metri sul livello del mare.

Art. 4.

4.1. *Condizioni naturali dell'ambiente*.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei, di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli eccessivamente umidi, insufficientemente soleggiati e di pianura alluvionale.

4.2. *Forme di allevamento e sesti d'impianto*.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona: pergola a tetto orizzontale, pergoletta a tetto inclinato, spalliera ad archetto singolo o bilaterale, cordone speronato. I sesti d'impianto sono adeguati alle forme di allevamento.

La regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

4.3. *Irrigazione, forzatura*.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

4.4. *Resa a ettaro e radazione minima naturale.*

La produzione massima di uva a ettaro per tutte le tipologie dei vini ad indicazione geografica tipica «Golfo dei Poeti La Spezia» o «Golfo dei Poeti» non deve essere superiore a 11 t/ha.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Golfo dei Poeti La Spezia» o «Golfo dei Poeti» devono assicurare ai vini i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

«Golfo dei Poeti La Spezia» o «Golfo dei Poeti» bianco: 10%;

«Golfo dei Poeti La Spezia» o «Golfo dei Poeti» rosso: 10%;

«Golfo dei Poeti La Spezia» o «Golfo dei Poeti» rosato: 10%.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.

5.1. *Zona di vinificazione e imbottigliamento*.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'eventuale arricchimento del grado zuccherino e la frizzantatura, devono essere effettuate all'interno del territorio dei comuni della provincia di La Spezia delimitato ai sensi dell'art. 3.

5.2. *Elaborazione*.

Le diverse tipologie previste all'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

La tipologia rosato deve essere ottenuta con la «vinificazione in rosato» delle uve rosse ovvero con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente.

La tipologia novello deve essere ottenuta con macerazione carbonica di almeno il 35% delle uve.

La tipologia passito deve essere ottenuta con l'appassimento delle uve dopo la raccolta su graticci e similari, in locali idonei anche termo-idrocondizionati con ventilazione forzata, fino a raggiungere un tenore alcolico totale di almeno 15% vol.

5.3. *Resa uva/vino e vino/ettaro*.

La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti:

Tipologia	Resa uva/vino (%)	Prod. max vino/ha (h.li)
Bianco	80%	88
Rosso	80%	88
Rosato	80%	88
Passito	45%	

Art. 6.

I vini a indicazione geografica tipica «Golfo dei Poeti La Spezia» o «Golfo dei Poeti» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi»:

«Golfo dei Poeti La Spezia» o «Golfo dei Poeti» bianco: 10,5%;

«Golfo dei Poeti La Spezia» o «Golfo dei Poeti» rosso: 10,5%;

«Golfo dei Poeti La Spezia» o «Golfo dei Poeti» rosato: 10,5%;

«Golfo dei Poeti La Spezia» o «Golfo dei Poeti» novello: 11%;

«Golfo dei Poeti La Spezia» o «Golfo dei Poeti» passito: 15% di cui almeno 13,5 svolti.

Art. 7.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi, «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.1. *Menzioni facoltative.*

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

7.2. *Annata.*

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria nel caso di recipienti di volume nominale fino a 2 litri.

Art. 8.

8.1. *Volumi nominali.*

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 5 litri.

8.2. *Recipienti e tappatura.*

I vini di cui all'art. 1 devono essere confezionati in recipienti di vetro. Sono ammesse bottiglie di forma renana, bordolese, borgognotta; fiaschi ad uso toscano e dame.

La tappatura deve avvenire con tappo di sughero raso bocca.

Sono peraltro ammesse chiusure con tappi a vite per le bottiglie di capacità fino a lt. 0,375; per i fiaschi e le dame.

Non sono ammesse le chiusure con tappi a corona, capsule a strappo o altre chiusure analoghe.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 l'indicazione geografica tipica «Golfo dei Poeti La Spezia» o «Golfo dei Poeti» può essere utilizzata come ricaduta dei vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nel territorio delimitato dall'art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti a denominazione di origine controllata «Colline di Levanto», «Cinque Terre», «Colli di Luni», a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più tipologie di cui al presente disiplinare.

01A7650

Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Bardolino Superiore».

Visto il proprio parere inerente la domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Bardolino Superiore» e «Bardolino Classico Superiore» e la proposta del relativo disciplinare di produzione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 17 maggio 2001;

Viste le osservazioni formulate dal Comitato stesso, nel corso della riunione tenutasi in data 13 e 14 giugno 2001, relativamente al parere di cui sopra;

Viste le considerazioni formulate dal rappresentante della regione Veneto tese al ripristino della dizione «Bardolino Superiore» nel riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita medesima;

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini

Ha deliberato di dover, nella designazione e presentazione dei vini in argomento, fa riferimento alla sola tipologia «Bardolino Superiore» e pertanto la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita ed il relativo disciplinare di produzione vengono proposti nei termini di cui al testo annesso;

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «BARDOLINO SUPERIORE».

Art. 1.

La denoinazione di origine controllata e garantita «Bardolino Superiore» anche con l'indicazione «classico», è riservata ai vini già riconosciuti a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968 e che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti da questo disciplinare.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine contollata e garantita «Bardolino Superiore» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:

1) Corvina Veronese (cruina o corvina) 35-65%;

è tuttavia ammesso nella misura massima del 10% la presenza della varità Corvinone in sostituzione di una pari percentuale di Corvina, purché il Corvinone sia coltivato in terreni ricchi di scheletro;

2) Rondinella 10-40%;

3) Molinara, Rossignola (Rossetta), Barbera, Sangiovese, Marzemino, Merlot, Cabernet Savignon da soli o congiuntamente per un max del 20% con il limite massino del 10% per singolo vitigno.

I vigneti già iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Bardolino» alla data di approvazione del presente disciplinare sono idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1.

Art. 3.

A) La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino Superiore» comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano Cavaion, Torri del Benaco, Caprino, Rivoli, Veronese, Pastrengo, Bussolengo, Sona, Sommacampagna, Castelnuovo, Peschiera, Valeggio.

Tale zona è così delimitata: partendo a nord di Bussolengo dal ponte sul canale della società Sima, nelle immediate vicinanze della centrale elettrica; segue per breve tratto la strada provinciale Verona-Lago, percorre la strada detta del «Gabanel» toccando le località Casetta, Colombare sino all'incrocio della strada che scende dalla località Pigno. Segue il tracciato di detta strada sino a località Lughetto a quota 167, incontra e attraversa il limite di confine territoriale Bussolengo-Sona e prosegue in direzione di Palazzolo toccando località S. Giustina, segue la strada denominata della Rotonda toccando località Pozzo del Ghetto sino a giungere al ponte sul canale del consorzio Alto Veronese. Segue detto canale sino alla strada statale n. 11, risale a destra per breve tratto detta statale, imbocca la strada che porta a località Case Nuove, percorre la carrareccia della Rugola seguendo la unghia di collina del monte Corno sino alla località Scuole comunali di Sona. Si inserisce nella strada comunale della Lova che segue sino a intersecare il primo canale secondario del consorzio Alto Veronese; percorre detto canale toccando località Rainera; e proseguendo fino alla stazione FF.SS. di Sommacampagna. Dalla stazione segue la strada che porta al capoluogo di Sommacampagna, che attraversa per inserirsi nella viabile che porta a Custoza, percorrendola alla località Staffalo, per deviare a sinistra lungo la strada che porta alla località Boscone sino al punto di intersecare il canale principale del consorzio Alto Veronese.

Seguendo il percorso del canale, passa nelle vicinanze delle località Fiozza e Ca' del Magro sino a giungere a località Campanella. In prossimità di località Campanella abbandona il canale consorziale per seguire la carrareccia che porta alle località Colombara e Fenili. Da località Fenili dirotta a destra seguendo la strada che attraversa località Gardoni e successivamente si inserisce sulla strada Valeggio Santa Lucia, che segue sino al capoluogo di Valeggio da dove prose-

gue seguendo la viabile che porta verso Monzambano. Percorre, verso Monzambano, la succitata strada sino a incontrare il primo passaggio a livello in prossimità di quota 64. Da questo imbocca la viabile che porta alla località Fornelletti e attraversando detta località sino a intersecare la strada Valeggio-Salionze (quota 99), che percorre sino alla località Salionze e proseguendo oltre arriva in prossimità di Peschiera sino a toccare la sponda orientale del lago di Garda nel punto in cui inizia il corso dell'estuario Mincio.

Dall'estuario Mincio risale seguendo la sponda orientale del lago di Garda toccando Lazise, Cisano, Bardolino, Garda, Punta S. Virgilio, sino ad arrivare al centro abitato di Torri del Benaco. Dirotta a destra imboccando la strada comunale panoramica che da detta località toccando le borgate di Costa e Albisano sale sinuosamente con tornanti sino a inserirsi sulla strada provinciale di S. Zeno di Montagna. Da questo punto la delimitazione nord della zona del Badolino segue la curva di livello quota 500, lungo le pendici montuose in comune di Costermano, Caprino e Rivoli.

Più specificamente il percorso della linea di quota 500 è il seguente: segue per breve tratto il confine comunale di Costermano a nord di monte Pozzol, prosegue attraversando Vaio Boione e in prossimtà della località Roncola raggiunge la linea di confine di Caprino. Seguendo le pedici del monte di Pesina passa a nord della località Pianezze, Le Banche e Ordenei, sino a incontrare il vaio dei Lumini; attraversa detto vaio e passa a sud delle località Peagne, ca' Zerman, Casette delle Pozze per pungere a nord della frazione Vilmezzano sino a incontrare il vaio delle Giare. Attraversato il vaio della Giare, percorre la strada che conduce alle località Renzone e Vezzane, attraversa il torrente Tasso e giunge inprossimità di Pozza Galletto sino a toccare la linea di confine del comune di Rivoli a sud del monte Cordespino. Da qui segue la linea di confine del comune di Rivoli, sino alla località Canal.

Segue quindi la strada che da detta borgata porta alla località Dogana sulla riva destra dell'Adige e prosegue lungo la stessa riva sino al ponte sul canale della soc. Sima a nord-ovest di Bussolengo.

B) La zona di produzione di origine più antica delle uve atte a produrre il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino Superiore» a cui è riservato l'uso della tradizionale specificazione aggiuntiva «classico», comprende, in tutto o in parte, i comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano, Cavaion.

Tale zona è così delimitata: a nord dal confine comunale dal comune di Garda, fino a Val Tesina toccando quota 153 in prossimità di Monte Berti. Segue l'ex confine di Castione lungo il monte Carpene a quota 277 a nord di località Tavernole, sino a toccare località Baia; risale per breve tratto la strada comunale che da detta località porta alla strada provinciale incrociandola a quota 234.

Da questo punto ha inizio il limite est. La linea di confine discende lungo la strada prima detta e il terrapieno della ferrovia Affi-Caprino fino ai piedi del monte Moscal (quota 200). Continua poi a discendere, per un breve tratto con la detta ferrovia, poi con il torrente Tasso (o Ri); fino sotto casa Ragano (non lungi da Ponton) dove incontra il confine tra Rivoli e Cavaion. Lascia poi subito questo confine, sale a monte Pincio e sempre per linea di cresta incontra Ca' del Biso (quota 181) e, subito dopo il confine Pastrengo e Cavaion presso casa Faino. Segue allora questo confine e in seguito quello tra Pastrengo-Bardolino e quello che il comune di Lazise ha in comune con Pastrengo; Bussolengo e Castelnuovo fin sotto quota 121, presso Sarnighe.

Abbandonato qui il confine comunale, tocca Sarnighe, quota 113 e 118, correndo lungo una carrareccia, fino a casa alle Croci alle porte di Colà.

Per altra carrareccia dicende alla località Le Tende e prosegue a quota fino a incontrare la strada comunale di Pacengo a case Fontanafredda.

Segue per breve tratto questa strada, poi la carrareccia che, toccando quota 107, passa sotto il paese di Pacengo e giunge al lago subito sotto il porto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino Superiore» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono esclusi i terreni umidi di fondo valle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Per gli impianti realizzati dopo l'approvazione del presente disciplinare sono ammesse esclusivamente le spalliere semplici e doppie.

Il numero minimo di ceppi di vite a ettaro è di 3.300.

Per vigneti già iscritti all'albo della denominazione «Bardolino» alla data di approvazione del presente disciplinare e che non presentano i requisiti di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo, è tuttavia consentito di utilizzare la presente denominazione per un ulteriore periodo massimo di 15 anni, alle condizioni indicate al comma successivo.

Nel caso in cui i vigneti siano allevati con le pergole veronesi a tetto piano è fatto obbligo della tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di 60 mila gemme per ettaro.

Le uve possono essere derivate a produrre i vini della presente denominazione solo a partire dal quarto anno dell'impianto.

È vietata ogni pratica di forzatura, è tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva ad ettaro non deve essere superiore a 9 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini di cui all'art. 2, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino Superiore» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol.

I conduttori dei vigneti iscritti agli albi ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche di maturazione delle uve e sulla base anche dell'evoluzione dei mercati, possono al momento, della vendemmia optare di rivendicare per dette uve la denominazione di origine controllata «Bardolino».

La regione Veneto con proprio decreto, su proposta del Comitato vitivinicolo regionale istituito con legge regionale n. 55 dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino Superiore» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

La facoltà di cui al comma precedente si esercita in aggiunta al disposto di cui all'art. 10, lettera *c)*, della legge n. 164/1992, e senza, eccedere il limite massimo previsto.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di affinamento secondo i metodi tradizionali devono essere effettuate all'interno della zona delimitata nel precedente art. 3, lettera *A)*.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Verona.

Le operazioni di vinificazione di affinamento dei prodotti destinati ad essere designati con la specificazione aggiuntiva «classico», devono essere effettuate all'interno della zona delimitata nel precedente art. 3, lettera *B)*.

Tuttavia, tali operazioni sono consentite se autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta degli interessati e previa

istruttoria della regione Veneto, anche nelle proprie cantine aziendali oppure nelle cantine cooperative di cui sono soci, situate al di fuori della predetta zona ma comunque all'interno della zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bardolino», a condizione che:

1) dette cantine siano di pertinenza delle rispettive aziende agricole e, come tali, al servizio delle stesse;

2) in dette cantine le aziende interessate vinifichino, per quanto riguarda la denominazione di cui al presente disciplinare, soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati, debitamente iscritti all'albo dei vigneti.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Il periodo di affinamento obbligatorio per i vini oggetto del presente disciplinare è di almeno un anno e decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione.

È ammessa la correzione con mosti concentrati ottenuti a partire da uve della zona di origine o con mosti concentrati rettificati.

È consentito che i vini atti a essere designati con la denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino Superiore» siano posti in commercio per il consumo, prima del termine del periodo obbligatorio di affinamento, con la denominazione di origine controllata «Bardolino», purchè corrispondano ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione di quest'ultima denominazione e previa comunicazione del detentore alla camera di commercio ed all'ispettorato centrale repressione delle frodi, competenti per territorio.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino Superiore» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: caratteristico con profumo delicato;

sapore: asciutto, sapido, leggermente amarognolo, armonico; a volte caratterizzato da leggero sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22 g/l;

zuccheri riduttori: massimo 6 g/l.

È in facoltà de Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare con proprio provvedimento i limiti sopra indicati dell'acidità totale e dell'estratto secco.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino Superiore» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alla «vigna» dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto a condizione che:

vengano indicate all'atto della denuncia all'albo dei vigneti in modo che possano essere evidenziate separatamente;

siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve e che le uve siano vinificate separatamente e i relativi vini siano presi in carico separatamente nei registri obbligatori di cantina nel rispetto della normativa vigente.

In ottemperanza all'art. 23 della legge n. 164 del 1992, l'uso della denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino Superiore» è consentita, all'atto dell'immissione al consumo, per i vini ontenuti in recipienti di volume nominale pari a litri 0,75 e 1,50.

Le bottiglie contenenti i vini «Bardolino Superiore», devono presentare un abbigliamento consono ai tradizionali caratteri di un vino di pregio e chiuse con tappi raso bocca in sughero, tuttavia per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito anche l'uso del tappo a vite.

Per i vini «Bardolino Superiore» è obbligatorio indicare l'annata di produzione e delle uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 dalle quali effettivamente provengono le uve di cui il vino così qualificato è stato ottenuto; secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

01A7588

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Divieto di commercializzazione e ordine di ritiro dal mercato di alcuni apparecchi elettrici

Con decreto ministeriale del 26 aprile 2001 è stato disposto il divieto di commercializzazione ed è stato ordinato il ritiro dal mercato degli apparecchi:

«taglia capelli Multi-Cat mod. A007»;

«taglia capelli Proclipper mod. SF-938»;

«rasoio Huasheng mod. RSCW-357»;

«rasoio Huasheng mod. RSCW-XL 109»,

importati dalla ditta Shun Chang Import-Export S.r.l., con sede in via N. Bixio, 41 - 00185 Roma, in quanto non soddisfano i principi generali in materia di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Con decreto ministeriale del 26 aprile 2001 è stato disposto il divieto di commercializzazione ed è stato ordinato il ritiro dal mercato degli apparecchi:

spazzola massaggiatrice marca Shuuchang mod. Brush Massage;

multimetro digitale mod. DT890B^{+};

multimetro digitale mod. Digital Clamp Meter 266;

multimetro digitale mod. DT-830B;

massaggiatore mod. Shenlong Electric Massager YJ-6,

importati dalla ditta Shun Chang Import-Export S.r.l., con sede in via N. Bixio, 41 - 00185 Roma, in quanto non soddisfano i principi generali in materia di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

01A7608 - 01A7609

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 2001

Con decreto direttoriale 3 luglio 2001 le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 2001, sono determinate (ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 459; degli articoli 3 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457; ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, modificato dall'art. 14 del decreto legislativo n. 375 dell'11 agosto 1993, nonché ai sensi dell'art. 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251; dell'art. 7 della legge 2 agosto 1990, n. 223; dell'art. 14 della legge 26 febbraio 1982, n. 54 e dall'art. 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146), nelle seguenti misure specifiche per ciascuna provincia:

N.	PR.	Provincia	O.T.D.	O.T.I. Comuni	O.T.I. Qualificati	O.T.I. Qualificati Super	O.T.I. Specializz.	O.T.I. Specializz. Super
1	AG	AGRIGENTO	95.296	69.090	82.446	86.462	88.503	93.025
2	AL	ALESSANDRIA	101.382	78.952	86.950	91.379	96.204	100.809
3	AN	ANCONA	95.782	78.883	86.216	91.282	93.641	99.479
4	AO	AOSTA	93.448	87.657	94.547	96.421	101.318	102.704
5	AR	AREZZO	94.020	79.034	86.914	90.041	95.056	99.839
6	AP	ASCOLI PICENO	91.957	75.536	83.069		90.760	94.534
7	AT	ASTI	96.239	78.927	87.251	92.314	95.705	100.170
8	AV	AVELLINO	91.023	80.955	87.660	90.924	96.347	99.872
9	BA	BARI	92.569	75.370	82.714	82.113	90.081	93.251
10	BL	BELLUNO	95.650	81.330	88.133		96.184	102.506
11	BN	BENEVENTO	91.579	73.282	82.663	82.135	89.253	93.828
12	BG	BERGAMO	98.199	78.280	85.587	90.592	94.909	101.787
13	BI	BIELLA	98.800	76.885	86.109	89.259	96.150	101.859
14	BO	BOLOGNA	99.073	80.210	89.617	93.543	100.234	107.054
15	BZ	BOLZANO	96.698	85.571	93.533		100.640	97.280
16	BS	BRESCIA	98.014	81.882	89.854	94.933	93.807	100.221
17	BR	BRINDISI	94.913	70.184	87.179		91.420	93.867
18	CA	CAGLIARI	93.884	81.609	88.434	89.015	98.308	103.466
19	CL	CALTANISSETTA	93.132	77.097	83.316	88.217	89.454	94.087
20	CB	CAMPOBASSO	88.325	87.102	92.675	96.410	103.657	118.115
21	CE	CASERTA	89.313	66.525	85.244		89.160	95.496
22	CT	CATANIA	92.144	75.144	83.819		90.234	96.293
23	CZ	CATANZARO	91.642	75.586	84.132	88.637	91.791	97.183
24	KR	CROTONE	88.091	72.584	81.497	89.789	90.342	95.155
25	CH	CHIETI	91.009	73.923	81.131	82.886	87.679	91.089
26	CO	COMO	99.319	81.300	89.255	93.666	97.848	101.919
27	CS	COSENZA	90.991	73.292	81.816	88.176	88.248	93.823
28	CR	CREMONA	100.126	82.483	88.215	92.944	99.796	107.796
29	CN	CUNEO	97.834	78.719	87.749	90.909	97.007	103.836
30	EN	ENNA	94.564	75.163	86.118		92.305	96.154
31	FE	FERRARA	96.211	77.177	89.499	90.037	103.937	111.000
32	FI	FIRENZE	95.969	79.442	88.389		97.300	100.861
33	FG	FOGGIA	102.428	82.714	91.364	93.042	99.862	104.024
34	FO	FORLI'/RIMINI	98.511	77.423	87.307		94.644	102.714
35	FR	FROSINONE	86.610	71.132	78.054	86.842		
36	GE	GENOVA	91.425	73.166	80.321	86.027	87.308	94.084
37	GO	GORIZIA	94.265	74.399	82.905	83.044	91.521	96.444
38	GR	GROSSETO	93.940	79.903	87.348	86.243	95.226	100.633
39	IM	IMPERIA	91.999	75.056	81.722	86.668	89.709	92.864
40	IS	ISERNIA	86.044	66.005	81.639		88.370	
41	AQ	L'AQUILA	88.879	76.243	80.539	82.106	86.564	90.818
42	SP	LA SPEZIA	90.637	74.015	82.296	85.676	86.547	89.629
43	LT	LATINA	91.754	78.395	85.602	91.812	93.023	97.180
44	LE	LECCE	98.053	70.965	90.625	92.336	97.897	101.661
45	LC	LECCO	99.319	81.300	89.255	93.666	97.848	101.919
46	LI	LIVORNO	93.769	78.663	86.524	91.441	95.428	99.622
47	LD	LODI	96.492	77.917	85.739	90.588	94.619	98.958
48	LU	LUCCA	94.825	78.663	86.025	87.280	94.769	100.803
49	MC	MACERATA	95.626	75.610	83.206	87.660	91.796	97.605
50	MN	MANTOVA	101.410	94.574	102.732	109.232	116.921	125.107
51	MS	MASSA CARRARA	84.934	79.324	88.939		97.630	100.440
52	MT	MATERA	86.822	68.796	80.922	77.951	87.261	91.315
53	ME	MESSINA	93.488	74.897	82.172	90.495	88.367	93.616
54	MI	MILANO	96.492	77.917	85.739	90.588	94.639	98.958
55	MO	MODENA	105.487	98.117	101.119	108.692	116.076	132.017
56	NA	NAPOLI	90.619	68.548	86.522		93.395	95.475
57	NO	NOVARA	100.194	80.155	89.498	90.422	101.317	105.208
58	NU	NUORO	99.730	91.109	98.034	88.711	109.788	113.965
59	OR	ORISTANO	100.876	78.552	88.433		98.032	103.014
60	PD	PADOVA	98.566	80.549	90.718	93.718	103.944	105.206
61	PA	PALERMO	94.260	75.999	82.716	89.247	89.196	93.929

N.	PR.	Provincia	O.T.D.	O.T.I. Comuni	O.T.I. Qualificati	O.T.I. Qualificati Super	O.T.I. Specializz.	O.T.I. Specializz. Super
62	PR	PARMA	99.831	77.601	87.125	93.197	97.118	104.506
63	PV	PAVIA	97.098	80.693	88.815	93.874	98.094	102.544
64	PG	PERUGIA	93.393	77.624	85.135	90.724	94.022	94.499
65	PS	PESARO	94.086	76.389	83.806	87.935	91.215	96.225
66	PE	PESCARA	87.175	73.079	82.228		89.303	92.748
67	PC	PIACENZA	99.166	81.070	88.802	92.838	98.507	101.543
68	PI	PISA	95.475	78.895	86.685	84.860	95.159	99.674
69	PT	PISTOIA	103.977		91.059	96.901	101.610	106.554
70	PN	PORDENONE	93.910	75.215	82.851	83.930	92.097	97.323
71	PZ	POTENZA	88.873	74.400	81.750	85.794	89.189	93.424
72	PO	PRATO	95.969	79.442	88.389		97.300	100.861
73	RG	RAGUSA	96.039	77.312	83.453	88.487	90.030	97.087
74	RA	RAVENNA	95.968	74.629	83.889	88.685	96.547	104.591
75	RC	REGGIO CALABRIA	93.626	77.632	86.590	89.020	93.975	100.045
76	RE	REGGIO EMILIA	98.459	91.720	97.493	104.543	112.766	133.969
77	RI	RIETI	93.381	76.888	84.799	90.647	92.337	96.866
78	RM	ROMA	91.256	73.717	81.779		90.465	95.320
79	RO	ROVIGO	93.974	76.880	84.155	85.210	94.537	101.098
80	SA	SALERNO	94.177	73.040	84.668	87.578	92.681	95.846
81	SS	SASSARI	92.738	86.757	94.045	84.101	106.073	105.951
82	SV	SAVONA	94.167	72.549	80.795	83.879	87.223	91.871
83	SI	SIENA	98.180	79.045	87.811	92.930	97.110	101.551
84	SR	SIRACUSA	86.412	62.418	70.724	84.220	87.161	90.971
85	SO	SONDRIO	95.122	74.874	84.909	89.939	93.187	98.528
86	TA	TARANTO	90.545	77.017	86.590		94.213	98.738
87	TE	TERAMO	88.560	84.521	89.938		97.211	88.492
88	TR	TERNI	89.064	74.710	81.591	83.264	89.045	93.888
89	TO	TORINO	99.811	79.858	89.232	94.310	98.458	102.994
90	TP	TRAPANI	93.539	74.110	81.825	83.076	87.534	92.432
91	TN	TRENTO	102.967	82.434	93.615		106.846	115.375
92	TV	TREVISO	100.777	83.956	91.880	97.458	102.646	102.886
93	TS	TRIESTE	94.591	73.736	82.456	86.106	91.087	93.959
94	UD	UDINE	91.992	77.152	84.459	82.761	92.919	104.579
95	VA	VARESE	99.268	74.541	84.555	87.853	92.644	96.061
96	VE	VENEZIA	96.291	75.772	85.748	90.493	95.982	101.838
97	VC	VERCELLI	99.287	76.775	90.609	89.059	101.424	113.643
98	VR	VERONA	97.184	86.475	92.435	97.181	106.343	114.145
99	VV	VIBO VALENTIA	90.722	71.530	85.411	84.805	92.132	95.573
100	VI	VICENZA	102.294	85.076	92.680	100.976	109.419	100.484
101	VT	VITERBO	94.138	76.463	84.292	86.130	92.366	95.993
102	VCO	VEB. C. OSSOLA	100.928	78.393	87.915		98.716	103.432

01A7616

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE MARECCHIA - CONCA

Avviso di adozione del progetto di piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico

Il Comitato istituzionale dell'autorità di bacino Marecchia - Conca ha adottato nella seduta del 28 maggio 2001 il progetto di piano stralcio in oggetto.

Chiunque sia interessato potrà prendere visione e consultare la documentazione per quarantacinque giorni a far data dalla presente pubblicazione, nell'orario di ufficio, presso:

la regione Emilia-Romagna, servizio difesa del suolo, via dei Mille n. 21 - Bologna;

la regione Toscana, area tutela del territorio, via di Navali n. 26 - Firenze;

la regione Marche, servizio lavori pubblici e difesa del suolo, via Palestra n. 19 - Ancona;

le province di Rimini, servizio ambiente, piazzale Bornaccini n. 1;

Pesaro/Urbino, servizio uso del suolo, via Gramsci n. 4 - Pesaro;

Arezzo, servizio tutela dell'ambiente, via del Saracina n. 57;

Forlì/Cesena, piazza Morgagni n. 9 - Forlì;

le comunità montane:

Valtiberina Toscana, via S. Giuseppe n. 32 - S. Sepolcro (Arezzo);

Altavalmarecchia, piazzale Bramante n. 11 - Novafeltria (Pesaro-Urbino);

Valle del Marecchia, via Roma n. 96/1998 - Torriana (Rimini);

del Montefeltro, via Amaducci n. 34 - Carpegna (Pesaro-Urbino);

Le osservazioni possono essere inoltrate alle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana in relazione alla competenza territoriale entro i quarantacinque giorni successivi al termine di scadenza della pubblicazione.

01A7649

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto 28 maggio 2001, n. 300, del Ministero della sanità, concernente: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 146 del 26 giugno 2001).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 59, seconda colonna, alla specialità medicinale denominata HEPACAL, sono apportate le seguenti correzioni:

alla sesta riga, dove è scritto: «"5000 UI soluzione iniettabile" *10 fiale* + 10 siringhe preriempite da 0,2 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 032913030;», leggasi: «"5000 UI soluzione iniettabile" 10 siringhe preriempite da 0,2 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 032913030;»; ed alla nona riga, dove è scritto: «"12500 UI soluzione iniettabile" *10 fiale* + 10 siringhe preriempite da 0,5 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 032913042;», leggasi: «"12500 UI soluzione iniettabile" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 032913042;»;

infine, alla sesta riga della specialità medicinale denominata ISIFERONE, dove è scritto: «"*5.000.000* UI soluzione iniettabile" 1 fiala - A.I.C. n. 027958103;», leggasi: «"*6.000.000* UI soluzione iniettabile" 1 fiala - A.I.C. n. 027958103;».

01A7759

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651160/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77